

**QUARTA SEZIONE**

**PROCEDURA CIVILE**

**Mercoledì 25 settembre 1957 - ore 15,30, Aula Magna dell'Università**

**Relatori: avv.ti MARIO DAVANZO e CARLO PAOLA.**

\*\*\*

*Presidente di sezione*

**avv. VERMONDO BRUGNATELLI**, rappresentante della *Lombardia* nel  
Cons. *nazionale* forense.

*Vice Presidenti*

**avv. EDGARDO BORSELLI** (Napoli) e **avv. CARLO PODESTÀ** (Genova)

*Segretari di sezione*

**avv. prof. MARIO VELLANI** e **dott. PROC. ANGELO GUALANDI**.

**APERTURA DELLA DISCUSSIONE**

**Presidente BRUGNATELLI:**

Dobbiamo accelerare i nostri lavori. Permettete intanto che io mandi a nome vostro un telegramma al collega **Boiano** che, eletto alla **Vicepresidenza**, purtroppo non è fra noi, perchè ammalato. Gli **manderò** il vostro augurio ed il mio, con un saluto di tutto il Congresso (applausi).

Mi permetto di proporvi di procedere in questo modo; i **relatori** hanno presentato tempestivamente la relazione scritta. Io penserei di fare precedere ai **relatori** tutti quelli che intendono dire qualcosa sulla relazione e sul nostro gravissimo argomento e vorrei

cominciare con coloro che hanno avuto la diligenza di presentarsi con qualche cosa di scritto o di stampato.

Se siete d'accordo, comincerei con il collega avv. Edgardo Borselli che ha presentato una sua nota sull'eccesso di potere come vizio della sentenza del giudice ordinario.

Avv. EDGARDO BORSELLI (Napoli):

L'eccesso di potere come vizio della sentenza del giudice ordinario è un tema al quale accennai al Congresso di Trieste, ma è bene che si rimediti sull'argomento anche nell'attuale Congresso di Bologna.

Trattasi di uno dei più gravi episodi patologici nel dramma del processo civile.

Sta in fatto che di fronte all'eccesso di potere degli organi amministrativi il cittadino può difendersi e si difende coi rimedi offerti dalle leggi sulla giustizia amministrativa. Ma non accade altrettanto per quanto riguarda il pronunciato del magistrato ordinario.

Vi sono sentenze rese in grado di appello o inappellabili, pronunciate a seguito di valutazione di prove orali, o documentali, sentenze impeccabili nella loro struttura esteriore e nel contenuto, la cui motivazione apparisce perfettamente logica e razionale, immune da qualsiasi errore di diritto, ma che è in contrasto però con la realtà delle chiare risultanze degli atti o delle prove: il magistrato di appello ha fatto dire ai testi o ai documenti quello che gli stessi non dicono o cose diverse da quelle che essi hanno detto, — e questa motivazione investe la questione di fatto nel suo complesso ed è la determinante del dispositivo.

Come si vede, non è qui il caso dell'errore di fatto in senso proprio, e cioè dell'errore dei sensi emendabile col rimedio del ricorso per revocazione, ma trattasi dell'errore di ragionamento falsato dal presupposto, e quindi del grave e specifico vizio dell'eccesso di potere.

Il ricorso presentato in Cassazione viene normalmente respinto perchè osserva la Corte che essa non può rivedere l'apprezzamento di fatto del giudice di merito; che l'errore di giudizio deducibile in Cassazione è soltanto l'errore di diritto (sostanziale) e non anche l'errore di fatto, e che nell'esercitare il suo controllo la Corte Suprema deve accettare i fatti così come sono stati accertati e valutati dal giudice di merito, a meno che questo nel compiere la sua indagine

non sia caduto il errori di diritto denunciati dalla parte o rilevabili di ufficio o sia caduto in quel particolare errore che consiste nella irrazionalità della motivazione.

Così quell'eccesso di potere, che sarebbe stato rilevabile attraverso la censura del difetto di motivazione come travisamento, non viene preso in considerazione in Cassazione e la sentenza passa a far numero nella serie degli errori giudiziari.

È noto che, per quanto non vi sia stata concordia di opinioni nel passato, quando fu talvolta riconosciuto il vizio del travisamento come mezzo autonomo di gravame, è ormai giurisprudenza assodata che il travisamento di fatto sfugge al sindacato dalla Corte di Cassazione.

Eppure, come bene scrive il Lessona, il travisamento del fatto è un vizio logico della sentenza che ne consiglierebbe la cassazione, in un sistema che, come il nostro, dà tanta importanza alla espressione dello sviluppo organico-sistematico del pensiero del giudice nel cammino che questo compie per giungere alla decisione.

Il Lessona tuttavia ha posto questa chiara distinzione: se il giudice di merito si limita ad affermare *sic et simpliciter* una sua interpretazione arbitraria, di fronte a quella che *ictu oculi* fluisce limpida dal contenuto degli atti, — siamo nel caso tipico della « mancanza di motivazione », perchè il giudice che interpreta non deve limitarsi ad esporre il risultato del suo procedimento intellettuale, ma deve indicare, sia pure sobriamente, la via percorsa per giungere al risultato; — « se invece il giudice espone le ragioni, sia pure stravaganti o strampalate attraverso le quali dichiara di essere giunto a formarsi una opinione diversa, siamo di fronte ad una semplice interpretazione, che non è di per sè censurabile innanzi la Corte Suprema; e in questa ipotesi (pressochè impossibile a verificarsi) il compito della Cassazione non può esplicarsi senza snaturare profondamente le funzioni che le sono proprie ».

Di tutta evidenza è, allora, la conseguenza che si trae dalla suddetta esatta impostazione processuale. Mentre nel primo caso, quando cioè il travisamento si concreta in una interpretazione difettosa, nella quale alla irrazionalità del risultato si aggiunge « la mancata espressione dei motivi », il rimedio vi è, potendosi in Cassazione censurare e criticare non l'apprezzamento ma la mancanza di giustificazione di esso, — nel secondo caso, in cui il travisamento si concreta in qualcosa di più grave e impressionante nella esplicazione della funzione di giustizia, non vi sarebbe possibilità di rimedio.

È un caso raro -- proclamiamolo a voce alta, ad onore della magistratura italiana --, ma non un caso impossibile a verificarsi, e ripugna perciò alla coscienza di tutti il pensiero che contro questo, che è un vero e proprio eccesso di potere, non vi debba essere possibili nè di riparazione nè di sanzione.

È necessario sottoporre all'attenzione del nuovo legislatore, per gli opportuni rimedi, questo grave episodio patologico del processo (applausi).

Avv. UMBERTO D'ANGELILLO (Avellino):

Non è forse a caso che quaranta anni di esperienza professionale diano l'avvio ad una discussione così impegnativa nella quale si avvicenderanno illustri giuristi ed esimii colleghi. Il tema concordato nella riunione di Roma, sebbene circoscritto nello speciale riferimento ai lavori della Commissione, è quanto mai impegnativo per cui la necessità del limitato intervento deve lottare con la clessidra del tempo.

Il Consiglio dell'Ordine di Avellino, che mi onoro presiedere da molti anni, all'unanimità ha votate due relazioni già qui presentate: una d'indole generale, l'altra (che per essere un piccolo volume è stata depositata in poche copie) contenente un dettagliato progetto di riforma a disposizione dei signori congressisti.

Occorre una precisazione: dal loro esame rileverete che trattasi di un lavoro completo eseguito quando era nota soltanto la relazione ministeriale edita dal poligrafico a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, la cui Commissione era presieduta, se non erro, da S.E. Acampora. La relazione compilata dalla Commissione nominata dal Congresso di Trieste è venuta in tempo successivo. Trattasi, senza dubbio, di due lavori pregevolissimi per i quali bisogna tributare lode alle due Commissioni.

Sarebbe, però, inesatto affermare che la classe forense ne sia rimasta soddisfatta. Coloro che hanno esercitato la professione a cavaliere di due epoche ricordano che anche per il codice del 1865 le polemiche sembravano interminabili e soltanto attraverso un iter laborioso si giunse al procedimento sommario del 1901. Ma anche tale procedimento rivelò i suoi inconvenienti. Ricordo che un magistrato, stanco delle così dette riaperture di termini a singhiozzo in

un giudizio con numerosi convenuti, pubblicò la sentenza nella stessa udienza di spedizione.

È importante rilevare — e su ciò richiamo la vostra benevola attenzione — che la relazione-progetto, che ho avuto l'onore di presentarvi, è stata già sottoposta all'esame della commissione ministeriale la quale, attraverso le parole del suo presidente, ha assicurato che le osservazioni in essa contenute, degne di grande rilievo, saranno tenute presenti nell'iter legislativo della riforma per la quale lottiamo.

Tale iter — confessiamolo — sarà ancora lungo ed è perciò che questo dovrebbe essere il Congresso dell'azione esecutiva.

Specie in questi ultimi tempi stiamo girando da una città all'altra nell'ansia tormentosa di questa lotta per la santa causa di una adeguata giustizia e penso che la relazione, della quale ci occupiamo, possa considerarsi una tappa che fa sperare prossimo il traguardo nella già lunga istruttoria di questa giusta causa. Ritengo e spero che questo Congresso chiuda, per così dire in termini giuridici, la fase di cognizione per passare alla fase di azione esecutiva per quella mozione conclusiva che avrò l'onore di proporre al termine del mio dire.

Sarebbe arduo pretendere che nel breve giro di un intervento misurato a minuti possano analizzarsi le varie osservazioni in un argomento così delicato e complesso.

Sulla fase pre-istruttoria del processo (nonostante gli incontri e gli scontri fra giuristi ed avvocati) ritengo che possiamo essere tutti di accordo. Comunque si guardi il problema della crisi — del sistema o nel sistema — è opportuno rilevare che anche nelle legislazioni straniere (dalle quali noi maestri del diritto nulla abbiamo da apprendere) è stata introdotta la fase pre-istruttoria. Il giudizio è una piccola opera di arte che occorre presentare al cesellatore già sgrossata nelle sue grosse linee. Nella fase preparatoria occorre informarsi ai seguenti criteri; limitazione dei poteri decisori del giudice istruttore, maggiore funzionalità del collegio nella fase stessa, semplificazione di struttura processuale, esatto e più proficuo profitto dei mezzi disponibili.

L'opera di revisione, inoltre, non deve limitarsi soltanto alla fase preparatoria ed al giudice istruttore, ma deve estendersi a tutta l'organicità processuale le cui lacune e discordanze sono state già rilevate nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Armonizzare, per esempio, gli artt. 325 e 327 c.p.c.; chiarire l'art. 513 c.p.c.;

precisare le impugnazioni degli arbitrati; tutela dell'esecutato per ingiunzione prima dell'inizio della istruttoria di opposizione. Un complesso di tanti ritocchi processuali che sarebbe assurdo analizzare guardando la clessidra.

Occorre, infine, rilevare che tutti in congressi abbiamo riconosciuta senza contrasti la indilazionabile necessità di snellire il processo esecutivo. La indulgenza nella esecuzione è perniciosa sotto ogni aspetto ed è maggiormente penosa per chi ha percorso un iter processuale già lungo per conseguire un titolo. Frattanto i fascicoli si ammassano a migliaia nelle cancellerie con profondo disagio dei funzionari, degli avvocati e della collettività, la quale comincia a non avere più fiducia nella giustizia e nella tutela dei diritti.

Questa realtà, che non deve dissimularsi, rappresenta un problema urgentissimo di giustizia che noi abbiamo il dovere di denunciare.

La mozione, quindi, che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, è la seguente:

« Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense

ritenuto che il problema giudiziario è senza dubbio complesso, che non sarebbe, infatti, sufficiente per ottenere una più rapida, soddisfacente e dignitosa amministrazione della giustizia la semplice modifica del codice di procedura senza una adeguata revisione delle circoscrizioni giudiziarie,

che né la riforma della legge processuale né la revisione delle circoscrizioni risolverebbero appieno il problema se non si provvedesse anche ad una migliore organizzazione dei servizi, ad una più organica e razionale ripartizione del lavoro giudiziario, all'adeguamento degli organici,

che una concreta opera di riforma va, quindi, impostata proponendosi di affrontare e risolvere in modo unitario questi vari profili del problema,

che, pertanto, la relazione di un progetto di riforma presuppone necessariamente la fissazione delle linee generali a cui deve attenersi il progetto,

che, una volta fissati i principi, sarà, quindi, questione di tecnica processuale ridurli in precise norme giuridiche da coordinare col vigente ordinamento processuale

*fa voti*

che le linee generali da tracciarsi per la promulgazione di una

seconda « Novella » che elimini i principali inconvenienti dell'attuale sistema processuale. concernano le seguenti innovazioni e modifiche:

- 1) introduzione di una fase preparatoria del dibattito tra le parti;
- 2) limitazione dei poteri decisori del giudice istruttore;
- 3) una più rapida disciplina del ciclo istruttorio;
- 4) sostanziale snellimento del processo di esecuzione».

Questa mozione viene sottoposta alla vostra approvazione con quella sete di giustizia che fa della nostra professione un vero sacerdozio (*applausi*).

Presidente **BRUGNATELLI**: Vi comunico che la Presidenza ha deciso di nominare Vice Presidente della Sezione, in sostituzione dell'avvocato **Boiano** di Milano, il collega **Edgardo Borselli**, membro del Consiglio dell'Ordine di Napoli.

Dopo di che, seguendo il criterio di dare la parola prima a coloro che hanno presentato qualcosa di scritto, dò la parola al collega avvocato **Tedeschi** di Reggio Emilia.

Avv. **AUGUSTO TEDESCHI** (Reggio Emilia):

Non vorrei, colleghi, che voi mi tacciaste di eccessiva presunzione per avere presentato a questo Congresso una comunicazione scritta sulla riforma del codice di procedura civile. Questo mio intervento è soprattutto giustificato dal fatto che di questa **annosa** questione io mi vado interessando da una decina di anni.

Fin dal **1947** fui infatti uno dei primi che prese posizione su quello che era il difetto pratico, ma non teorico (Dio me ne guardi, faccio tanto di cappello) del codice di procedura civile nostro, che aveva dato a noi pratici la sensazione di un imbarazzo insuperabile. Ho scritto quattro articoli per denunciarlo e uno di essi, il secondo se non erro, ha avuto l'onore di essere contraddetto dal professor **Al-lorio** in un articolo dal titolo: « Replica ad un Ministro e ad un avvocato ». Mi si dava torto, **però** si ammetteva che i difetti di pratica attuazione **c'erano** e che bisognava eliminarli. Devo ora dire che ho letto la relazione degli esimi avvocati **Paola** e **Davanzo** sul progetto della commissione nominata dal Congresso di Trieste e in pochi gior-

ni, non è un lavoro di grande studio, ho buttato giù quelle quattordici paginette che mi sono preso il piacere di presentare ai colleghi.

Vi dispenso, per brevità, e mi dispenso dal ripetere cose che qui ho scritto; spero che alcuni di voi, almeno, mi faranno l'onore di leggere quello che ho scritto.

Tutto ciò che io approvo delle proposte della Commissione nazionale nominata dal Congresso di Trieste non ha d'uopo di essere richiamato. Per qualche punto ho proposto modifiche. Per esempio, mi pare che sia giusto dire, come ha proposto la Commissione, che il decreto o l'ordinanza del giudice istruttore o del presidente del tribunale che concedono un sequestro possano essere oggetto di reclamo, ma non mi pare che sia giusto dire che il reclamo sospenda l'esecutorietà del provvedimento; se lo sospende, dove va a finire la garanzia che cerca il postulante alla giustizia, se intanto passa il tempo in attesa che si decida il reclamo ed il sequestro non si può eseguire? Se vi è un caso tipico di urgenza è quello del sequestro conservativo, che è un mezzo cautelare: quindi, reclamo, sì, ma sospensione della esecutorietà, no.

Aggiungo che sarei del parere, parere sempre del pratico, di togliere quel famoso termine dei cinque giorni per la costituzione del convenuto, perchè è inutile dire, come dice la relazione Paola-Davanzo, che i colleghi potrebbero avere anche il garbo e la buona volontà di costituirsi nel termine. Praticamente, non lo fa nessuno, perchè o si mettono delle comminatorie per chi non si costituisce o se no continueranno tutti a non costituirsi. D'altra parte, voi capite che anche se cinque giorni prima si costituisce il convenuto, entro cinque giorni, per non mandare a vuoto la prima udienza, l'attore non ha certo il tempo di preparare la documentazione e la propria difesa; ed allora bisognerebbe aumentare quel termine, e così si comincerebbe a ragionare. Ma bisognerebbe però renderlo comminatorio, e comminatorio di che, comminatorio di decadenza? Badate che è grave pensare che, perchè uno non si costituisce prima della prima udienza, si possa contro di lui infierire in questa guisa. Tutto sommato, tant'è dire che il convenuto ha termine fino alla prima udienza per costituirsi.

Richiamandomi a precedenti mie pubblicazioni, vorrei che il legislatore, e la Commissione per prima, prendessero in esame alcuni casi che sono veramente scottanti. Mi riferisco così al problema della competenza a giudicare della convalida del sequestro e così pure

alla competenza ad autorizzarlo o a negarlo in pendenza del termine per l'appello.

A questo proposito c'è stato un caos di decisioni e la dottrina è disforme. Si è detto: «nessuno può concederlo, perchè non c'è l'organo competente». Il che potrebbe esser vero, ma è contro giustizia. Qualcuno ha detto: «È competente il presidente del tribunale che sarebbe competente per materia, per valore, per territorio» creando così ~~però~~ una anomalia perchè la causa di convalida verrebbe poi decisa necessariamente non unitariamente al merito, ma separatamente dal merito.

Altri ancora ha detto, e questa mi è apparsa la tesi più azzardata, che, se non sbaglio, è della Corte Suprema: la competenza è del giudice di appello. Ma come? Il giudice d'appello, che non è ancora investito della causa di appello, per cui non c'è ancora neanche l'appello pendente, può dare lui il provvedimento, solo perchè c'è il caso che l'appello intervenga? Ma questo non è un modo di ragionare, scusate, signori! Concludo: perchè il legislatore non dice, con due righe sole, «competente in questa determinata ipotesi è (io direi) il presidente del tribunale», ma comunque determini il giudice competente?

Un altro guaio, per esempio,, e mi fermo qui benchè ce ne sarebbero molti altri, è quello che proviene dall'art. 139 terzo capoverso del codice di procedura civile, là dove è imposto al portiere od al vicino di casa che riceve l'atto di firmarlo e di inviare la raccomandata. Orbene, avviene, che una comunicazione, per esempio, viene notificata al portiere. Il portiere non firma l'atto perchè è una comunicazione, e l'ufficiale giudiziario ritiene di non doverlo far firmare e non manda la raccomandata. Ma nel caso di cui mi occupai, si trattava di un giudizio di revocazione, per il quale un certo articoletto dice che il termine viene sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui si ha notizia, eccetera, eccetera. E che cosa è avvenuto? Che la parte che aveva diritto a coltivare il ricorso in Cassazione ai è vista eccepire l'intempestività del ricorso perchè proposto oltre il termine, ~~inquantochè~~ la comunicazione era stata notificata, ma la parte non ne aveva avuto notizia. Viene pertanto da chiedersi, ed è questo il punto: quella notifica è irregolare o è nulla? Perchè, se è irregolare succede quello che è successo, che quel disgraziato cliente ha perso il termine ed ha perso così la causa in Cassazione. Se invece è nulla, tutto è salvo.

Ora, qui so anch'io, come sapete tutti voi, che osterebbe alla di-

chiarazione di nullità un certo articolo 156, per cui i casi in cui il giudice può sancire la nullità devono essere tassativamente indicati. Ma, signori, la questione c'è e l'incertezza sulla sussistenza o meno della nullità va eliminata dal legislatore. Perché il codice non è un trabocchetto per coloro che lo possono interpretare in un modo o nell'altro, ma deve essere fatto in guisa che le parti e per esse i loro patroni possano applicarlo, comprendendo esattamente quello che dice alla semplice lettura,

Non deve essere difficile eliminare queste incertezze ed io esorto coloro che sono proposti a questo difficile e importantissimo compito di ripensare a questi come ad altri casi che altri potranno segnalare e avranno già segnalato prima di me.

E passo a dirvi il mio pensiero sui tre punti essenziali che sono stati considerati dalla Commissione Nazionale e di cui parla la relazione Paola-Davanzo.

*Primo*, un ritorno ad una specie del deposito preventivo dei documenti, ex art. 5 del procedimento del 1901, con la variante che qui il termine sarebbe di quindici giorni, e il deposito si potrebbe fare in qualunque momento della causa.

Secondo, una possibilità da parte del giudice istruttore, concessa a lui solo, di concedere rinvii alle parti e solo nei limiti dei termini, se non sbaglio, di quell'art. 184 che prevede gravi motivi per poterli concedere, diversamente niente.

Terzo, modifica dell'art. 178 del codice di procedura civile. E questo è il punto più importante, perché qui si capovolge un pochino tutto il sistema attuale, e si viene, non dico a snaturare, ma a scardinare un po' anche l'istituto del giudice istruttore. Sarà bene o sarà male, questo è un altro discorso.

Parto dal primo punto: personalmente, sono favorevole al ripristino di quella specie di deposito preventivo, perché a me pare che siano proprio le parti e i loro patroni a essere giudici dell'opportunità e della necessità dell'urgenza della trattazione della causa. Non si deve rimettere questa urgenza alla sapienza ed alla saggezza del giudice il quale vede la causa da un punto di vista ben diverso da quello che la vediamo noi e trascura il punto essenziale che è l'interesse delle parti che noi assistiamo e per le quali diamo la nostra opera. Che poi questo articolo si possa conciliare bene col codice processuale vigente, io non sono in grado di dirlo. Ho qualche dubbio, penso però che le modifiche apportate al codice attuale e proposte da questa Commissione possano salvare l'uno e l'al-

tro, mentre escluderei che si potesse applicare al codice, così come è ora.

Numero due: rinvii. Non vi nascondo che **non mi spiace** l'idea di non fare rinvii a vuoto e di non prestarsi a quei rinvii a catena che si usano fare davanti al giudice e che anch'io faccio tante volte per comodità mia. della mia professione e per **disbrigare** il lavoro, eccetera. Quei rinvii sono una **gran** bella comodità, ma sono qualche cosa che urta con quel senso superiore di giustizia al quale dobbiamo guardare tutti noi, avvocati e magistrati.

Però, **c'è un però** come in tutte le cose: limitando la possibilità di rinvio ad **un** solo rinvio, che il giudice possa dare soltanto per gravi motivi, quando questi gravi motivi non siano riconosciuti, cosa fa il giudice? **Nega** il rinvio. Ma ben sapete e voi me lo insegnate, che ci sono infiniti casi di gravi motivi per noi e per le **parti** per ottenere un rinvio che il giudice non può conoscere e non può riconoscere? Uno di questi è che ci potrebbero essere delle favorevolissime occasioni di transazione, che si sta per portare la causa a termine fuori **dall'ambito** giudiziario, tutti motivi gravi, ma il giudice tante volte non potrà o non **vorrà** vedere, **il che sarà** poi la stessa cosa.

Allora io dico: l'idea mi va, però bisogna cercare, non l'ho trovato, non ci ho pensato perchè non ho avuto **il tempo**, ma bisogna trovare possibilmente qualche cosa che temperi questa **rigorosità**, in maniera che si riesca ugualmente a conciliare queste diverse esigenze.

Terzo punto: art. 178. Oggi il giudice istruttore ammette tutti i mezzi di prova o li nega con ordinanza, che è reclamabile al collegio. Di più: il giudice istruttore ha facoltà di rimettere al collegio la causa per la decisione sui mezzi di prova. La proposta della vostra Commissione, **è** questa: il giudice istruttore può ammettere, se lo vuole, anche contro la **volontà** delle parti, l'interrogatorio formale e l'ispezione. Può anche ammettere gli altri mezzi istruttori, se le parti sono d'accordo. E poi cosa fa? Non fa altro.

Devo rilevare che intanto questo previsto accordo delle parti non mi piace molto. Si tratta di una questione di sfumatura. psicologica: i patroni **debbono** dire: io ci sto, giudice, che tu decida con ordinanza senza andare al collegio. Ma se uno dice: io non ci sto, voi avete ben capito quali dannose impressioni possono derivarne.

Ci si deve preoccupare di creare **quelcosa** che sia in grado di funzionare. E a questo proposito consentitemi di dire ancora una

volta che questo codice per essere applicato e bene applicato, ha bisogno di un numero di giudici adeguato che dovrebbe essere tre o quattro volte almeno quello che è adesso. Ma, signori, noi, nei tribunali nostri, piccoli, abbiamo dei giudici con duecento cause sulle spalle, che non hanno modo neppure di vedere i fascicoli. Ma se è vero che nei grandi Tribunali di Milano, Roma, Napoli, ne hanno fin cinquecento o seicento, ditemi voi se il giudice istruttore ha soltanto la possibilità di conoscere l'elenco delle cause con tutto **quell'altro** che ha da fare: l'istruttoria, le udienze penali, le udienze civili, la volontaria e tutto il resto. Ci vogliono indubbiamente le modifiche e le aggiunte e quelle che sono intervenute dopo la entrata in vigore del codice, in linea di massima rappresentano rimedi utili allo scopo di migliorare per quanto possibile il funzionamento della giustizia. Altre modifiche e aggiunte alle aggiunte e modifiche come quelle che qui stiamo discutendo, sono indubbiamente a fin di bene, e tutti noi lo desideriamo.

Ho fatto questa parentesi, perchè voi non mi accusiate di **incoerenza**. Ho sempre ritenuto che il codice attuale può rimanere se riusciamo ad applicarlo. Se la procedura civile può essere **un'arma** nostra per ottenere pronta giustizia, non per ottenerla a termine indilazionabile. E le modifiche e aggiunte attuali mi pare che, in parte, servano allo scopo.

Adesso però, resta il **quesito** di questo articolo 178 modificato. Io esprimo un mio parere personale che è questo: l'istituto del giudice istrutto e ha certamente dei difetti ed io sono stato uno di quelli che ha cercato di acclarare subito quali fossero. Però, dopo quindici anni di esperienza del codice di procedura attuale e dopo averne fatti circa altrettanti del codice del 1865, io debbo dire la verità, che un ritorno al codice del 1865 non lo dobbiamo fare davvero! (*applausi*).

Qui si tratta di vedere se la modifica apportata **all'art. 178** sia giusta..., ed io dico di no. Dico di no, perchè? Ma perchè, signori, dobbiamo dare al collegio questo bagaglio necessario, indispensabile **dell'ammissione** dei mezzi istruttori? L'esperienza professionale di tutti o di molti, la mia, piccolissima, mi dice questo: che, per lo meno, venticinque volte su ventisei, ventiquattro su venticinque, le parti o sono contente o si acquetano **dell'ordinanza** del Giudice istruttore. Il tempo che si guadagna è moltissimo. Io, per esempio, mi sono trovato in questa condizione: dalla novella del 1950 ad oggi due soli sono stati i reclami al collegio che ho proposto e debbo

dire, per la verità, per l'onestà mia, intendiamoci, che i due reclami sono stati accolti, uno, totalmente e l'altro per la gran parte. Il primo era davanti al tribunale di Piacenza, dove il presidente è stato messo in minoranza dal collegio ed ha riformato l'ordinanza, ammettendo dei mezzi di prova che avevo dedotto. Noi ci possiamo fidare del collegio in sede di reclamo. Qualcuno potrebbe dire: ma il giudice istruttore porterà la sua voce di dissenso e ciò può compromettere le sorti del reclamo. Un collega anziano della mia città, che fa parte di una Commissione ~~di~~ studio che era stata nominata dal nostro Ordine degli avvocati su questa materia, recentemente diceva: «Credo anzi», (e io sono del suo parere) «che sia meglio ~~»~~

E infatti in questo modo si richiama l'attenzione del collegio e, soprattutto, del presidente su quello che noi assumiamo essere un errore commesso dal giudice, che se, invece, il collegio ~~è~~ vergine alla causa e non la conosce, l'istruttore va davanti a lui, riferisce ed il più delle volte riesce a fare ammettere il suo punto di vista, senza adeguato controllo.

Con ciò, anche per far posto a tutti gli altri che saranno tanto più bravi e valorosi di me, termino.

E termino, non con una perorazione, che è **fuor** d'uso per i tempi e non è **consona** alla vostra saggezza, ma con un augurio, con un auspicio che queste modifiche, quali esse siano, e le varianti che si crederà di apportare ad esse, siano portate in porto nel minor tempo possibile, **in** modo da dare un'arma a noi per fare applicare la giustizia e la **possibilità** ai giudici di applicarla rettamente, giustamente, serenamente, nel minor tempo possibile! (applausi).

Avv. LEO ~~DE~~ **DE** ~~TER~~ **TER**NOIS (Milano):

Debbo esprimere, anzitutto, un voto di compiacimento ai **relatori**, colleghi Davanzo e Paola, sul progetto della Commissione **nominata**-a seguito del Congresso di Trieste.

Non posso, purtroppo, esprimere pari compiacimento sul progetto da essi **così** bene illustrato.

Il progetto della Commissione, a mio avviso, non fa altro che codificare l'attuale stato di cose. E vi illustro immediatamente il punto essenziale: con il nuovo articolo 184 si prevede che il giudice istruttore fissi un termine non inferiore a **20** giorni **all'attore** per le

nuove deduzioni e produzioni, e successivo eguale termine al convenuto ed agli eventuali intervenuti, salvo che, d'accordo, le parti stabiliscano un termine diverso o, concordemente, si dichiarino pronte alla precisazione delle conclusioni.

Con il successivo art. 184-*bis* si prevede che all'udienza in cui la causa ritorni davanti all'istruttore, questi, prima di ogni pronuncia, rimetterà in termini le parti che giustifichino non aver potuto, per **gravi** motivi, provvedere alle difese scritte od alla produzione documentale. Inoltre, ancora, il giudice deve fissare un ulteriore termine all'attore e successivo ulteriore termine al convenuto, per le rispettive produzioni, quando gliene sia fatta richiesta dall'attore che creda **necessaria** un'ulteriore replica al convenuto.

A questo punto, debbo rilevare che: o si ha il coraggio di sostenere fino in fondo le nostre aspirazioni, o & meglio non formularle nemmeno o sostenere il **contrario** di ciò che vogliamo. È spiacevole che le proposte di cui sopra partano da una **commissione** composta proprio da noi avvocati, in **quantochè**, mentre tutti noi ci siamo sempre **lagnati** dei professori che avevano teorizzata la pratica, quando ci è stato dato di dimostrare come l'avremmo codificata noi, ci siamo lasciati sfuggire l'occasione.

Il progetto della Commissione non dà altro che la possibilità di rinviare *sine die* la decisione delle cause; come avviene adesso; di più e non di meno. Si arriva persino, nel progetto, a prevedere che, dopo la presentazione delle comparse conclusionali, si possano anche fare delle nuove deduzioni e delle modificazioni.

Si peggiorerebbe il sistema... Vi parla un pratico e non un teorico; io sto commentando, non criticando; e lo faccio per richiamare la vostra attenzione; principalmente, l'attenzione dei componenti la Commissione che sono qui presenti, perchè possano eventualmente, domani, con la loro **autorità**, modificare le loro vedute.

Io spero che voi abbiate letto tutto il progetto della Commissione. Non mi **soffermo** sui particolari. Qui, noi non stiamo per risolvere il particolare della notifica della sentenza o della non notifica della sentenza. Questi **sono** emendamenti che potranno essere presi in esame dalla Commissione ministeriale o, in definitiva, dai compilatori della riforma. E, per questo, non c'è bisogno di riunirci a congresso, perchè ciascuno dei componenti la Commissione **potrà senz'altro** prospettare una quantità di casi, come quelli che hanno prospettato i colleghi che mi hanno preceduto, e che poi, d'altronde, possiamo trar-

re, purtroppo, da tutti i massimari di giurisprudenza che passano sotto i nostri occhi.

A questo riguardo, in ultimo, farò una proposta; proposta che vi sembrerà singolare, ma che, riflettendoci, non riterrete più tale. Io sto qui per cercare di risolvere, insieme con voi, un problema. Ho proposto un progetto di riforma che, presentato fin da due anni e mezzo fa circa, al primo Congresso dell'Associazione Forense Italiana di Milano, ha fatto strada. Ed ha fatto strada anche un'altra proposta: quella di un procedimento sommario in coesistenza col procedimento ordinario.

Sull'adozione di questi due procedimenti in coesistenza fra di loro si vedrà. Non posso stare qui a dilungarmi. Ma, indubbiamente, anche questo concetto comincia a diffondersi. L'ho trovato persino nella proposta di riforma prospettata dalla Commissione. Inoltre, c'è l'altro progetto della Cassazione denominato procedimento accelerato, di cui S.E. Eula ebbe la bontà di farmi tenere lo schema, e che però non mi sembra possa essere generalizzato.

Nel procedimento accelerato della Commissione (che dev'essere stato... talmente accelerato che non sono riuscito a comprenderne gran che) si dice che l'attore che intende far trattare immediatamente la causa deve avvertire l'altra parte che effettuerà il deposito quindici giorni prima. Ma quindici giorni prima di quando?

Tornando all'art. 184, il quale consente che le parti, di accordo, possano chiedere un rinvio anche superiore ai venti giorni, noi sappiamo questi accordi come avvengono: consultiamo l'agenda, e temendo nei venti giorni di non farcela a prepararci, chiediamo che i venti giorni siano spostati; il collega dice: se sposta l'avversario sposto anch'io, e quei quaranta giorni, che rappresentavano già circa un mese e mezzo diventano tre o quattro mesi. A questo punto cosa succede? Interviene il giudice istruttore il quale dice: adesso che vi siete accordati sui termini per il deposito, fissiamo l'udienza. Ne più nè meno di quanto avviene ora. Ed ora noi sappiamo bene cosa succede. Il giudice consulta a sua volta la sua agenda, e il rinvio di qualche altro mese non ce lo toglie nessuno.

Se si era fatta strada la formula dell'autonomia delle parti, essa è stata posta nel nulla dal progetto della Commissione.

A parte il fatto, che tornando davanti al giudice istruttore saremmo sempre costretti a fare gli amanuensi per redigere i famosi verbali, e a parte il fatto che, se è ben vero che si prevedono i « gravi motivi » è anche vero che di gravi motivi se ne incontrano anche nel-

l'attuale codice, e sappiamo come si va a finire; perchè la valutazione del grave motivo, è del tutto relativa.

Viceversa, penso che, l'autonomia delle parti sia stata, se avete avuto la possibilità di leggere la proposta di progetto da me presentata, assolutamente da essa rispettata.

Si tratta di questo: primo: — che la costituzione del convenuto avvenga mediante il deposito del fascicolo e della comparsa di risposta esclusivamente in cancelleria. Ricevuta la citazione, il convenuto, che sa in quale termine si deve costituire, **anzichè** aspettare l'udienza avanti al giudice istruttore, fa la sua brava comparsa e la deposita col fascicolo in cancelleria. Secondo: — che la comunicazione di ulteriori eventuali repliche e deduzioni avvenga esclusivamente in cancelleria mediante il deposito entro termini fissi.

(Voce: Con quale sanzione?).

... Che, in mancanza di replica, la fase in corso del processo si chiuda automaticamente, autorizzando per tale solo fatto la parte che vi ha interesse a chiedere al giudice istruttore di provvedere con ordinanza motivata: a) **sull'ammissione** dei mezzi istruttori o sulla maturità del processo per la remissione al collegio; b) su tutte quelle altre questioni riservategli dal codice vigente e dal progetto.

[Voce: Senza prima udienza?).

... **Senza** prima udienza.

Terzo: — effettuatosi lo scambio delle difese, la parte che non voglia **più** rispondere chiederà al giudice istruttore di provvedere sulla causa. Questo consente di poter superare **quell'inconveniente** cui aveva accennato il collega che mi ha preceduto. Se nel frattempo si verifica la possibilità di transazione non si presenterà l'istanza, a seguito della quale soltanto il giudice istruttore **può** provvedere; se la transazione va a monte, la parte che **più** vi ha interesse la **presenterà**.

Quarto: — dichiarata la causa matura per la decisione **o** **espletati** i mezzi istruttori, la parte **più** diligente **preciserà** le proprie conclusioni mediante atto da notificarsi alle altre.

Il progetto prevede, per ultimo anche l'abolizione dell'udienza collegiale; trascorsi i termini entro i quali le parti avrebbero dovuto presentare le loro conclusioni e le eventuali repliche, il cancelliere rimetterà il fascicolo al collegio, come avviene ora per la remissione

al cosiddetto collegino. Qualora, invece, una delle parti voglia discutere, farà un'istanza al presidente e questi **firmerà** la discussione orale esclusivamente per quella causa.

Ho finito e leggo la mozione.

« Il IV Congresso Giuridico Forense

*esprime il voto*

che la riforma del codice di procedura civile stabilisca:

1) che la costituzione del convenuto avvenga mediante il deposito del fascicolo e della comparsa di risposta esclusivamente in cancelleria.

2) che anche la comunicazione delle eventuali ulteriori repliche, produzioni e conclusioni, avvenga mediante deposito in cancelleria entro rispettivi termini fissati dal Codice.

3) che in mancanza di replica, la **fase** in corso del processo si chiuda automaticamente, autorizzando per tale solo fatto la parte che vi ha interesse a chiedere al G.I. di provvedere, con ordinanza motivata, sull'ammissione dei mezzi istruttori o sulla maturità del processo per la rimessione al collegio, e su tutte quelle altre questioni riservategli dal codice vigente e dal progetto.

4) che dichiarata la causa matura per la decisione o espletati i mezzi istruttori, la parte che ha **più** interesse, precisi le proprie conclusioni, mediante atto da notificarsi alle altre.

5) la soppressione delle udienze collegiali, salvo che una delle parti voglia illustrare oralmente la causa davanti al collegio».

A questo punto, per gli emendamenti, e **cioè** per le modifiche secondarie che possono sempre apparire utili in prosieguo di tempo durante la vita di un codice (è una proposizione un po' singolare, prendetela per quella che è): aggiungerei :

*auspica*

« l'istituzione di una commissione **ministeriale** permanente per il perfezionamento periodico dei codici » (*rumori*).

(Avv. **MAGRONE**: Per la certezza del diritto...).

... Proprio per la certezza del diritto, avv. **Magrone**, molto bene! (*applausi*).

Avv. FRANCESCO MARTINEZ (L'Aquila):

Signori Colleghi: — Avrei rinunciato ben volentieri a questo intervento, se non avessi avuto mandato espresso dal mio Consiglio dell'Ordine di esporre alcune brevi considerazioni pratiche su due argomenti.

Noi abbiamo esaminato attentamente sia le relazioni che il progetto inviatoci; ma abbiamo concluso che, mentre le relazioni persuadono perfettamente in tutti i rilievi, non così è per il progetto, che, a nostro parere, potrebbe finire con aggravare notevolmente gli inconvenienti che tutti conosciamo.

Io personalmente ho condotto indagini in Tribunali di tre diverse categorie:

a) a Roma, e nelle altre grandi Città, ogni giudice ha 200 e più cause...

(Voce: Anche 700!).

...e allora, nella mattina, dopo un confuso vociferare su argomenti i più vari, finalmente ecco che giungono il giudice e il cancelliere... (rumori).

..un momento, il giudice effettivamente non c'è quasi mai! Dunque, arriva il cancelliere, con una montagna di carte... Diventa un parapiglia: ognuno cerca di afferrare il fascicolo che gli interessa; si tratta di scrivere... non c'è il tavolo, non c'è la sedia, tante volte non c'è neppure la penna; ed allora si va fuori col fascicolo dell'ufficio e si scrive il verbale su uno sgabello qualsiasi. Qualche volta (e forse non tanto di rado) l'intero fascicolo, o qualche parte di esso, va perduto.

Ora, guardiamo ai Tribunali in città sedi di Corte d'Appello, ma di minore importanza. LA avviene quest'altro fatto, per rilevante numero di affari e deficienza di personale. Il giudice è quasi sempre puntuale; il cancelliere c'è; ma non sempre (o quasi mai) gli avvocati vanno di buon mattino; ed allora trascorre un'ora, o un'ora e mezzo in cui non si fa nulla. Poi avviene l'affollamento; ed allora il giudice non può più attendere a tutti i processi, che spesso non conosce, o che non ha potuto studiare perchè occupato in altre incombenze, mentre dovrebbe contemporaneamente raccogliere una prova testimoniale o un interrogatorio, presiedere ad uno scioglimento di comunione, seguire un rendiconto, risolvere contrasti tra avvocati, e cercare di

impedire rinvii superflui. Il risultato è che si conclude pochissimo, e che il numero dei processi aumenta per i molti **differimenti**.

Infine vi è la terza categoria dei piccoli Tribunali con una sola Sezione. Lì le cose si svolgono con maggior ordine; perchè generalmente i G.I. si sono imposti sugli avvocati. Ma le cause si chiamano una dopo l'altra, nella stanza riservata del giudice; e, poichè occorre tempo ad illustrare le questioni ed a **scrivere** i verbali, tutti gli altri rimangono ore ed ore nei corridoi a leggere giornali, in attesa di **essere** chiamati.

Noi dunque pensiamo che tutti tali inconvenienti derivino principalmente da tre cause: inidoneità di ambiente; scarsenza di magistrati; principio della **oralità** nella trattazione della causa.

Trovandoci **perciò** noi avvocati nella **impossibilità** assoluta di agire sulle prime due cause, non ci resta che far proposte in riferimento alla terza.

Il progetto tenta appunto questo con la modifica dell'art. 180; ma l'aggiunta che si propone al primo comma « La trattazione della causa davanti al G.I. è orale **o scritta a norma degli articoli seguenti** », con la soppressione del periodo finale del comma, non sembra che raggiunga lo scopo. **Difatti**, se si vuol dire che l'alternativa è in funzione dell'**autorizzazione** che deve dare lo stesso giudice per la presentazione di memorie scritte, la modifica diventa perfettamente inutile. Mentre, se si trattasse di scegliere il sistema di trattazione della causa, la disposizione darebbe luogo a serie preoccupazioni sulla **possibilità** di raggiungere un accordo.

Meglio a nostro avviso sarebbe di rinunciare al principio della oralità della trattazione, che ha dato pessimi risultati; e far sì che **invece** gli avvocati riprendano essi in mano il processo, per conferirgli l'impulso conveniente agli interessi delle parti.

Ed allora nell'udienza in cui si compare davanti al G.I., ovvero anche prima in cancelleria, ogni richiesta di mezzi istruttori o di altri provvedimenti **verrebbe** presentata in foglio scritto: e nella chiamata delle cause **sarà** così possibile annotare soltanto o la data di rinvio (se non vi sono richieste), o la riserva del provvedimento, che **dovrà** in ogni caso essere pronunciato nei cinque giorni successivi. **La** stessa chiusura dell'**istruttoria** verrebbe pronunciata con ordinanza, sull'accordo delle parti, o con richiesta di alcune di esse: e, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti avranno tutte un certo margine di tempo (termine perentorio), che potrebbe essere di dieci giorni

per depositare in cancelleria le conclusioni definitive, che saranno poi sviluppate in comparsa.

Naturalmente si tratta solo di un contributo di idee, per risolvere l'affannosa questione della citazione del processo civile, idee che potranno essere vagliate dalla nostra Commissione.

L'altro argomento riguarda il ricorso per **cassazione**.

È opportunissima la proposta di abolire il deposito per multa in tutti i casi in cui è attualmente prescritto, e così sopprimere anche l'art. 364 del vigente codice: ma occorrerebbe altresì modificare il sistema di discussione della causa.

Non si comprende, **invero**, perchè, mentre nelle materie che si trattano in camera di consiglio, la **requisitoria** del procuratore generale debba esser fatta per iscritto, e comunicata 20 giorni prima, **nell'udienza** di discussione al procuratore generale sia riservata la parola per ultimo, **sicchè** ricorrente e resistente debbano discutere la causa, senza conoscerne il pensiero. Anche qui sarebbe più utile che il procuratore generale esponesse per primo le sue conclusioni **sull'accoglimento o il rigetto** del ricorso: dopodichè le parti potranno più utilmente affrontare la discussione (**applausi**).

Avv. MARIO PEPE (Napoli):

Solamente per una ragione di coerenza devo intervenire e in questa discussione, per richiamare l'attenzione dei **relatori** del nostro codice processuale, **perchè** spira un vento di fronda abbastanza forte, per quanto riguarda la proposta di legge del senatore Trabucchi.

Nella relazione presentata abbiamo rilevato la proposta fatta per risolvere il problema della citazione della pubblica amministrazione dal senatore Trabucchi. Abbiamo appreso dalla relazione fatta nella III Sezione: « Guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione » che la riforma Trabucchi non è gradita alla pubblica amministrazione; vi sono stati altri progetti di riforma, **è** un problema che non **verrà** affrontato celermente. Ritengo sia un problema da affrontare in sede di procedura civile; la **vocati-*in ius*** della pubblica amministrazione è un problema che riguarda il processo civile e da risolversi col codice di procedura civile.

Quindi sussiste necessità, in sede di riesame delle proposte, per i **relatori**, di riguardare questo punto.

Per quanto riguarda la relazione **dell'avvocato Derternois**, mi so-

no soffermato su una affermazione che ritengo necessariamente da rilevare. Dice: « se l'attore o il convenuto, è una persona giuridica una associazione non riconosciuta, un comitato, la citazione può contenere solo la denominazione ».

Io ritengo che un comitato non riconosciuto deve essere personificato dagli individui che lo compongono; questo può valere per le associazioni riconosciute o per le amministrazioni pubbliche. A questo proposito sarebbe anche opportuno fare partire un richiamo dal Ministro dell'Industria e Commercio per una difesa del principio: che le ditte commerciali debbano avere la loro carta di identità; perchè vi sono associazioni che mettono solo « ditta », senza nessun richiamo all'effettiva esistenza dell'atto di costituzione, o senza richiamare la iscrizione alla Camera di Commercio; vi è una precisa disposizione che impone l'osservanza di questo carattere di correttezza in tutti gli atti della società.

Sarebbe opportuno fare partire un richiamo da parte della nostra assemblea al Ministro dell'Industria perchè sorvegli quanto avviene e provveda.

Voglio anche segnalare all'assemblea un altro inconveniente. Nei grandi centri si assiste ad un fenomeno davvero antipatico. In camera di consiglio il collegio non è composto dai tre magistrati del Tribunale. Intervengono nelle discussioni i giudici che fanno parte della Sezione, ma che non fanno parte del collegio giudicante. Il collegio giudicante dovrebbe essere composto dal presidente, dal giudice anziano e dal relatore. So, per esperienza, che le decisioni non spettano invece a questi tre magistrati. In ogni Sezione vi è sempre qualche magistrato, che non è quello anziano, che interviene nelle discussioni relative alla causa senza far parte del collegio.

Infine posso attestare che non vi è l'eccesso di confusione denunciato da alcuni colleghi; forse dipende dall'organizzazione dei capi dei singoli uffici. Noi a Napoli abbiamo ottenuto che effettivamente ogni giudice abbia il suo gabinetto e il suo tavolo di lavoro. Quindi quando si dice che si è nell'impossibilità di funzionamento, perchè non vi è possibilità di locali, mi sembra sia una affermazione non molto esatta...

(Voce: Io sono napoletano, non è esatto!) (*interruzioni*).

... A proposito delle modifiche che sono state suggerite dalla Commissione (! l'ultimo richiamo) ritengo inutile il reclamo al collegio

circa il provvedimento cautelare, dopo che questo sia stato emesso con ordinanza e non con decreto... Allunga un po' troppo questo processo, di cui si lamenta l'eccessiva lunghezza. Ritengo opportuno segnalare la **necessità** che anche i provvedimenti *ex* articolo 700 siano soggetti al vaglio **dell'autorità** superiore, e che possono avere il vaglio del magistrato superiore, quei provvedimenti che vengono emessi con decreto e non con ordinanza (*applausi*).

AVV. GIOVANNA PRATILLI (Venezia):

Dico subito che l'opinione dei colleghi veneziani e mia **è** questa: lasciamo stare le polemiche sul giudice istruttore. Il punto di partenza è la **mozione** che è stata votata a Trieste, abbastanza felice compromesso fra i sostenitori di due opposte correnti: cercare di modificare il codice attuale nel senso che la **pratica** ha dimostrato opportuno **non** toccando la linea essenziale architettonica del codice stesso.

In sostanza, gli avvocati di Venezia sono d'accordo che la Commissione abbia operato una riforma cauta, ma anche, speriamo, sufficiente. E la cautela nella riforma, secondo noi, **è** utile, non solo, ma anche, necessaria e da salutare con approvazione, **perchè** non era facile operare modifiche, le quali non turbassero l'architettura del codice.

Su determinate modifiche di **talune** norme che non sono tali da permetterci il patrocinio come vorremmo che fosse, non forse per ragioni tecniche, **non** per difetto del codice, ma per tutte le circostanze che conosciamo, siamo d'accordo; modificare in modo da sconvolgere l'ordinamento del nostro codice, il quale è degno non solo del massimo rispetto, ma anche della massima ammirazione, non soltanto dei giuristi italiani, ma anche e soprattutto dei **processualisti** di tutto il mondo, sarebbe molto **più** grave.

Io non dico che non ci siano ancora dei rilievi da fare. Per esempio, sul primo libro del codice (accenno rapidissimamente, **per-** chi? non voglio andar fuori dai limiti prefissi e poi **perchè** sarebbe senza dubbio impari alle mie capacità di svolgere, come si deve, un progetto di riforma di questo genere), sul primo libro, di cui si proposero due riforme di poca importanza, non siamo **dell'opinione** che l'interrogatorio non formale debba essere del tutto soppresso o venire ammesso soltanto quando **c'è** l'accordo delle parti, **perchè** è

probabile che l'accordo sia difficile e perchè qualche volta è utile avvicinare il giudice alla parte, e proprio con un clinlogo non formale: il giudice così può formarsi una convinzione psicologica soggettiva, che può essere utile per introdurlo alla buona decisione della causa.

E, direi, approviamo la proposta che il cancelliere in udienza venga sostituito da un dattilografo, perchè, in fondo, adesso, il cancelliere più che il dattilografo non fa. Sarebbe anche bene che fossero introdotti una volta o l'altra dei registratori o altri mezzi meccanici che porterebbero degli indubbi vantaggi, e per evitare al giudice di fare il traduttore delle testimonianze — traduttore che è spesso travisatore — e per dare a chi ascolta l'impressione della testimonianza viva, perchè anche il tono con cui si parla vuol dire qualcosa nella testimonianza.

Sul secondo libro del codice, approviamo assolutamente la proposta per il deposito dei documenti; dirò anche di ~~più~~ è stato già attuato da qualcuno, senza aspettare la legge, ma costretto dalle necessita del patrocinio, il sistema della costituzione mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario della comparsa di risposta, subito dopo ricevuta la citazione: questo serve ad impedire che la controparte venga in udienza a chiedere il termine per esaminare la risposta, termine che il giudice istruttore di solito concede immediatamente.

Benissimo introdurre tutti i mezzi che servono a non rendere vana la prima udienza; il giudice deve essere obbligato a seguire la causa: non si deve lasciare facoltà al giudice di concedere dei rinvii quando l'istruttoria è matura. Se una parte domanda il rinvio ed il rinvio non è necessario o non è opportuno, il giudice deve essere obbligato a non concederlo. Attualmente, noi sappiamo benissimo che tutti i giudici, appena una parte domanda il rinvio, invitano l'altra parte a quella famosa cortesia verso il collega che, se non viene usata, determina press'a poco un'accusa di mancanza di gentilezza, senza distinguere l'obbligo di cortesia con il dovere verso la parte. Quindi, benissimo che si riducano le istruttorie a vuoto; bene il deposito dei documenti e approviamo tutti quei mezzi che servono allo scopo di far procedere la decisione sul merito senza intoppi. E pure accogliamo la eliminazione della precisazione delle conclusioni quando non ce ne sia bisogno; ed anche le modifiche per le quali sia sempre il giudice istruttore ad ammettere la prova, anche in appello.

Infine, sono da approvarsi le proposte per il procedimento di

cassazione, soprattutto quella che riguarda l'obbligo del pubblico ministero di comunicare le sue conclusioni e motivazioni venti giorni prima dell'udienza; è assurdo arrivare all'udienza di discussione senza sapere che cosa il pubblico ministero pensi.

Buona è pure la proposta di poter ammettere, in sede di rinvio, anche una istruttoria più ampia, che possa completare le istruttorie deficienti in sede di appello.

Ho fatto brevissimi accenni a quelle che sono le riforme desiderabili ed approvabili, perchè rispondono tutte al criterio di costringere il giudice istruttore a seguire la causa, e ad emettere le sue decisioni, o ad ammettere l'istruttoria, non appena gli elementi forniti dalle parti lo consentano, in modo da evitare le attuali lungaggini (*applausi*).

Avv. CARLO CALEFFI (Bologna) (*applausi*):

Normalmente si applaude quando si rinuncia alla parola; comunque, questo applauso lo accolgo come prova della vostra amicizia. Grazie.

Sarò brevissimo — e non per ottenere un altro applauso —. Farò solo due osservazioni sul progetto e si intende che, al di fuori di quelle due osservazioni, tutto il resto è approvato o approvabile, secondo il mio modesto parere.

Io avrei sentito con piacere affrontare e discutere il tema dell'art. 178, cioè di quel reclamo al collegio che viene oggi eliminato, come proposto, ma che rimane per alcune ordinanze del giudice istruttore non relative all'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. È un problema che mi sembra grave, quello cioè della partecipazione al collegio del giudice del quale si critica l'operato. Credo sia una delle poche volte che il nostro codice ammette che il giudice, che è quasi imputato, perchè gli si dice di aver pronunciato un'ordinanza erronea, partecipi, e partecipi necessariamente con una influenza decisiva, alla decisione del reclamo.

Mi compiaccio con l'avvocato Tedeschi, che ha avuto quei due casi nei quali il collegio ha messo in minoranza il giudice istruttore. Io confesso che questa fortuna non mi è mai capitata, tanto che ho rinunciato a questo rimedio. Credo che questo problema vada risolto. Il collegio dovrebbe vedere la causa attraverso le carte processuali, vedere quello che abbiamo detto, senza avere il timore

di dare un dispiacere al giudice **relatore** presente, il quale, naturalmente, perora la sua ordinanza e chiede necessariamente **la** sua approvazione.

Per la seconda osservazione: ho visto la proposta, proposta onesta, ispirata a degli scopi certamente elevati e pratici, di modifica del sistema di discussione, di trattazione della causa davanti al giudice istruttore, attraverso due norme generali: l'art. 184 e 184-bis, che stabiliscono dei termini per la presentazione di deduzioni, termini per la risposta, **facoltà** di concessione di nuovi termini per le nuove deduzioni e nuova risposta e deferiscono al giudice istruttore la **facoltà** di negare, a colui che non abbia risposto, il diritto **di** parlare ancora salvo che la sua mancata risposta sia dovuta a « gravi motivi ».

Il travaglio attraverso il quale è nata quella che chiamano con quel brutto aggettivo, la « Novella » (sembra il titolo di **un'opera** di Leonardo da Vinci), è stato quello di dare **il** possesso e la direzione della causa alle parti, diminuendo, non togliendo, ma diminuendo quello che era e poteva essere lo strapotere del giudice istruttore, ed è stato quello di evitare le preclusioni. Ora temo che, attraverso questi articoli, si arrivi proprio di nuovo alle **preclusioni** ed allo strapotere del giudice istruttore, perchè se, ad esempio, uno di noi (taccio un caso che può capitare a me, ma anche ad altri) si dimentica **di** andare a ritirare in cancelleria le deduzioni **dell'avversario**, se gli sfugge il termine per rispondere a queste deduzioni, oppure non ha il tempo necessario per farlo, perchè non le ha trovate in tempo, il giudice istruttore può ritenere che non vi siano a gravi motivi»; la dimenticanza non è un grave motivo, quindi si è completamente silurati, non si può **più** parlare.

Ora, questo è giusto? E vi domando: è necessario? Cioè, il nostro codice è proprio fatto in modo che, quando **una** parte voglia la decisione della causa, non la possa ottenere? Io ritengo di no, perchè vi è un certo articolo 180-bis delle norme di attuazione (di quelle nonne che **sono** poi norme di Codice processuale, dimenticate da chi ha fatto il Codice ed aggiunte come *post scriptum* ad una lettera di affari), articolo che permette al giudice istruttore di rinviare la causa al collegio alla stessa prima udienza di comparizione. Ma se gli avvocati hanno fretta, ne approfittino! Non ho mai visto nessuno che ne abbia approfittato. Dobbiamo avere il coraggio di recitare il mea *culpa*, quando abbiamo noi la **responsabilità** o la **corresponsabilità** della lungaggine delle cause.

Vi è un articolo, il 187 del Codice di Procedura Civile, che dice che il giudice, 'quando ritiene matura la causa, rimette le parti avanti il collegio; dice che il giudice può concedere termine alle parti.

Ora, noi abbiamo una legge elastica nella sua struttura, che consente alle parti di invocare l'art. 81 delle norme di attuazione, che dice che i rinvii non possono essere più lunghi di quindici giorni. Occorre avere il coraggio di dire al giudice che non può rimandarci al gennaio — ipotesi — del 1959, la causa che si deve discutere nell'ottobre del 1958. Se non abbiamo questo coraggio, è inutile che stiamo qui a discutere di riforme processuali.

Io ho finito. Ringrazio gli amici e colleghi per questa loro fatica, che speriamo fattiva e proficua (*applausi*).

**AVV. LUIGI BARBARESCHI (Milano):**

Illustri maestri, cari colleghi, poichè il mio intervento, per il punto di dettaglio che mi sono prefisso di trattare, avrà contenuto critico, voglio premettere che nel complesso ritengo che la fatica compiuta dalla Commissione nominata a Trieste meriti, non solo un plauso formale, ma una approvazione sostanziale. E questo lo dico con tutta sincerità, anche se con una piccola punta di rammarico, in quanto io ho, teoricamente, le mie idee, che non vengo a spiegarvi, perchè sarebbe un discorso forse privo di interesse, ma riconosco che la Commissione ha attuato quei concetti, che sono stati suggeriti dalla pratica, e si è attenuta coerentemente ad essi, senza naturalmente rinunciare a quei progressi che effettivamente si sono compiuti con la promulgazione del nuovo codice di procedura civile.

Mi sono prefisso di trattare un punto, su cui qualcuno ha già interloquuto, cioè il deposito facoltativo dei documenti. Il collega Dertenais ha detto che si tratterebbe di un premio di consolazione dato ai nostalgici del rito sommario. Io credo che la Commissione si sia determinata in base a considerazioni soltanto giuridiche; e veramente abbia voluto proporre un mezzo per accelerare il processo; ma credo che vi sia da chiarire qualche malinteso.

E poichè la Commissione, per giustificare quella innovazione, che è poi un ritorno all'antico, ha ricordato espressamente — starei per dire che ha chiamato in garanzia l'art. 5 della legge 1901 sul procedimento sommario, penso che si farà bene, in rapidissima sin-

tesi, a ricordare a noi stessi che cosa fosse il deposito dei documenti nel quadro di quel procedimento. Ordinariamente l'attore, nello stendere la citazione, aveva il solo onere di scrivere lo stretto necessario per individuare ragione. Il convenuto poi non doveva fare nemmeno questa piccola fatica, perchè non c'era la comparsa di risposta, e la costituzione si faceva all'udienza con la semplice esibizione del mandato. Così avveniva che a quell'udienza, la quale, secondo l'intenzione dei legislatori del 1901, doveva essere il punto focale in cui si concentrava tutta la trattazione della causa, in verità comparivano, nella maggior parte dei casi, due procuratori ciascuno dei quali non conosceva niente della difesa dell'avversario, e non aveva nessuna voglia, per il momento di far conoscere la propria. E così i due procuratori non avevano altro da fare che dire, o gridare insieme, nel clamore di una udienza affollata: « Si rinvia », e poi tornare a casa, per ricomparire all'udienza successiva, e spesso a molte udienze successive, per fare esattamente la stessa cosa.

In questo sistema si inseriva il deposito dei documenti ex art. 5. Se mi permettete di adoperare il linguaggio di una nota trasmissione televisiva, vorrei dire questo: che, mentre quando nessuna delle parti aveva fatto il deposito, ciascun procuratore poteva andare all'udienza per dire semplicemente: « Passo », nel momento in cui una delle parti notificava l'avviso di deposito, essa diceva all'avversario: « Vedo », cioè: « Ti presento le mie difese, tu presentami le tue, e cominciamo finalmente a trattare la causa, ad avviarla verso la decisione o verso l'ammissione dei mezzi istruttori ».

Ora, sussiste una necessità di questo genere nel procedimento attuale? Io devo partire dal presupposto che la citazione e la comparsa di risposta si redigano osservando puntualmente le norme del codice. Se dovessimo ammettere la legittimità di una prassi diversa, non avremmo nessuna garanzia di vedere attuate neppure quelle nuove disposizioni, che ora stiamo studiando, esaminando e proponendo. Ma, se la citazione si fa secondo le norme del codice, il convenuto che la riceve si trova nella stessa condizione in cui si trovava, nel rito sommario, un convenuto che ricevesse la citazione col contemporaneo avviso del deposito dei documenti; questi poi effettivamente si depositano insieme col fascicolo, e con la nota di iscrizione a ruolo, dieci giorni prima della notifica della citazione, e quindi venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ossia con

un termine ancora più largo dei quindici giorni previsti nel progetto.

E se poi si vogliono produrre altri documenti nel corso di causa, come si fa? O si comunicano all'udienza, o si depositano in cancelleria e si notifica all'avversario un avviso. Questo non è scritto nel codice, ma in una delle disposizioni di attuazione, precisamente all'art. 87.

Ed allora in definitiva io temo che, da una parte, si sia introdotto come innovazione qualcosa che nel codice esiste già; dall'altra, si sia compiuto qualcosa in cui io vedo un pericolo, pensando a quello che potrà avvenire nella pratica; e questa è la ragione per cui io ritengo che non sia stato inutile soffermarci su questo che non è un particolare di grande importanza, ma è sempre un punto sensibile e delicato del meccanismo processuale. Se noi dichiariamo e mettiamo in iscritto che il deposito dei documenti è facoltativo, e che quindi non è affatto necessario elencare i documenti in citazione, non è necessario depositarli all'atto della costituzione delle parti, praticamente più nessuno lo farà; ed allora, invece di avere raggiunto lo scopo dichiarato nella relazione, di accelerare il processo, si raggiunge lo scopo di far rientrare dalla finestra il sistema dei rinvii a vuoto, che era un difetto del defunto rito sommario.

S'intende che, in tesi generale, se si vuole predisporre un dispositivo rallentatore, a cui faccia da contrappeso un correlativo dispositivo acceleratore, la cosa non è in se stessa un male. Il prof. Redenti, nei Profili pratici di Diritto Processuale Civile ha scritto, con la sua autorità, e con la sua signorile arguzia, che il processo civile non deve essere una macchina che, una volta messa in moto, non si fermi più. Ma nel predisporre i vari congegni dobbiamo renderci esatto conto di quello che sarà il loro funzionamento effettivo. Se noi riuscissimo (badate: « Chi è senza peccato scagli la prima pietra », e non la potrei scagliare nemmeno io), se riuscissimo veramente ad evitare, o almeno a ridurre al minimo i rinvii semplicemente di comodo, avremmo trovato un modo per fare andare avanti meglio la macchina processuale, anche senza bisogno della solennità di voti di congressi, e della introduzione di nuove riforme, che, tra l'altro lasciano sempre un po' perplessi, in quanto, da un lato, non è opportuno cambiare radicalmente la procedura ad ogni momento, e poi perchè, come è stato detto questa mattina, molto autorevolmente, alla chiusura dei lavori della terza Sezione,

se vogliamo riforme troppo grandi, finiremo col non avere nè le grandi nè le piccole.

Ora vorrei, se non vi ho eccessivamente tediato, accennare ad un altro tema: l'interrogatorio libero. Ne ha già parlato la collega Prattilli, ed io sono d'accordo con lei.

Dice la relazione che l'interrogatorio libero dovrebbe essere ammesso solo sull'accordo delle parti. In sostanza, quello che non si vuole mi pare sia l'interrogatorio deferito d'ufficio, perchè si teme che con esso entri nel processo civile un principio inquisitorio. Ma riterrei che si possa ammettere l'interrogatorio libero, anche su istanza della sola parte che chiede di essere interrogata (s'intende che la istanza sarà proposta dal procuratore). Non vedo il motivo per impedire alla parte che lo desidera di utilizzare quell'unico mezzo che il procedimento attuale dà per avvicinare le parti al giudice, e quindi attuare il postulato dell'immediatezza.

Ho finito, e vi prego di scusarmi se ho contribuito soltanto a tedarvi (applausi).

Avv. GIORGIO MENONI (Parma):

Il mio non è un intervento ma è soltanto una raccomandazione che, a nome del Consiglio dell'Ordine che rappresento, rivolgo ai relatori perchè, ove lo credano, ne tengano conto in aggiunta alla relazioni.

Devo dire che l'Ordine da me rappresentato, conformemente a quello di Venezia, è completamente d'accordo con la strada scelta dai relatori e cioè: non cercare di rifare tutto ex *novò* rinunciando a quegli indubbi vantaggi, sia dal lato scientifico che dal lato pratico che la nuova legislazione ci ha portato, ma soltanto cercare, sulla scorta di quello che è stato l'avviso del precedente congresso di Trieste di ovviare a quelli che via via si sono manifestati come gli inconvenienti più gravi e cioè: l'eccessivo potere dato al giudice istruttore e la non sufficiente garanzia della collegialità dei giudici troppe volte ridotta ad una mera larva.

Quindi, su quelle che sono le linee generali seguite dalla relazione il mio Consiglio dell'Ordine è d'accordo.

Ritiene peraltro che anche qualche modesta osservazione di dettaglio possa portare un contributo concreto al raggiungimento di quella perfezione della nostra legislazione processuale che tutti cer-

chiamo ed auspichiamo, ed è per questo che farò alcune brevi raccomandazioni riguardanti: a) l'impugnativa dei provvedimenti di urgenza; b) il giudizio di divisione; c) l'art. 409 del codice di procedura civile; d) la competenza per valore dei pretori.

Comincio con l'impugnativa dei provvedimenti di urgenza *ne* art. 700. Voi ben sapete come, dopo qualche incertezza, la teoria prevalente si sia orientata nel senso di non ammettere nessuna possibilità di modificazione di tali provvedimenti nemmeno da parte dello stesso magistrato che li ha emessi e nessuna possibilità di revoca se non in sede di sentenza definitiva. È recente in tal senso un arresto della Suprema Corte regolatrice che viene così a distinguere nettamente la disciplina dei provvedimenti *ex* art. 700 da quelli dei provvedimenti cautelari in genere.

In pratica *ciò* dà luogo ad inconvenienti dato che se per molti giudici l'art. 700 è come se praticamente non fosse scritto e si rifiutano costantemente di applicarlo, ve ne sono di quelli invece che lo applicano con, grande larghezza anche in quei casi in cui il legislatore non lo ha previsto.

Mi permetto *all'uopo* di ricordare un caso pratico. Dopo lungo giudizio viene proclamata l'inesistenza di un diritto di passaggio *abusivamente* esercitato con sentenza passata in giudicato. La parte vittoriosa, quando sicura del giudizio inizia sul terreno contestato una costruzione, si vede notificare un decreto del pretore che inaudita altera parte aveva concesso allo stesso soccombente nel primo giudizio il passaggio in via d'urgenza dando per giunta sei mesi di tempo per riassumere l'istanza di merito! Il ritenere quindi in ogni caso una *inammissibilità* del reclamo, mi sembra pericoloso ed eccessivo, e la impugnativa dovrebbe essere data almeno quando il giudice emetta il provvedimento fuori dai limiti consentiti dalla legge.

Sul secondo punto (giudizio di divisione) si ravvisa la *necessità* di *riesaminare* le *norme* del procedimento che, *così* come è regolato attualmente, *dà* luogo a moltissime *perplexità*.

Nonostante la irreprensibile dimostrazione di Redenti che la sentenza che ordina la divisione chiude la fase *sull'« an sit dividendum »* perchè la seconda fase riguarda unicamente il *« quomodo dividendum »*, la Cassazione persiste nel ritenere l'*unicità* del giudizio ed il carattere di parziale della sentenza che ordina la divisione. Se è vero che gli inconvenienti *più* gravi in proposito sono scomparsi con la possibilità di impugnare anche la sentenza parziale, resta la *anoma-*

lia di un procedimento che potrebbe chiudersi senza la sentenza definitiva con tutti gli inconvenienti che non è il caso di illustrare.

Sul terzo punto non vorrei sconfinare nell'ambito che era riservato alla terza Sezione in cui si è parlato della difesa dei diritti del cittadino di fronte alla P.A. Voi conoscete il conflitto che si è creato fra le Sezioni Unite della Cassazione e l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in merito alla asserita sopravvivenza della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare sui rapporti tra i così detti «enti pubblici economici» ed i loro dipendenti. Il Consiglio di Stato persiste, a nostro avviso giustamente, a ribellarsi all'insegnamento della Cassazione e nemmeno i recenti contatti tra i membri dei due Supremi Consessi al convegno degli studiosi di diritto amministrativo hanno dato alcun risultato pratico. A nostro avviso la tesi della Cassazione, anche se apparentemente diretta a meglio tutelare i diritti soggettivi del dipendente, in realtà finisce per metterlo in una condizione peggiore lasciando necessariamente all'infuori di ogni protezione, tutta la così detta sfera degli interessi legittimi.

Di qui la necessità di modificare il testo dell'attuale art. 409 c.p.c. che ha perduto ogni senso dopo l'abolizione dell'ordinamento corporativo in modo da precisare che le questioni relative ai rapporti di dipendenza dagli Enti economici spettano al giudice amministrativo.

L'ultima raccomandazione ha carattere negativo.

Ho letto in qualche relazione, non ricordo bene se in quella ufficiale, che si auspica un ulteriore allargamento della competenza dei pretori e dei conciliatori in rapporto alla svalutazione monetaria. Mi pare che si navighi nei limbi della stratosfera. Chi frequenta le aule giudiziarie sa qual'è attualmente l'intollerabile affollamento delle Preture unificate e sa come i giudizi pretorii che in teoria dovrebbero venir decisi con assoluta rapidità ed immediatezza, siano molto più lunghi di quelli avanti al Tribunale. E come più difficile sia ottenere la sentenza definitiva.

È quindi molto pericoloso agire in questa direzione e bisogna operare con la massima cautela perchè in verità l'aggravio del lavoro è ricaduto specialmente sulle magistrature minori e le Corti di appello che se ne dica lavorano molto meno oggi che non vent'anni or sono. Probabilmente tali proposte non sono che un effetto della tendenza dei magistrati di ridurre al minimo i giudizi collegiali per arri-

care prima o poi al deprecato giudice unico. Quindi massima cautela!

Con questo credo di avere rapidamente adempiuto al mandato che mi era stato affidato (applausi).

**Avv. LORENZO ROMANELLI (Roma):**

Colleghi del Congresso, vengo qui esclusivamente per soddisfare a quanto è stato detto nella relazione, in cui si dice che il progetto presentato non è altro che il progetto compilato dalla Commissione, nominata dal Congresso di Trieste. Giustamente, si dice nella relazione, che le osservazioni e le critiche obbiettive dei partecipanti al Congresso sarebbero state le benvenute, perchè potrebbero facilitare l'opera di coloro che saranno chiamati ad assolvere al compito difficile di redigere il progetto definitivo.

Per cui **dividerò** quello che debbo dire in due parti.

Non vi parlo di quelli che sono i postulati di carattere generale, perchè qui naturalmente è tornata la questione se sia opportuno o no il giudice unico e se sia necessaria una modificazione delle circoscrizioni **giudiziarie**. Voi sapete che quando noi ci lamentiamo delle deficienze dei magistrati, ci si risponde che sono tanti i Tribunali che lavorano poco, mentre in molti altri i giudici sono oberati oltre misura. E allora si era detto: aboliamo questi Tribunali minori; ma purtroppo questa abolizione trova **un'infinità** di ostacoli politici, **più** che pratici. Una soluzione potrebbe esserci: quella di lasciare in vita nominalmente un Tribunale, per soddisfare a certe esigenze locali, ma in pari tempo attribuire al Tribunale il potere di decidere da giudice unico su alcune cause, e quindi ridurre questi Tribunali al minimo.

Ma qui poi la soluzione si complica, perchè ammesso il giudice unico per un certo numero di cause di primo grado, dovremmo necessariamente ammetterlo per tutte. E ritorna in pieno il problema del giudice unico. Io salto tutta questa parte, perchè naturalmente, ci porterebbe molto lontani.

A me pare che sia necessario che si presenti al più presto possibile alla Commissione **Ministeriale** un progetto, su cui il Congresso deve pronunciarsi. Io vi **dirò** che nel progetto della nostra Commissione vi è una infinita di provvedimenti, che da tempo si auspica che siano introdotti nel nostro codice.

Non mi dilungo sulla questione della procura *in calce*, che ha

dato luogo a delle sentenze contrastanti, che hanno ritenuto che la procura in calce al ricorso non fosse valida; **perciò** sarebbe opportuno dire su questo una parola definitiva.

L'abbreviazione dei termini non ha importanza; essi possono benissimo essere lasciati anche così.

V'è un'altra piccola modificazione utile: la possibilità di ritiro del fascicolo, che oggi come oggi non potrebbe essere riconsegnato ai procuratori, mentre è tanto opportuno che quando si stende la memoria esso si possa avere sott'occhio.

Poi veniamo alle ulteriori disposizioni; per esempio ce n'è una che effettivamente era da tempo da auspicarsi, quella del termine nelle consulenze. I consulenti tecnici hanno 30, 60, 90 giorni, ma spessissimo non producono le loro relazioni **peritali** nel termine prefisso. È pertanto logico che si dica qui, come si è proposto di dire, che questi consulenti decadano di diritto. Effettivamente sappiamo che la causa si arresta proprio quando deve procedersi ad una consulenza; perchè questi consulenti, dopo avere chiesto tre o quattro proroghe di tempo, finiscono per non produrre mai le loro relazioni.

Un'altra disposizione ottima è quella **dell'udienza** collegiale. Io qui mi permetterei di disciplinare quella che un tempo è stata la prassi usata al Tribunale ed alla Corte di Appello di Roma: che si proceda alla discussione della causa avanti al Collegio non all'udienza pubblica, ma in Camera di Consiglio. La discussione in udienza ha qualche cosa di oratorio, di formale, che non mette in luce i punti sostanziali di una causa, mentre in Camera di Consiglio magistrati ed avvocati, intorno a un tavolino, con i fascicoli alla mano, possono effettivamente dare alla causa un impulso **più** efficace e acquisire essi stessi maggiore conoscenza della causa di quella che si acquista in una udienza collegiale.

Un altro punto che è stato anche prospettato: quello delle sentenze parziali nelle cause con **pluralità** di parti. Spesso può darsi che una sentenza sia parziale per una parte, e non lo sia invece per un'altra; sicchè è sorto il quesito se **quest'altra** parte possa ugualmente impugnarla, e se sia ammissibile una impugnativa anche dopo l'anno, quando **cioè** possa essere sopraggiunta la sentenza definitiva. Tutto questo, veramente, è stato preso in esame dalla **Cassazione** in una decisione recentissima; ma comunque è un punto su cui si rimaneva veramente perplessi, **perchè** una sentenza che di fronte a una parte aveva chiuso il giudizio, consentiva viceversa che il **giu-**

dizio continuasse per le altre. E veniva il dubbio che essendo la prima sentenza parziale, non potesse essere impugnata immediatamente.

Un'altra disposizione veramente opportuna è quella relativa alla sospensione. Oggi la sospensione è consentita per soli quattro mesi. Il progetto presentato renderebbe possibile la sospensione per un anno, e permetterebbe che vi potessero essere nella stessa causa più sospensioni. Anche questa è una disposizione che da tempo si auspicava.

Viene poi il procedimento di Cassazione per il quale si prescrive che l'avviso di fissazione sia comunicato alle parti almeno quaranta giorni prima. Ora invece succede che questo avviso ci arriva con un limite di tempo così ristretto, da non aver tempo neppure di preparare l'ulteriore memoria prima dell'udienza di discussione.

Non parlo della notifica delle conclusioni e richieste del procuratore e generale che debbono essere comunicate preventivamente: & una cosa che da tempo si auspicava e che si augurano anche i magistrati. Mi ricordo che al Congresso dei magistrati a Venezia, vi fu S.E. **Acampora** che riconosceva che noi avvocati, nelle udienze di **Cassazione**, ci troviamo di fronte al **Pubblico Ministero**, come di fronte ad una sfinge; egli prende le sue conclusioni dopo che noi abbiamo parlato e talvolta dimostra di avere veduto la causa sotto un aspetto diverso, magari più vantaggioso; e noi ci troviamo di non poter rispondere adeguatamente con la semplice nota di udienza che ci è consentita.

È preveduto poi un ampliamento dei termini per le memorie. Non si vede la ragione infatti per cui nella causa noi dobbiamo essere assillati dai dieci giorni prima della udienza di discussione, quando poi le relative sentenze escono talvolta dopo mesi. Non sarebbe più giusto che quando una causa è rimessa al collegio questi termini fossero fissati con molto maggiore respiro e siano tali da dare a noi il modo di trattare la causa in senso più fattivo e completo?

Esattissimo è anche il criterio di portare nel codice molte norme di quelle comprese nelle norme di attuazione. Effettivamente nelle norme di attuazione ci sono preclusioni, ci sono delle prescrizioni sostanziali che dovrebbero trovare il loro più giusto luogo nel codice di procedura.

Condivido anche il criterio dell'aumento delle **piccole esecuzioni**, che fino a **cinquecentomila** lire potrebbero essere concordate, e portare alla vendita, senza la **previa** udienza di convocazione. Evidentemente il limite attuale di valore è poca cosa, mentre la eliminazione della

udienza davanti al pretore, porta una notevole abbreviazione di termini e un minor dispendio di attività giudiziaria perfettamente superflua.

Ottima l'abolizione proposta della distinzione tra la opposizione all'esecuzione e l'opposizione *agli atti esecutivi*, che non ha ragione di essere, e che comunque dovrebbe consentire, nel caso dell'opposizione all'esecuzione, la sospensione, che oggi (come sono espresse le norme del codice) non potrebbe essere concessa.

Non vi parlo dell'abolizione dei termini speciali per la opposizione a decreto *ingiuntivo*, termini che non hanno **più** alcuna ragione di essere; come non vi **parlo** neppure della **possibilità** di rendere esecutive le sentenze, che revocano i sequestri.

Ottima **è** pure la proposta di dare la **possibilità** di una **impugnativa** al presidente della Corte di Appello contro i provvedimenti emessi dal presidente del Tribunale in tema di separazione personale; **perché** noi sappiamo che spesso questi provvedimenti sono presi in una udienza affrettata, senza la conoscenza esauriente di tutta la situazione, mentre restano provvedimenti, che il giudice istruttore non si sente autorizzato a modificare, in mancanza di fatti nuovi: essi dovrebbero potere essere modificati meno difficilmente, perchè il presidente talvolta li ha emessi senza una conoscenza completa dei fatti, conoscenza che le parti interessate avanti al presidente possono spesso non avere sufficientemente illuminato.

C'è viceversa tutta una seconda parte del progetto, che a me pare di non poter approvare perchè tale da dare una soverchia lungaggine al procedimento. In fondo si cade nella contraddizione da una parte di auspicare che questo procedimento civile sia più breve; viceversa nel progetto vi **è** una **infinità** di norme in cui si consente al giudice di fare tante cose per prolungarlo e per rimettere in termini le parti. Si dice persino in un articolo che pud anche ammettere nuove prove, dopo aver espletato le prove **già** ammesse e disposte dal collegio!... Ora, veramente, tutto questo è eccessivo e complica in luogo di semplificare. Quanto **è** disposto per l'intervento, per la costituzione del contumace, che pud riportare la causa di nuovo al punto **dell'inizio**, mi pare manifestamente grave. Si rimane perplessi, **perchè** si pensa che si tomi proprio a tutti quegli inconvenienti, che avevamo deprecato, e per i quali avevamo chiesto l'abolizione **del** codice del '65.

Io su questo punto prego la Commissione **di** rivedere il progetto, e di non consentire questo eccessivo allargamento delle preclusioni,

perchè un giudizio civile ha bisogno, anche di preclusioni, (ne abbiamo già abolite troppe con la Novella!). A un determinato momento, se ne consentiamo ancora altre, andremo incontro proprio a quegli inconvenienti che abbiamo un tempo tanto deprecato.

Dovremmo perciò modificare questo progetto in tutte le norme che consentono troppo largamente la possibilità di nuovi termini, di nuove difese, di nuove prove. C'è viceversa tutta una grande parte che sarebbe opportuno che potesse essere trasfusa in una modificazione legislativa, per dare a tutta la procedura un andamento più consono agli interessi delle parti.

In questo senso io prego che la Commissione voglia rivedere il progetto, e presentarlo al più presto possibile al Ministero, perchè possa essere tradotto definitivamente nella nostra legislazione processuale (*applausi*).

Presidente BRUGNATELLI: Sono già intervenuti undici oratori. Ora è tardi e entro domattina dobbiamo concludere la nostra discussione, poi i relatori dovranno rispondere. Pregherei i colleghi di limitare, per quanto possibile, i loro interventi per dare a ciascuno di esprimere il proprio pensiero.

Avv. GUSTAVO BARBANTINI (Roma):

Colleghi, la mozione votata al Congresso di Trieste, dando mandato alla Commissione per la formulazione di un progetto, aveva dato delle direttive, che — come è già stato accennato — avevano un carattere che poteva apparire contraddittorio: da una parte aumentare il potere dispositivo delle parti stesse e dall'altra accelerare il procedimento.

La Commissione ha cercato di temperare i due principi e bisogna dire che ha fatto uno studio veramente interessante e veramente proficuo, perchè, in parte, vi è riuscita.

Senonchè, a mio avviso, c'è un punto sul quale desidero richiamare la vostra attenzione, cioè l'aver tolto la facoltà al giudice istruttore di ammettere mezzi di prova quando non vi è accordo fra le parti. Noi che abbiamo applicato il codice del '65, sappiamo che il regolamento del 1901 prevedeva la possibilità di presentare dei mezzi di prova sull'accordo delle parti, ma noi sappiamo che questo accordo non c'era mai, o quasi mai, perchè, in tutte le cause, c'è

un interesse delle parti, che si manifesta anche nel cercare di ostacolare l'acquisizione di prove formulate dalla controparte. Ed allora, se noi riportiamo questo principio, che è già stato superato, nell'attuale procedura, non facciamo che riportare gli inconvenienti di allora nel processo attuale; tutti inconvenienti gravi, perchè noi torneremmo alle sentenze collegiali che decidevano sui mezzi di prova; sentenze che potrebbero essere oggetto di impugnazione e quindi prima di poter espletare un mezzo di prova potrebbe passare un anno e un anno e mezzo anche, per avere la sentenza che abbiamo richiesto.

Si dice da parte di coloro che sono favorevoli a questa riforma, che attualmente abbiamo un giudice istruttore il quale ammette con ordinanza un mezzo di prova, e c'è la possibilità di impugnativa a norma dell'art. 178. Peraltro, il giudice istruttore in camera di Consiglio sarà quello che darà il tono alla decisione, che governerà e deciderà sul reclamo. Mi permetto di dissentire su questo punto, sia per esperienza personale, perchè le poche volte che ho ricorso contro l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova, ho visto che il collegio ha esaminato attentamente i motivi che erano adottati, secondariamente perchè se è vero che il giudice istruttore entra nel collegio giudicante come in tutte le decisioni, è altresì vero che vi entra, questa volta, su di un reclamo della parte interessata, che richiama l'attenzione del presidente e dell'altro giudice su un punto contro verso. Normalmente con la riforma progettata, riandando al collegio, noi non sapremmo quale sia il pensiero nè dell'istruttore, nè del presidente, nè dell'altro giudice.

Secondo l'ordinamento attuale, invece, noi già sappiamo di avere un nemico o un amico nel giudice istruttore e quindi possiamo predisporre gli argomenti adeguati a sostegno della nostra tesi.

D'altra parte, un altro punto interessa tutti noi: è la questione di spesa. Noi sappiamo quanto è aumentato il costo delle cause. Se introduciamo questo nuovo sistema della decisione collegiale sull'ammissione dei mezzi di prova e quindi del gravame, eccetera, corriamo il rischio quasi certo che il fisco farà caricare un'altra tassa, quale quella della riscrittura a ruolo della causa. Aggiungasi il costo della carta bollata della sentenza, il costo della notifica, un complesso di costi che vengono a gravare sulle parti e quindi su di noi.

Ancora un'altra considerazione; tutto questo ci allunga enormemente la decisione della causa e la appesantisce... Quindi, da

parte mia, sono per mantenere l'attuale sistema, estendendo il gravame contro le decisioni del giudice istruttore così come prevede la Commissione, per tutto quanto attualmente non ~~era~~ previsto.

Un'altra considerazione vorrei fare, molto breve. Riguarda l'articolo 98 del codice: la imposizione della cauzione all'attore su richiesta del convenuto. La legge prevede che se la cauzione non è prestata (fu detto anche a Trieste, questo) la causa si estingue, però le spese che ha sostenuto il convenuto nel corso del giudizio e per avere ragione, in fondo, non sono ripetibili. Basterebbe una ~~appendice~~ **appendice all'articolo** che stabilisse che il magistrato, nel disporre la estinzione del processo, liquidi queste spese.

Sarei favorevole al mantenimento **dell'interrogatorio** non formale delle parti; credo che possa presentare degli inconvenienti ma ~~da~~ anche dei vantaggi, **perchè** permette al magistrato, ed anche agli avvocati stessi, di conoscere meglio quello che è il pensiero e quella che è la sostanza delle ragioni **dell'una** o **dell'altra** parte in causa. **Non** mi sembra possibile la proposta fatta dal collega che mi ha preceduto, cioè di mantenere questo mezzo soltanto a richiesta di una parte.

Non mi sembra che si sarebbero altre osservazioni da fare. Tutte le riforme proposte, a mio avviso, sono veramente encomiabili e possono portare ad una maggiore **celerità** di quanto attualmente non avvenga. Su questo punto non ci stancheremo mai di battere e speriamo che con l'andare del tempo possiamo ottenere qualcosa in proposito (applausi).

AVV. GIOVANNI CLEMENTI (Perugia):

Io mi limiterò ad illustrare rapidamente l'ordine del giorno votato **nell'assemblea** del 12 settembre da tutti gli Ordini **dell'Umbria**, che è stato a suo tempo trasmesso alla Presidenza e che in sostanza è un ordine del giorno, diciamolo pure, dopo tanto **conformismo** al quale abbiamo assistito, un po' rivoluzionario. Ma penso che se è vero che i Congressi non possono sempre tessere la stessa tela, ovvero fare l'opera di Penelope, quando si tratta di un problema così palpitante, così grave come quello del processo civile, che tocca più di ogni altro, starei per dire, la nostra **attività** quotidiana, mi pare che non si possano mettere pastoie nella discussione.

Del resto, il tema è questo; procedura civile con particolare riferimento alla relazione e d'altra parte, colleghi, se avete letto,

come è indubitato, la relazione, essa non si sofferma soltanto sui ritocchi alle varie disposizioni di legge, sui quali siamo tutti d'accordo. Ma la prima parte della relazione non può sfuggire alla esigenza di esaminare se e come questo processo civile, in un periodo in cui si va con tanta rapidità, possa essere snellito, possa davvero essere un mezzo efficiente, pratico, sicuro, per fare giustizia. Infatti si parla dell'introduzione del giudizio dinanzi al Collegio, dinanzi al giudice istruttore, e poi tanto la realtà spinge gli uomini, che si parla perfino di un processo accelerato, che si dovrebbe istituire in confronto del processo ordinario, starei per dire classico, con quelle forme che il codice di procedura, sia pure modificando la Novella, ha stabilito. Queste sono esigenze che si sono presentate alla Commissione, perchè, signori (e questo è il concetto basilare del nostro ordine del giorno) fino a che noi vorremo compenetrare tutto il processo su questo nuovo mito del giudice istruttore non potremo mai risolvere l'inconveniente del processo. È inutile, abbiamo innalzato il giudice istruttore a un mito. Ne abbiamo fatto il direttore onnipotente del processo, e ad un certo momento diciamo: questo giudice istruttore non può funzionare, perchè non ha i locali, non ha i mezzi, perchè non ha i cancellieri, perchè ha troppi processi, e continuiamo con lo stesso sistema.

Io lo indico, perchè i ritocchi della Commissione non incidono affatto in questo che è l'errore del sistema, bisogna modificare il sistema, ma non tornando al procedimento del 1901! Io sono vecchio e ho cominciato col 1901 e c'erano anche l' tanti errori, ma bisogna prendere, dopo una esperienza di quindici anni, che non è stata inutile, quello che c'era di buono di quel procedimento e quello che di buono è stato indubbiamente posto in essere dal procedimento del '42 (io dico, rovinato dalla Novella del '50), perchè quel procedimento, indubbiamente, dal punto di vista dottrinale era perfetto, aveva forse un solo difetto: che avendo dato tutti i poteri al giudice istruttore, bisognava nel giudizio di primo grado dargli anche la facoltà di fare la sentenza e mettere il giudice unico in primo grado.

È venuta la Novella, ha ridotto i poteri del giudice istruttore in quella che è la parte essenziale, cioè l'ammissione delle prove. E allora è saltato fuori quel famoso articolo 178 del reclamo al giudice; è un rimedio peggiore del male, inefficiente nella pratica come abbiamo tutti veduto. E allora che cosa pensiamo? Noi proponiamo, noi di Perugia e non siamo i soli, (io ricordo S.E. Pasquera, ricordo Romanelli, ricordo altri avvocati di Firenze che hanno già soste

nuto questa tesi): il giudice deve andare al collegio inizialmente; citazione a udienza fissa davanti al collegio; indicazione delle prove, ecc. in modo che, quando la causa va al collegio si aprono tre vie. Non c'è bisogno di istruzione e la causa prosegue per la sua via e viene decisa dal collegio. Occorre una istruttoria e le parti sono d'accordo per l'ammissione dei mezzi di prova che hanno già formulato nella loro comparsa: nomina del giudice istruttore che svolge la sua funzione istruttoria e la pubblica svolgere fino alla fine se le parti sono d'accordo. Dopo la prova testimoniale, dopo l'interrogatorio, ecc. ecc. la causa torna al collegio per la decisione. Se non sono d'accordo le parti, allora è il collegio che giudica sull'ammissione delle prove, non con le sentenze interlocutorie di infausta memoria, ma con sentenza parziale che ammette o nega la prova. Nel '42 era il giudice istruttore che ammetteva le prove e allora poi veniva la sentenza del Tribunale che diceva: la prova è avvenuta, abbiamo sentito trenta-quaranta testimoni, abbiamo fatto delle perizie che sono costate migliaia e centinaia di migliaia di lire, qualche volta, e allora la giustizia...

È venuta la Novella, con l'articolo 178. Rimedio contro l'ordinanza e allora si va al collegio; e chi è che nel collegio ha la funzione determinante? È il giudice istruttore. Quasi sempre i reclami vengono respinti, con questo difetto: che essendo stati respinti dal collegio il Tribunale non può più passar sopra se stesso. E allora, signori, a me pare che la via maestra che si debba seguire è quella che noi modestamente abbiamo indicato.

Con che non si sopprime il giudice istruttore, ma si alleggerisce l'opera del giudice istruttore. È inutile che aspettiamo i locali; noi dobbiamo adeguare il processo ai mezzi che abbiamo non aspettando l'eternità di Dio. Il processo è una attualità!

Tutto il resto del codice, attraverso questa riforma, rimane in piedi. È soltanto questo: non perdere tempo, non farlo perdere ai giudici perchè anche loro lo perdono ed anche ai cancellieri, ed anche a noi che perdiamo qualche volta per una sola causa l'intera mattinata. Ho detto che bisognerebbe instaurare nelle Università una cattedra di podismo, piuttosto che di nuovo diritto! Dobbiamo correre da tutte le parti e fare delle acrobazie anche, perchè questi giudici tengono contemporaneamente tutti udienza alle stesse ore! È tutto un sistema che va riformato, se noi vogliamo che il processo civile sia un piacere, mentre, diciamo la verità, oggi è una fatica, una fatica improduttiva, inutile; perdiamo del tempo che i

giudici potrebbero impiegare nel fare delle belle sentenze ed anche a studiare; e lo perdiamo anche noi che torniamo alla sera affaticati, avendo visto girare un mulino che poi alla fine ha dato poca e forse non troppo buona farina.

Quindi io chiedo che sia sottoposto all'assemblea l'ordine del giorno degli avvocati di Perugia (applausi).

Presidente BRUGNATELLI: Ha la parola l'avvocato Dante Berardelli di Rieti. Raccomando la brevità.

AVV. DANTE BERARDELLI (Rieti):

Sarò senz'altro aderente a questa preghiera rivoltami dal Presidente.

Colleghi, questo nostro codice di procedura civile ha rivelato tutti i suoi difetti già nel periodo di rodaggio il che significa che esso non aveva subito il collaudo prima di essere messo in circolazione, onde noi oggi stiamo supplendo a quelli che furono i difetti della compilazione del detto codice.

Avemmo una decisione del Congresso di Trieste e si è detto qui autorevolmente che questo Congresso non può fare un passo indietro. Tuttavia, chi mi ha preceduto, proprio l'avvocato Clementi di Perugia, ha opportunamente messo in rilievo la necessità di ritornare, in un certo senso e in un certo modo, soltanto per determinate ragioni e per determinati aspetti, a quel procedimento sommario del 1901 che sotto tanti aspetti presentava dei vantaggi. Io sono favorevole senz'altro alla proposta Clementi e se questa verrà messa in votazione, come mi auguro, mi regolerò in conseguenza.

Noi di Rieti abbiamo preparato anche, dato il pochissimo tempo a disposizione, un breve ordine del giorno che io mi permetto di leggere, commentandolo là dove sia necessario.

« Il Congresso, pur ritenendo che il sistema di riforma al codice di procedura civile, proposto dalla Commissione, non risolve completamente il grave problema, in quanto occorrerà pur sempre, in avvenire, impostare un piano organico di riforma inquadrata nella riorganizzazione dei ruoli e degli uffici giudiziari » (e qui il collega Caleffi di Bologna ha detto proprio le stesse cose, come se ci fossimo messi d'accordo) « specie al fine di liberare quanto più possibile gli avvocati dalla schiavitù delle udienze, che assorbono in gran parte

senza alcun economico rendimento, l'attività degli avvocati)) (i tassisti hanno il tassametro che gira anche quando stanno fermi, mentre noi in Tribunale giriamo tanto, ma il tassametro non cammina e sono sempre e soltanto 250 o 500 lirette, per le ore e le ore che stiamo là ad aspettare di poter compilare un verbale dinanzi al giudice istruttore!).

« Ravvisa, tuttavia, nell'insieme delle proposte di riforme pratiche contenute nella relazione il mezzo più idoneo per ovviare a quelle che sono le più gravi deficienze del codice di procedura; plaude all'opera dei relatori e segnala le seguenti aggiunte e variazioni alle proposte di riforma ».

Cauzione: si è detto che manca una disposizione per la cauzione, se cioè deve essere condannato alle spese l'attore che non ha prestato la cauzione. A me è capitato questo e qui c'è l'avvocato Angeloni che può testimoniarlo. Un giudice istruttore aveva imposto una cauzione che doveva essere versata entro un certo giorno che era di sabato. La causa ricadeva il lunedì successivo. I miei clienti, squattrinati, mi portarono i soldi soltanto il sabato sera, di modo che il deposito fu potuto fare soltanto il lunedì mattina alle otto. E mi presentai dinanzi al giudice istruttore con tanto di libretto di deposito giudiziario infruttifero fatto in quello stesso giorno. Eccezione avversaria di tardività della cauzione, perchè non era stata depositata il sabato. Siccome dal codice non è accordata alcuna possibilità al giudice istruttore di derogare a questa norma tassativa, di concedere cioè una facilitazione e una rimessione in termini, la causa fu dichiarata estinta, sebbene la cauzione fosse stata prestata regolarmente lunedì mattina, anzichè il sabato, come era stato previsto dal giudice istruttore.

E allora, se questo è potuto avvenire, perchè è avvenuto a me, mettiamoci qualche rimedio nel codice e se anche deve essere mantenuta la cauzione, diamo la possibilità al giudice di derogare qualche volta, non ne facciamo insomma un termine inderogabile...

(Voce: Si può fare già!).

...Sì forse qualche Giudice lo farà, ma mettiamola nel codice questa facoltà perchè il mio giudice istruttore non lo sapeva per esempio e cancellò la causa!

(Voce: Ci sta già!).

...E dove sta, in quale articolo?

Io chiedo che venga introdotta questa possibilità per il giudice di rimettere in termini la parte quando concorrano giusti motivi o quando lo scopo dalla garanzia sia stato raggiunto.

I termini a comparire, giustamente sono stati molto ridotti, ma mi sembra che lo potrebbero essere ancor di più.

Art. 165: la costituzione del convenuto. Non ritengo debba essere fatta prima dell'udienza. Già tutti noi sappiamo che praticamente la costituzione del convenuto avviene il giorno dell'udienza. Qui già è stato detto autorevolmente da altri che se deve essere fatta prima dell'udienza, occorrerebbe stabilire delle **modalità** e delle **penalità**: eccezione di decadenza, ecc. Ma praticamente abbiamo visto e sappiamo che tutti noi siamo restii a presentare in cancelleria il nostro fascicolo con **la** comparsa di risposta. Invece, esigere che la costituzione non avvenga e non possa avvenire se non con comparsa di risposta, **perchè** adesso è **invalso** l'uso, e chi fa l'avvocato tutti i giorni lo sa, che il convenuto si costituisce col mandato, con la procura, con la delega e chiede il rinvio per predisporre comparsa di risposta...

(Voce: Da noi non succede.).

...Da voi non succede, ma da noi succede! **I** Giudici l'accettano la costituzione in questa forma! (clamori e interruzioni).

(Presidente BRUGNATELLI: Colleghi, prego di fare silenzio; lasciate parlare il collega).

...Dico quello che succede da noi! Significa che il codice è difettoso! **I** giudici l'accettano la costituzione in questa forma!

Io sono d'accordo nel criticare la proposta **dell'introduzione** dell'innovazione dell'art. 184 e 184-bis, che portano una catena di termini, per cui, l'avvocato che fa il civile finirebbe per non dormire più e ci vorrebbe proprio l'orologio a cucù che ogni tanto suonasse per ricordargli una scadenza di termini.

È migliore, è più semplice il procedimento attuale, come un altro collega ha detto. C'è la possibilità, anche oggi, di poter far sì che il giudice stabilisca egli stesso i termini per il deposito dei documenti.

**Il** precetto. L'osservazione riguarda l'eccessivo fiscalismo. Per-

chè il precetto deve avere la validità di soli tre mesi? Ma perchè non dargli la validità di almeno un anno? (rumori).

Credo che questa esigenza l'avrete constatata tutti. Tante volte c'è la possibilità di trattative o c'è la necessità di lasciar « dormire » un po' il debitore per sorprenderlo magari dopo alcuni mesi; io penso sia opportuno dare al precetto la vita più lunga, di un anno almeno (interruzioni).

Art. 518: Perchè l'ufficiale giudiziario deve depositare in Pretura insieme col verbale di pignoramento, anche il titolo e il precetto? L'avete mai visto voi un pretore che vada a scartabellare dalle montagne di fascicoli di esecuzione per vedere se si stanno e che cosa dicono i titoli esecutivi e se i precetti sono fatti bene, se hanno rispettato le regole del codice? Lo avete mai visto questo? Non è nient'altro che un imbarazzo, un intoppo per le cancellerie, ed è stato già detto da altri che si risolve in montagne di carte che i cancellieri non sanno più dove mettere, col rischio che alle volte si perdano queste carte, preziose per noi e per i clienti.

Allora io penso che quando l'ufficiale giudiziario, che è un pubblico ufficiale, prima di fare il pignoramento ha letto il titolo e ha letto il precetto e ne ha dato atto nel verbale, ciò sia sufficiente per tranquillizzare l'altra parte, tanto più che questa conserva qualsiasi azione di opposizione. E quindi il titolo dovrebbe essere presentato soltanto con la domanda di vendita, tanto più che il creditore potrebbe avere la necessità di fare una esecuzione in un altro luogo e quindi, la necessità di dover disporre del titolo e del precetto, senza essere sottoposto, all'aggravio di fare istanze perchè il titolo gli sia riconsegnato.

La riforma dell'art. 622 a noi non sembra opportuna, perchè da possibilità, come una volta alle mogli, di fare tanti reclami di proprietà, in un Paese dove questa è una abitudine.

Un'ultima cosa: si dice all'art. 686 che il sequestro convalidato si converte in pignoramento non appena c'è la sentenza esecutiva ed allora se si converte in pignoramento — a parte che non si dice nemmeno come — se cioè occorre per esempio un atto di ricognizione oppure se è convertito automaticamente, allora da quel giorno cominciano a decorrere i famosi 90 giorni, per cui se non si fa la domanda di vendita, si estingue il processo di esecuzione. E allora, vi sembra giusto che un creditore che ha ottenuto una sentenza provvisoriamente esecutiva e gravata d'appello, con la quale viene convalidato un sequestro, che si converte perciò automaticamente in

pignoramento, debba essere messo *nella* necessità di scegliere se fare la vendita, cioè eseguire una sentenza provvisoriamente esecutiva e gravata d'appello, oppure perdere la garanzia del credito? Fare una esecuzione, fare una vendita, è una responsabilità che la *parte* potrebbe non voler subire, per cui potrebbe attendere invece la conferma della sentenza e d'altra parte, non è opportuno che perda la garanzia del credito. Quindi, bisognerebbe introdurre in questa disposizione che in questo caso il termine di decorrenza dei novanta giorni non decorre dalla sentenza esecutiva, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che convalida il sequestro.

Io, con questo, ho finito e consegno la copia **dell'ordine** del giorno alla Presidenza (applausi).

Avv. RUDOLF STRAUDI (Bolzano):

Stamattina sono stato brevissimo e adesso **sarò** più breve ancora.

Le mie deduzioni si intendono subordinate alla conservazione **dell'istituto** del reclamo al collegio delle ordinanze del giudice istruttore, anche di quelle istruttorie che noi chiamiamo ordinatorie del processo che, alle volte, possono essere di una importanza ben maggiore delle altre.

Seconda proposta: decisione sul reclamo, previa discussione, che sia chiesta da uno dei difensori. Alcuni oratori che mi hanno preceduto hanno esattamente osservato che l'istituto del reclamo al collegio delle ordinanze del giudice istruttore ha dato poca o nessuna soddisfazione, come tutti sappiamo, e che nel collegio il giudice istruttore ha una forte voce ed è colui il quale **già** si **è** pronunciato contro. Quindi, è bene che se questo istituto **sarà** mantenuto, ci sia la possibilità di una discussione orale ampia, sempre che sia chiesta da uno dei difensori od eventualmente da entrambi.

Terza proposta: abolizione della possibilità di dichiarare le ordinanze immediatamente esecutive malgrado reclamo; possono verificarsi casi di urgenza, sì lo ammetto, **però** vi è un altro istituto, quello **cioè** della assunzione di prova a futura memoria, istituto che è previsto anche in pendenza di causa. In secondo luogo, si ponga l'ipotesi che il giudice ammetta una prova e che la prova venga **espletata**, mentre successivamente il collegio la ritiene invece inammissibile; la prova è in atti, e qualcosa, una traccia, vi rimane e questa

traccia, alle volte, può anche influire, e molto influire, sulla decisione del processo.

E con ciò vi ringrazio ed ho finito (*applausi*).

AVV. CARLO PIPERNO (Firenze):

Nel prendere la parola di fronte a questo Congresso mi sia consentito, come avvocato fiorentino di ricordare Piero Calamandrei del quale il 26 settembre ricorre l'anniversario della morte. Dico come avvocato fiorentino, perchè dovete concedere a noi avvocati di Firenze di avere per Lui uno spiccato affetto e di sentire dopo la sua scomparsa, un vuoto veramente incolmabile.

Piero Calamandrei era stato nostro Maestro nell'Università: i colleghi della mia età dai 45 ai 50 anni hanno studiato con Lui. Ed egli era il nostro consigliere nella professione, un simbolo a cui guardavamo, e a Lui ricorrevamo sempre ogni qualvolta ci trovavamo in situazioni imbarazzanti.

Io credo di avere concorde il Congresso se in questa occasione, trattando il tema della procedura civile, noi lo ricordiamo con commozione, ancor maggiore proprio perchè in questi giorni ricorre l'anniversario della sua morte. Noi fiorentini che frequentiamo nel-estate le spiagge della Versilia abbiamo sentito quest'anno, per la prima volta il vuoto della villa del Poveruomo, chiusa. Nell'estate del 1955 nell'imminenza del Congresso di Trieste, ci recavamo spesso a visitare Piero Calamandrei: alle cinque del pomeriggio quando Egli, terminata la sua giornata di lavoro e di studio, scendeva in giardino. La casa era aperta a tutti, ai docenti, agli scrittori, agli avvocati, ai magistrati, agli amici in genere. Ed egli ci intratteneva sui problemi della classe e chiedeva consiglio a noi se dovesse partire per la Cina per andare a trovare il figlio, che non vedeva da molti anni, mancando però al Congresso di Trieste. La signora Ada ci ammiccava quasi volesse suggerirci: « Ma dategli che deve andare, che può mancare a Trieste ».

Presidente BRUGNATELLI: Il Congresso ha sempre ricordato Piero Calamandrei. Le sono grato di questo ricordo che ci permette di avere ancora presente lo svolgersi della sua vita, che è stata ben definita: « il più bel libro che egli ha scritto » (*applausi*).

Avv. PIPERNO:

...Io ho preso parte ai lavori della Commissione Nazionale nominata dal Congresso di Trieste, e quindi non posso essere la persona più indicata a difendere questo progetto. Però vorrei ricordare i precedenti degli altri Congressi per dimostrare che, a mio avviso, il progetto esaudisce i voti espressi in precedenza.

Il primo Congresso del dopoguerra fu quello di Firenze del 1947.

Nella procedura civile furono presentate due relazioni, una del prof. Carnacini e l'altra dell'avv. Brunori e una mozione comune. Fu approvata mi pare la mozione presentata dal Consiglio dell'Ordine di Roma la quale, pur auspicando la compilazione di un nuovo codice affermava la urgenza e di alcune riforme ispirate sia a restituire al processo civile l'impulso di parte, sia il ripristino della citazione all'udienza fissa, la impugnabilità delle sentenze che riconoscono un diritto, la pronuncia in caso di contrasto fra le parti delle ordinanze istruttorie da parte del collegio ».

Tale mozione affidava poi ad una Commissione nazionale di elaborare gli emendamenti del progetto (Pellegrini), che erano in quel momento sottoposti all'esame di una Commissione dell'Assemblea Costituente.

Questa Commissione nazionale di avvocati si riunì a Roma sotto la presidenza del prof. Filippo Vassalli e formulò vari emendamenti fra i quali sostanziale quello col quale si disponeva che il presidente (la comparizione delle parti aveva luogo infatti dinanzi al presidente) dovesse rinviare le parti dinanzi al collegio oltre che nelle ipotesi di cui ai primi tre comma dell'art. 187 su istanza di una delle parti, anche nel caso che le parti ne facessero concorde richiesta.

Veniva frattanto promulgato il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 1949; ma dopo tale data, sempre nel 1949 fu tenuto il Congresso di Napoli e fu presentata e discussa la relazione del prof. D'Onofrio.

Il Congresso approvò la mozione presentata dal Consiglio dell'Ordine di Roma nella quale in sostanza si dava atto che col decreto del maggio 1948 non si erano soddisfatti pienamente quei voti che erano stati espressi nel Congresso di Firenze, e si dava mandato ad una nuova Commissione presieduta dal compianto avv. Majno, per-

che elaborasse proposte di riforma al decreto legislativo del maggio 1948.

La Commissione presentò una relazione stesa dallo stesso Presidente, e nella quale, fra l'altro, si riaffermava la rimessione obbligatoria al collegio per la risoluzione delle pregiudiziali di cui all'art. 187.

La Novella del 1950 direi che aveva soddisfatto tutte queste richieste cioè: citazione a udienza fissa, reclamabilità delle ordinanze del giudice istruttore ammissive dei mezzi istruttori, impugnazione immediata delle sentenze parziali; ma essa lasciava sempre al giudice istruttore i più ampi poteri circa la direzione del processo, restando egli sempre il supremo regolatore del *modus procedendi* della causa, le cui sorti risentono indubbiamente di tale *modus* anche nella fase decisoria da parte del collegio.

Il progetto della Commissione, partendo dal presupposto di mantenere inalterato nelle sue linee fondamentali il sistema del codice del 1942 e della riforma del 1950, ha ora restituito alla parte la disponibilità della dinamica del processo, soprattutto nella determinazione del passaggio da l'una all'altra fase (dalla fase istruttoria alla fase decisoria): esso infatti stabilisce che i mezzi istruttori salvo l'interrogatorio formale e le ispezioni di cui all'art. 258, possono essere ammessi soltanto quando vi sia accordo fra le parti sull'ammissione, o quando essendovi contestazione sull'ammissione, le parti gli facciano concorde richiesta di provvedere.

Se le parti non siano d'accordo invece, il giudice deve rimettere la causa al collegio per la decisione sulla ammissione del mezzo di prova e deve pure rimettere la causa al collegio per la decisione di tutte le questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali. Mi pare che sia troppo rigido questo sistema che rende obbligatoria la rimessione della causa al collegio per la decisione delle questioni preliminari.

Se è infatti opportuno che le parti possano avere la facoltà di provocare l'intervento diretto del collegio, anzichè in sede di reclamo, anche per le decisioni istruttorie la cui importanza & talvolta di grande rilievo sull'esito finale della causa, mi pare che sia preferibile non imporre un sistema rigido di decisione collegiale immediata per le questioni preliminari. E pertanto riterrei che, sull'accordo delle parti, il giudice istruttore potesse accantonare queste questioni che saranno poi decise dal collegio insieme col merito. Concordo poi con l'osservazione che & nella relazione (pag. 66) nel senso

che non sia inibito al giudice istruttore il potere di deferire al collegio la decisione del merito quando egli ritenga che la causa sia matura ~~per~~ questa pronunzia. E mi pare veramente opportuno il sistema adottato dal progetto di lasciare alla sensibilità delle parti la scelta fra la decisione immediata del collegio e la decisione provvisoria del giudice istruttore (per l'ammissione dei mezzi istruttori), in relazione alla natura della causa, agli interessi che essa coinvolge e alla personalità dello stesso giudice Istruttore.

È certo confortante che in questo Congresso si sia abbandonata ogni idea di ritorno al procedimento sommario, idea che ancora fu sostenuta nel Congresso di Trieste. Ma i sostenitori della riforma del 1901 se non addirittura del codice del 1865, dimenticavano con troppa facilità gli inconvenienti che quelle norme presentavano; e basti ricordare gli espedienti *dilatatori* cui si poteva ricorrere attraverso l'appello di tutte le sentenze interlocutorie e ordinatorie, attraverso le continue riaperture del contraddittorio nelle cause con *pluralità* di convenuti, attraverso il prolungamento delle istruttorie, oltre ogni limite, col rinvio al collegio di ogni incidente in sede di esecuzione di prove, poichè il giudice delegato era un semplice « delegato del collegio » senza alcun potere decisorio.

Abbiamo sentito lamentare in questo Congresso i gravi inconvenienti del codice di procedura, inconvenienti ~~però~~ che sono piuttosto di funzionamento che non di struttura; e mi pare che se noi riusciremo ad avere uno spirito di profonda lealtà e di colleganza fra colleghi e di reciproca comprensione con i magistrati, anche il Codice potrà avere quella migliore attuazione che si lamenta da tutte le parti mancante (applausi).

AVV. ANGELO ZAPPÀ (Reggio Calabria):

Illustri colleghi, ho l'*orgoglio* e la responsabilità di parlare a nome del Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria. È un obbligo per me poter esprimere, a questa assemblea altissima, quella che è l'opinione degli avvocati di Reggio Calabria, un Ordine che ha delle tradizioni di *nobiltà*.

Ho la consapevolezza che fare una critica sia molto ~~più~~ facile che creare. *Cosicchè*, quando noi ci accingiamo a valutare quella che è la bella fatica compiuta dai nostri commissari, noi ci accingiamo a guardare a un'*opera* che ha la sua consistenza e che è frutto di

creazione e svolgiamo questa nostra attività attraverso una critica, con un lavoro che potrebbe essere un po' paragonato all'opera del giudice che deve fare la sentenza e che si trova già con un materiale prezioso, che è stato approntato dagli avvocati delle parti in causa.

Vi dirò, dunque, che, mentre il Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria aderisce all'impostazione di modifica del progetto presentato dalla Commissione, d'altra parte vorrebbe che venissero resi più stretti i tempi, che venissero limitate quelle lungaggini che, pare, appesantiscono la riforma; che venissero proposte delle **modificazioni**, le quali tendano a questa che è una finalità perseguita da tutti noi.

Ora, facendo un'opera spicciola di critica, che è facile, dicevo, di fronte a quella che è l'opera di responsabilità fatta da parte dei nostri commissari, rilevo che il progetto della nostra Commissione si è preoccupato di stabilire che la deficienza del termine dell'atto di citazione a seguito della comparizione delle parti salva dalla decadenza; ma mi chiedo **perché** non si sia proposto anche il problema, se debba essere mantenuta la **nullità** dell'atto di citazione che verrebbe pronunciata dal giudice nel caso che il convenuto rimanga contumace. In questo caso si dovrebbe evitare che la **nullità** venga dichiarata e che permanga come comminatoria di legge, dando sempre facoltà al giudice istruttore di concedere una integrazione di termini quando il convenuto non si costituisca.

E così, sempre in via di valutazione di termini, desidero fare un altro rilievo. Mentre **è** in tutti noi il proposito ed il desiderio che la procedura abbia una **più** snella struttura ed un più dinamico svolgimento, d'altra parte non vedo contemplata la **possibilità**, nel progetto della nostra Commissione, che in grado di appello venga evitata quella lungaggine di un anno che permane in determinate situazioni giuridiche processuali. La legge attuale e la proposta dei nostri commissari valuta quella che è la situazione giuridica **processuale** che viene a crearsi quando le parti si siano costituite.

Ma non **è** valutata la situazione di quando **taluno** abbia interposto un appello e poi non si sia costituito, e non abbia iscritto la causa a ruolo. In questo caso cosa avviene? Avviene che l'appellante **può** ritardare di un anno il passaggio in giudicato della sentenza, **non** si **può** imporre all'appellato di farsi parte diligente. Io penso che una disposizione che operi qui di diritto la decadenza **dell'appello**, dovrebbe essere introdotta come un atto di giustizia e come un atto di equità nei confronti di tutte le parti, le quali **ven-**

gono danneggiate da un atto di appello **che** sia stato proposto in condizioni di favore da parte di chi è appellante, e soltanto per guadagnare tempo.

Un altro rilievo deve essere fatto a proposito dei sequestri, giudiziari o conservativi che siano. Qui, poichè non ho motivo di nascondere meriti che non ho, posso dire con orgoglio che ho visto valutati ed approvati a proposito del sequestro giudiziario e **conservativo** i concetti che avevo avuto l'onore di esporre nel Congresso di Trieste. **È** troppo dura la situazione del debitore sequestrato il quale si vede colpito da un **sequestro** quando specialmente il sequestro non **è** stato emesso in contraddittorio delle parti, quindi con ordinanza. **È** troppo dura la situazione del debitore sequestrato che deve attendere poi la decisione di merito della sentenza, con effetti tante volte disastrosi che la Commissione validamente ha qualificati come possibili mezzi di ricatto da parte di **taluni** litiganti poco scrupolosi.

Aderisco completamente pertanto alle proposte della commissione. Bisognerebbe tuttavia trovare una formula la quale, quando venga dichiarata la **invalidità** di un sequestro, serva a liberare completamente, definitivamente ed il più sollecitamente il debitore dagli effetti del sequestro stesso.

Questi, in generale, i rilievi che noi intendevamo sottoporre <sup>r</sup> all'assemblea e sui quali volevano richiamare l'**attenzione** della Commissione. Per il resto, sono lieto di potervi dire che i lavori della Commissione trovano consenzienti il Foro di Reggio Calabria. E questo è il nostro contributo modesto a **quell'opera** che state svolgendo così magnificamente in questa magnifica assemblea (**applausi**).

\*\*\*

La seduta è tolta alle ore 19,30.

## QUARTA SEZIONE

### PROSECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Giovedì 26 settembre 1957 - ore 9,30, Aula Magna dell'Università

Presidente **BRUGNATELLI**: L'avvocato Veronesi deve dire due parole su una proposta molto interessante che forse non è strettamente connessa al nostro tema, ma che deve passare agli Atti del Congresso, come ci è stato raccomandato anche dal Presidente **professor** Redenti.

Si tratta di una comunicazione di cui il collega ci darà le conclusioni, relativa alla professione forense di fronte alla **Comunità** Economica Europea, argomento interessante che è giusto che il nostro Congresso conosca.

Vuole dire due parole, avvocato Veronesi, mentre aspettiamo di iniziare il nostro lavoro di procedura civile?

Avv. ENZO VERONESI (Ferrara):

Grazie. Se mi è possibile dire, io sono un relativamente giovane avvocato...

(Voce: Beato lei!).

...relativamente giovane e quando ha esaminato, così, per vecchie pubblicazioni, o anche per quello che voi qui avete scritto, tutte le infinite vostre discussioni sulla procedura civile, vi ho ammirato, ma in me è rimasto un po' di scetticismo; scetticismo, perchè trovo che dedicate una **infinità** di tempo, una infinità di studi e una **infinità** di buona volonh per qualcosa che, a mio avviso, oggi ha interesse minore, di fronte a qualcosa di forse molto **più** grande, di qualcosa di molto **più** complesso che i nostri tempi ci stanno impostando.

Il 25... marzo o aprile, non ricordo **più**, di **questo** anno, in Roma, i rappresentanti dei governi di sei **Nazioni** hanno siglato il

trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, trattato che è stato ratificato da parecchi Parlamenti e che è in corso di ratifica anche da parte del nostro Parlamento nei suoi due rami,

Io credo che ben pochi forse, tra gli avvocati, abbiano letto questo Trattato e se questo suggerimento, modesto, che viene da me, può essere utile, inviterei tutti i colleghi a leggerlo, perchè il Trattato prevede un grosso complesso di norme che andranno automaticamente in esecuzione e che incideranno nel nostro esercizio professionale o direttamente o indirettamente perchè trattano e modificano con conseguenze che forse sono quasi imprevedibili grossi settori della materia su cui noi operiamo.

E l'importanza, secondo me, che il nostro Consiglio Nazionale Forense si interessi di questa materia, deriva anche da un'altra considerazione: il Trattato prevede un gran numero di norme, la cui esecuzione diventa automatica. Ma poi, come giustamente peraltro doveva essere per tutta la rimanente parte, prevede degli speciali organi, i quali, in quel tale periodo transitorio che andrà da dodici a quindici anni, dovranno mettere in esecuzione altre partecipazioni, cioè, prevede tutto un complesso di processo formativo in cui sarà determinante l'apporto di coloro che vi parteciperanno. Or penso che è doveroso per la nostra classe di prepararsi sia per quella che può essere la tutela dei suoi specifici interessi e sia per fare in modo che il peso della classe forense italiana in questa, chiamiamo, impostazione unitaria a cui si dovrà arrivare, vi debba sussistere sotto ogni aspetto.

Vi cito, per esempio, che si prevede ed è già stata accettata, la libera circolazione dei servizi; accanto a quella delle persone, cioè attività salariate, e accanto a quella dei capitali e delle merci, nei servizi sono comprese le professioni libere e specificatamente la professione forense, per cui negli intendimenti di coloro che hanno voluto il Trattato, dovrà essere data la possibilità all'avvocato italiano di poter esercitare liberamente in Francia, nei Paesi Bassi, in Germania, od altrove.

Ho sentito nella prima Sezione discutere degli interessanti problemi, fare dei raffronti fra la nostra posizione e quella francese o di altri Paesi, ma io credo che deve essere interessante che questo diritto di libero esercizio debba essere fin d'ora considerato e debba trovare anche quelle modalità di regolamento che possano difendere la nostra specifica posizione. Così, per esempio, libertà di stabilimento per cui lo studio legale di un avvocato di Milano, possa

avere la sua succursale, volendo, a Bruxelles, volendo, a Bonn, od altro. Ed anche ciò porta problemi che debbono essere affacciati, esaminati e discussi, anche senza considerare, poi, tutto l'altro settore, di riflessi, direi, indiretti. La libertà di stabilimento non è solamente per le persone, ma è per tutte le persone giuridiche che svolgano una particolare attività pubblica, e così per tutte le società commerciali. È proibita la doppia imposizione dal punto di vista tributario, imposizione fiscale od altro, ma poi vi è proclamato quel principio che io trovo veramente rivoluzionario, che stabilisce il riavvicinamento di tutte le legislazioni sotto l'aspetto amministrativo, sotto l'aspetto regolamentare, come per la proprietà fondiaria, per esempio.

Nella mia comunicazione, ho cercato di sintetizzare un po' gli infiniti settori che sono compresi nel Trattato, e che ci riguardano sia direttamente che indirettamente e ho cercato di sottolineare questa posizione, perchè mi sembrava (e ringrazio il Presidente, il quale ha voluto fare una gentile anticipazione) doveroso che un Congresso come il nostro dovesse prendere in esame un avvenimento che è di una portata eccezionale anche per la nostra attività.

Vi leggerò pertanto molto sommariamente, per non rubar tempo, anche perchè vedo che la brevità è quella che è maggiormente apprezzata in questi Congressi, l'ordine del giorno che io mi permetterei di sottoporre. Volevo solamente dire questo prima, per finire: qualcosa del genere è già capitato anche a coloro che ci hanno preceduto. Dopo le pagine migliori del nostro Risorgimento che vanno dal 1848. i nostri nonni, in un certo senso, si trova ono in una situazione eguale all'incirca alla nostra ed essi operarono con fattività e con Re 'Vittorio Emanuele II elaborarono quei codici unitari del 1865, che furono proprio la base, direi quasi, legale, il pegno dell'unità nazionale che i vari Stati italiani che per secoli e secoli erano stati divisi con legislazioni diverse, attuarono. E credo che noi dovremmo avere il medesimo ardore, la medesima volontà, perchè i tempi ci dicono che in questa Europa, che è culla della civiltà occidentale che oggi sembra quasi in declino, a questa unità si deve arrivare. E in questo processo di formazione unitaria noi possiamo e dobbiamo intervenire, perchè mentre sotto l'aspetto della moneta che, per esempio, è uno di quelli più presi in esame, con una calcolatrice, e una stanza di compensazione, si fa presto a mettere a posto le varie bilance dei pagamenti, sotto l'aspetto della legi-

slazione invece, il problema è molto più interessante, è molto più pesante ed è molto più difficile.

Ed ecco l'ordine del giorno:

« Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, udita la comunicazione... ecc.;

considerato che la Comunità Economica Europea, diretta a promuovere lo sviluppo armonico delle attività economiche degli Stati aderenti: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, attuerà fra l'altro la eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, capitali e servizi, dei quali ultimi fa parte la professione forense, la libertà di stabilimento per le attività non salariate e il loro libero esercizio, nonché la gestione di imprese e in particolare di società, il riavvicinamento e il coordinamento delle disposizioni legislative amministrative regolamentari degli Stati membri che abbiano una incidenza diretta sulla instaurazione o il funzionamento del mercato comune;

ritenuto il fondamentale interesse della classe forense a partecipare in modo determinante alla formazione delle strutture giuridiche che regoleranno l'attività della Comunità, e specificatamente l'esercizio della professione forense;

auspica

che il Consiglio Nazionale Forense voglia istituire un ufficio permanente per lo studio dei problemi che vengono ad imporsi alla classe forense in conseguenza del Trattato della Comunità Economica Europea, nominando apposita Commissione».

(Ricordo, in proposito, che la classe del notariato ha già provveduto sotto questo aspetto e ha già svolto degli studi approfonditi in materia).

«Prendere ogni più opportuno contatto con le organizzazioni forensi degli altri Stati membri, nonché ogni altra più utile iniziativa internazionale, al fine di garantire la tutela della classe forense italiana nell'opera di riavvicinamento delle legislazioni.

Svolgere ogni più opportuna attività per agevolare la migliore attuazione del Trattato in tutti i settori che abbiano attinenza diretta ed indiretta con la professione forense».

Non ho altro da aggiungere (*applausi*).

Presidente BRUGNATELLI: Le assicuro che al Consiglio Nazionale Forense, che si riunisce il 24 ottobre, comunicherò questo suo ordine del giorno.

Do ora la parola all'avvocato Italo Cinalli di Verona.

Devo raccomandare a tutti, la massima sollecitudine, perchè altrimenti molti degli iscritti non potranno parlare.

AVV. ITALO CINALLI (Verona):

Non si preoccupi, Presidente, perchè io parlerò per due minuti.

Signori congressisti, tratterò in modo telegrafico due argomenti. Un argomento è stato già trattato e svolto: la citazione della pubblica amministrazione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria. Il tema è stato esaminato anche dalla terza Sezione ma le proposte che la terza sezione ha fatto, effettivamente non soddisfano. Il professor Jaccarino si è fatto prendere la mano dal concetto dottrinale e in fondo ha auspicato l'applicazione di quella tabella che in questo momento è del 1865, che ci hanno promesso sarebbe stata rifatta nel 1933 e che invece ancora non abbiamo.

Io mi trovo molto più in accordo con la relazione in materia di procedura civile, e per quanto il nostro egregio collega estensore ha affermato. Noi dobbiamo tentar di risolvere questo problema in questo momento, perchè lo Stato democratico è uno stato di diritto e se è uno Stato di diritto il cittadino deve avere la possibilità di qualunque momento di citare la pubblica amministrazione senza tutte quelle difficoltà e quelle remore che ci sono oggi.

E secondo anche il pensiero dei nostri relatori, il problema va affrontato e risolto approvando nel modo più rapido il progetto presentato dal senatore Trabucchi, nostro collega del Consiglio dell'Ordine di Verona, progetto presentato il 3 dicembre 1955, che gira in questo momento tra il Senato e la Camera.

Anche il collega Pepe di Napoli, che mi ha preceduto nella discussione, ha esaminato questo punto, però io desidero portare all'assemblea qualche elemento di pia; cioè voglio illustrarvi che cosa è questo progetto Trabucchi, nel modo più breve.

L'art. 1 del progetto Trabucchi dice: « Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni, ingiunzioni e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono in altre giurisdizioni amministrative o speciali, devono essere notificati alle

amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui Distretto ha sede l'autorità, giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente». L'innovazione sta in questo. Noi abbiamo una ventina di Ministeri, e per quanto i nostri politici ne creino di nuovi essi rimarranno sempre in numero molto limitato, perciò le difficoltà, di scelta saranno molto ridotte. Questa citazione va all'Avvocatura dello Stato, poi l'Avvocatura dello Stato che è un ufficio dello Stato, si occuperà, di cercare qual'è l'organo esatto.

Ma il progetto Trabucchi, molto semplice e pratico perchè fatto da un avvocato che combatte tutti i giorni la via che combattiamo noi, non ha avuto molta fortuna e ha cominciato a trovare intoppi alla Camera; quando è andato alla Camera dei Deputati si è fatta una osservazione di natura direi quasi dottrinale. Si è detto: « Citando la pubblica amministrazione in persona del Ministro competente, non vi è sempre coincidenza tra la rappresentanza formale e la rappresentanza sostanziale ». Allora hanno proposto un articolo di questo genere: « Le citazioni e i ricorsi ecc. ecc. vanno notificati in persona dell'autorità, od ente che ha emanato l'atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità, ». Questa è la dizione della Camera. Questa dizione ha un gravissimo difetto, si vede subito: quando il provvedimento è positivo è facile trovare l'ente che l'ha emanato e quindi fare la citazione; di fronte al provvedimento d'inerzia della pubblica amministrazione noi siamo al punto di prima.

Quindi se vogliamo risolvere questo problema, dobbiamo fare un voto a che i nostri legislatori accettino la prima dizione, cioè la citazione in persona del Ministro competente.

Signori congressisti, io capisco che possano accadere lo stesso degli errori, perchè si potrà, citare il Ministero del Tesoro mentre invece si doveva citare quello del Bilancio, ma gli errori saranno sempre limitati; d'altra parte, signori del Congresso, lo Stato democratico è uno Stato di diritto e viene considerato come persona giuridica unica e non è esatto che il cittadino non possa citarlo perchè non riesce a identificare l'organo idoneo dell'amministrazione. La citazione in persona del Ministro competente, anche se non è proprio tecnicamente esatta e se in pratica potrà, dar luogo a qualche difficoltà,, rappresenta pur sempre la miglior soluzione possibile. E in questo senso a nome del Consiglio dell'Ordine di Verona presenterò una mozione che il Congresso potrà esaminare ed approvare.

Questo il primo argomento; vedete che sono stato quanto mai breve.

Secondo argomento; di altra natura ma altrettanto importante. Vi dirò subito che si tratta di un progetto di legge che è stato formato in momenti particolari, e cioè l'anno scorso in autunno quando è cominciata quella superapplicazione del codice di procedura civile, per cui non si volevano fare le udienze se non **c'erano** i cancellieri, ed effettivamente ci siamo trovati tutti in **difficoltà** veramente notevoli. Per darvi **un'idea** della situazione della città, dove noi svolgiamo la nostra attività, vi dirò che Verona ha 16 magistrati, 14 cancellieri in Tribunale, **4.000** cause civili, circa **1.500** processi penali, e 200 **procedure** concorsuali aperte. Quindi, in una situazione di questo genere, voi capite benissimo che **poichè** il magistrato pretendeva la presenza del cancelliere in tutte le udienze, praticamente, o noi stavamo là, tutto il giorno o non riuscivamo a fare l'udienza.

Anche qui, ancora una volta dobbiamo un elogio, non per **conformismo**, ai nostri bravi **relatori** che dicono « Sarebbe opportuno modificare l'**articolo 57** del codice di procedura civile, dicendo che la assistenza del cancelliere è facoltativa e che il giudice effettivamente **può** sottoscrivere lui il verbale e far scrivere il verbale da persona diversa ». È stato formato un ruolo di dattilografi. Ora **500** persone sono poche. anche perchè, mi pare, ho visto la tabella, sono tutti assegnati agli uffici **più** grossi, Roma, Milano, Napoli; noi ne abbiamo sei in tutta Verona (d'altra parte ci arrangiamo facendoli dare dal Comune, ma questo è un altro spediente). Il problema però non è così risolto perchè è di fondo ed è di vedere se noi riteniamo ancora indispensabile la presenza del Cancelliere durante l'**espletamento** delle prove.

Il senatore Trabucchi, su incarico di questo Consiglio, ha presentato al Senato un disegno di legge in questo senso. Il disegno di legge dice: « Modifica dell'**articolo 57**. Egli (il cancelliere) assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. La sua assistenza non è necessaria **nell'udienza** di trattazione e di istruzione probatoria della causa, se il giudice abbia altrimenti la possibilità di far scrivere, sotto sua dettatura, il processo verbale ». Poi si **stabilisce** che il processo verbale **dovrà** essere sottoscritto da tutte le parti. Questa la innovazione. Vi dirò che questo progetto non ha avuto **assolutamente** fortuna. È andato in discussione il 13 marzo alla Commissione per la Giustizia del Senato, ma i nostri egregi colleghi di quella Commissione hanno affermato che il cittadino perde una sua **garan-**

zia. Lo ha detto l'avvocato Romano, (il relatore era il senatore Zara, che si è dichiarato favorevolissimo, dicendo che è ora di finirla di costringere avvocati e magistrati a scrivere « il sottoscritto cancelliere » che non c'è mai e di costringerli a fare falsi negli atti pubblici). L'onorevole Scalfaro, che voi avete sentito, era pure favorevole, ma la Commissione per la giustizia del Senato, ha invece, come vi dicevo, rilevato che la mancanza del cancelliere toglierebbe una garanzia al cittadino, il che mi sembra un po' fuori dalla realtà.

Devo aggiungere che invece il problema è stato poi puntualizzato da un altro che è intervenuto nella discussione in quella sede e che ha notato che così si finirebbe col modificare il codice di procedura civile « a spizzico » e qui possiamo anche essere d'accordo perchè non si può cambiare un articolo del codice alla volta. Bisognerà allora introdurre la modifica in sede di riforma del codice. Il problema non è del tutto semplice; certo però gradirei che il Congresso esprimesse una sua opinione sulla opportunità o meno di mantenere il cancelliere all'udienza, dato che oggi il cancelliere può essere sostituito da mezzi meccanici, e anche se noi non avremo mai forse i mezzi economici per assegnare un registratore presso il gabinetto di ogni giudice, almeno si potrebbero utilizzare i dattilografi.

Con questo ho finito e grazie (*applausi*).

AVV. prof. PAOLO D'ONOFRIO (Napoli):

Amici congressisti,

a questo punto della discussione mi pare che non vi sia da fare che una constatazione e due semplici precisazioni.

La constatazione è questa: che la nostra Commissione molto opportunamente, a mio avviso, ha considerata sorpassata quella che era stata la grossa questione discussa nei precedenti Congressi e soprattutto in quello di Trieste, cioè la questione del mantenimento o della abolizione del giudice istruttore.

Mi pare che qui la questione non sia stata ripresa e **financo** il carissimo amico **Nardelli**, che credo non sia presente, ha rinunciato alla parola. **Nè** sembra che l'altro carissimo amico De Domiuicis, **il trincerista** della prima linea, come egli si **annunciò** al Congresso di Trieste, sia uscito dalla sua trincea per attaccare questo nemico. Dunque, questa questione la possiamo considerare sorpassata. E badate: ieri è stato accennato, se non vado errato, **dall'autorevole rap-**

presentante delle Curie dell'Umbria, che ogni Congresso è padrone del proprio ordine del giorno, delle proprie deliberazioni e non può ritenersi vincolato in modo alcuno da quello che hanno stabilito i precedenti Congressi. Niente da obiettare; è un diritto che assolutamente non può essere contestato; ma noi dobbiamo ricordarci che tra gli insegnamenti che ci ha lasciato il diritto romano c'è anche quello che non *omne quod licet...* con quel che segue: noi potremmo ritornare a discutere ancora una volta questa questione, ma non è opportuno farlo, e credo che la Commissione abbia molto egregiamente assolto il compito che le fu affidato dal Congresso di Trieste considerando la questione sorpassata ed esclusa dal suo compito.

E allora viene l'altra questione, l'altro punto. Le modifiche che secondo il progetto della Commissione, si dovrebbero apportare al codice di procedura civile, sono modifiche opportune o inopportune, sono giuste o non sono giuste? Ora, guardate, signori **congressisti**, qui, quando entriamo nel campo della singola modificazione, del singolo principio, del singolo articolo tutte le opinioni possono essere **avanzate** e forse tutte quante hanno lo stesso diritto di **legittimità** e forse anche lo stesso fondamento, perchè in materia di procedura la storia ci insegna che non vi è stato mai un periodo alquanto lungo in cui la stessa norma procedurale sia stata riconosciuta applicabile e riconosciuta giusta da coloro che erano chiamati a farla valere. Basterebbe notare che mentre noi abbiamo mantenuto quasi illeso il codice civile dal **1865** al **1940** o **già** di lì, il codice di procedura civile molti anni prima di quel periodo era **già** ridotto nelle condizioni che furono deplorate, fra l'altro, da Ludovico **Mortara**, nella sua relazione al progetto che aveva presentato per la riforma di quel codice.

Quindi nessuna meraviglia che intorno alle varie disposizioni di cui si è **proposta** la soppressione, l'aggiunta o la modificazione, vi siano stati i **più** acuti dissensi. L'importante è questo: di stabilire e di ricordarsi che il codice di procedura civile non è un mosaico, non è un amalgama di disposizioni, ma è un tutto unico, organico, che deve essere guidato da un principio ispiratore e da **una** regola fondamentale e ben ferma. **Il** che non contraddice quello che era lo scopo e secondo me il merito maggiore del codice del **1942**, cioè di non voler costringere tutti i giudizi così vari per il contenuto, per le forme con cui si presentano e anche per tante altre considerazioni di carattere sia pure personale, in **un'unica** forma; no: il codice del **1942** si è proposto e secondo me **può** raggiungere e ha potuto raggiungere lo

scopo di modellare, di plasmare la legge processuale secondo il contenuto sostanziale della materia su cui si doveva decidere.

Detto questo, io mi guarderò bene dall'entrare nell'analisi delle riforme singole proposte dalla nostra Commissione. Ve ne sono molte che io ritengo giuste ed opportune; ve ne sono alcune sulle quali avrei da fare qualche riserva. E, se me lo consentite, io vorrei accennare soltanto a due punti. Il primo punto è questo: che io non sono favorevole alla riforma dell'art. 178 del vigente codice di procedura civile. L'art. 178 del c.p.c. stabilisce che il Giudice Istruttore ammette, "quando lo creda, tutte le prove richieste dalle parti o che può disporre d'ufficio e che contro questo provvedimento sia consentito il reclamo al collegio. Si è detto che il reclamo al collegio è inutile, perchè il giudice istruttore farà sempre prevalere in seno ad esso la sua volontà.

Ora io osservo che se statisticamente fosse dimostrato che anche una sola volta un Tribunale ha accolto un reclamo proposto contro una decisione del giudice istruttore, questo solo esempio già basterebbe a dimostrare che questo argomento ha il vizio di provare troppo e quindi di non provare nulla. Ma io faccio un'altra osservazione e dico: che il giudice istruttore, autore del provvedimento, abbia una certa preponderanza in seno al collegio è una cosa naturale, è una cosa giusta, perchè è il relatore e dovunque è una assemblea deliberante, vi sono sempre dei relatori i quali, specialmente quando si tratta non di decidere delle questioni di principio, ma di decidere delle questioni di fatto, è logico, è naturale che siano più informati di quello che non possano essere gli altri componenti dell'assemblea. E poi mi sembra veramente strano ed assurdo che questo giudice istruttore che voi considerate così disonesto da indurre erroneamente il collegio ad un determinato provvedimento (perchè se ve lo induce esponendo esattamente quelli che sono i termini della causa, facendo valere ragioni giuridiche che abbiano veramente la loro consistenza, io non so vedere che male possa fare) che questo giudice che voi concepite così disonesto, perchè è disonestà non riferire alle assemblee di cui si è componenti, non riferire ai collegi giudicanti di cui si fa parte esattamente i termini delle contestazioni, questo giudice, poi, che sarebbe evidentemente il relatore in quel giudizio che si dovrebbe svolgere unicamente davanti al collegio, questo giudice in quella sede diventa la perfezione degli uomini, la perfezione dei giudicanti!

La contraddizione è così evidente che mi pare rimanga ferma la osservazione che è stata già fatta che cioè il sostituire il provvedi-

mento del collegio al provvedimento del giudice, sempre reclamabile, non rappresenta altro che un appesantimento e un prolungamento del processo che tutti quanti vogliamo che sia, compatibilmente con la giustizia, rapido. Perchè (consentitemi una parentesi) io non ho mai creduto che la **rapidità** del processo sia veramente, come molti dicono, la prima delle doti di un processo civile. La prima delle doti di un processo civile è la giustizia; e che si arrivi ad una decisione, per quanto è possibile alla **fallibilità** umana, giusta; la **rapidità** non è che una, una, e non la prima, non la più importante delle doti del processo civile.

Dopo aver detto questo desidero aggiungere **un'altra** cosa.

Ho sentito qui svalutare l'udienza civile. E l'ho sentita svalutare da due punti di vista. Ho sentito proporre addirittura che la causa passi al collegio attraverso l'ufficio di cancelleria senza che la Corte o il Tribunale abbiano a radunarsi in udienza. A parte le difficoltà che questo presenterebbe dal punto di vista della identificazione dei giudici, io ritengo che in questo modo si sopprimerebbe **senz'altro** quella che è la cosiddetta discussione orale. Ora, la discussione orale ha avuto i suoi avversari. Io ve ne voglio ricordare soltanto uno, al quale proprio oggi va con maggiore rimpianto il nostro pensiero: Piero Calamandrei; ma Piero Calamandrei **nell'ultima** edizione del suo «Elogio dei giudici scritto da un avvocato», ha versato molta acqua nel suo vino, ha riconosciuto molte volte la utilità e l'**opportunità** della pubblica discussione. Badate che la pubblica discussione non serve soltanto alla causa. Si capisce, quando è preparata, quando i giudici che devono decidere conoscano **già** la causa, questo si intende, ma la pubblica discussione serve anche soprattutto di scuola per i giovani. **Perchè?** Perchè ognuno di noi deve onestamente riconoscere quanto vantaggio abbiamo avuto a sentire la parola dei nostri maestri, quelli che hanno ascoltato (per ricordare soltanto quelli che non ci sono più) Pasquale Grippo, Vittorio Scialoja, Vincenzo Iannofola, Vittorio Emanuele Orlando e tanti altri, non possono non aver sentito in loro stessi l'importanza, la influenza che la voce di questi maestri aveva avuto sulla loro formazione professionale e scientifica.

E allora, signori, io credo che qualunque proposta la quale tenda a mortificare questa forma di manifestazione del pensiero, la cui importanza non è sentita soltanto dai giuristi, ma è sentita anche da coloro che sono fuori delle aule giudiziarie, purchè abbiano altezza d'ingegno (io ve ne **ricorderò** uno solo: Onorato Di **Balzac**, il quale scrisse che egli preferiva la parola al processo verbale). E allora, **si-**

gnori, anche quella proposta che si è fatta, cioè di sopprimere la *requisitoria* in udienza del pubblico ministero in Corte di Cassazione e di sostituirla con le conclusioni che il pubblico ministero dovrebbe fare per iscritto in un momento precedente, mi pare che sia molto pericolosa, non soltanto perchè allunga il procedimento, ma perchè toglie qualunque importanza alla discussione degli avvocati *nell'udienza* e toglie anche importanza alle memorie, perchè non è possibile fare le memorie prima che il pubblico ministero abbia fatto le sue conclusioni.

Un'ultima cosa e avrò finito. Ho sentito qui parlare di una specie di revisione periodica del codice di procedura civile; qualcuno paragonava questo concetto, e giustamente, a un terremoto a ripetizione. Io dico che certamente le proposte della nostra Commissione potranno essere esaminate e modificate dagli organi competenti. Voi sapete benissimo che vi è un ponderoso lavoro fatto eseguire dal Ministero della Giustizia, vi sono due grossi volumi in cui sono raccolti i pareri degli universitari, del Consiglio dell'Ordine e via dicendo; ma quando avremo finalmente fatto un codice che non contenterà tutti, perchè questo è assolutamente assurdo, che non toglierà i mali che sono insiti nell'amministrazione della giustizia, ma che sarà il migliore possibile, e allora, lasciamolo in pace, specialmente se avremo osservato quel monito che ci faceva Ludovico Mortara, cioè che il processo civile sia veramente fatto con sapienza e con amore, tutto d'un pezzo e tutto d'un colore (applausi).

Avv. GUIDO MONTI (Milano):

Siccome sono d'opinione che quello che è scritto è più preciso di quello che è detto, io ho scritto quello che volevo dire. Mi richiamo a quello che ho scritto, prego i colleghi di prenderne visione se lo ritengono opportuno, e mi limito a fare un brevissimo riassunto.

Il tema che desidero trattare è questo: la convenienza del procedimento accelerato sommario e cioè di una riforma che inciderebbe profondamente nel sistema del codice di procedura civile. Io sono nettamente contrario al procedimento accelerato sommario, per alcune ragioni che mi sembrano assolutamente fondamentali.

Intatti, il procedimento accelerato non sarebbe stabilito per determinate materie, per cause di determinato valore, sarebbe ammesso per tutte le cause solo che l'attore lo richieda; ma allora, se questo

avviene, che cosa succede nel procedimento ordinario? È chiaro che l'adozione dell'una o dell'altra soluzione non può essere lasciata all'arbitrio dell'attore, perchè il convenuto può avere delle ottime, delle validissime ragioni per **volere** il rito ordinario che è **più** prudente, **più** sicuro, **più** tranquillante, specialmente per cause di una certa mole o di una certa difficoltà. O noi stabiliamo un sistema per distinguere le cause alle quali si può applicare il rito sommario da quelle a cui non si può applicare il rito sommario, e allora ci impelaghiamo in una serie complicatissima di questioni pregiudiziali circa l'adozione dell'uno o dell'altro rito; oppure noi questo non facciamo e allora ci troviamo nelle condizioni di vedere i giudici nella **necessità** di occuparsi prima delle cause con rito sommario di quelle altre. In poche parole, il rito sommario incide a tutto danno delle cause con rito ordinario, le quali saranno postergate, il che sarebbe una assoluta **iniquità**.

Non esiste, secondo il progetto della Commissione, un *jus opponendi*, per il quale il convenuto possa dire che non accetta il rito ordinario. Se l'attore dovesse considerare questa ipotesi, certamente stabilirebbe il modo con il quale ci si possa opporre. Ecco **un'altra** norma che ritarderebbe ancora più il giudizio perchè ci sarebbero ovviamente le complicazioni determinate dall'accertamento di quelle ragioni di materia o di quelle ragioni di valore che giustificerebbero l'adozione dell'uno o dell'altro rito.

Non si deve turbare l'armonia del codice, il quale è unitario, il quale è frutto di un lavoro scientifico notevolissimo, il quale ormai ha la sua età, e badate che una legge vecchia per il solo fatto d'avere una certa età, è una legge buona, perchè di solito sono gli uomini che si adattano alle leggi e non viceversa, soprattutto in materia strumentale. È vero che il codice di procedura è un codice strumentale e che quindi deve adeguarsi ai tempi così come le industrie mutano periodicamente gli strumenti con i quali arrivano alla produzione delle merci, ma un conto è dire che il codice è strumentale quindi deve essere adeguato ai tempi, e un conto è viceversa **ricondurlo** indietro nei tempi per renderlo sempre meno strumentale. Il codice di procedura è tanto **più** strumentale quanto **più** è semplice, quanto maggiore libertà dà alle parti e al giudice di raggiungere quel risultato finale. E allora il problema, poi, vedete, non è quello di apprezzare gli inconvenienti che presenta oggi il codice e di trovare determinati rimedi non è un lavoro di farmacia, è un lavoro di ben altra natura; è un lavoro di adattamento degli uomini al codice, il quale ha un rigore

scientifico, mentre gli uomini che lo attuano, avranno questo rigore scientifico, ma forse non ne hanno la **volontà** la capacità o il tempo in misura sufficiente per la sua esatta applicazione.

E allora, entriamo nell'esame del comportamento degli avvocati e del comportamento dei giudici. C'è un articolo 181 di cui non vedo assolutamente la ragione. Il codice che stabilisce tante preclusioni a quel disgraziato di convenuto che non ha potuto costituirsi e resta contumace e gli inibisce di presentare in ritardo delle prove testimoniali, che vieta al giudice quando le parti, d'accordo, chiedono la sospensione del giudizio, di sospendere per **più** di quattro mesi; acconsente invece al giudice, se nessuno compare alla prima udienza, di rinviare d'ufficio non solo, ma di avvisare le parti che ha rinviato indicando quella nuova udienza nella quale finalmente, se nessuno compare, il giudice **potrà** rassegnarsi a dichiarare estinto **il** giudizio. Assolutamente non vedo l'**utilità** di questo articolo.

Qui ammetto che una riforma ci vorrebbe. Perché, in sostanza, molti partono da un equivoco. L'equivoco è questo: la cancellazione della causa comporta la spesa e la fatica della riscrittura a ruolo; non è vero. La cancellazione della causa comporta soltanto la fatica **dell'istanza** al giudice perché fissi **un'altra** udienza. In fondo è così lieve e inapprezzabile l'inconveniente che derivasse dalla colpa **del**-l'attore o del convenuto che sono rimasti assenti, contumaci, alla prima udienza, che mi pare sia agevole concludere che l'articolo 181 **può** essere eliminato. Lo sostituirei con un articolo di questa natura: « Se nessuna delle parti comparisse alla prima udienza avanti il giudice istruttore, questi cancella la sua causa dal ruolo, senza darne avviso alle parti. Il processo è estinto di diritto se non **sarà** riassunto entro il termine di sei mesi dalla data **dell'ordinanza** di cancellazione »

La disposizione proposta non nuoce a nessuno degli avvocati diligenti, non nuoce neanche agli avvocati, non dico negligenti, ma indaffarati o che per qualsiasi ragione hanno ritenuto di non comparire.

C'è poi il secondo comma dell'articolo 181 il quale, secondo me, rappresenta il colmo della prudenza da parte del legislatore. Infatti, **può** comparire il convenuto, non l'attore, ma non chiedere nè la trattazione, **nè** l'ammissione di prove, **nè** formulare le conclusioni, **nè** chiedere la cancellazione della causa. E il giudice che fa? Rinvia ad altra udienza. Perché? È chiaro che se il convenuto ha interesse deve concludere, deve trattare la causa, se non ha interesse la lasci cancellare.

Nell'art. 181, come io lo vorrei formulato, questo capoverso quindi non dovrebbe trovare posto.

Ritengo poi che sia assai più dispendiosa per la giustizia l'applicazione dell'art. 309. Io con un'esperienza di 30 anni vi dico che se l'articolo 309 non fosse applicato come è applicato, avremmo un successo notevolissimo per quanto riguarda la rapidità della discussione delle cause e la durata dei rinvii. Vi assicuro che la metà delle cause sono semplicemente rinviate perchè nessuna delle parti ha intenzioni di far progredire il processo. Basterebbe quindi che si dica nell'art. 309 che per inattività delle parti, s'intende, non soltanto la assenza di entrambe, ma anche solo il fatto che nessuna delle due chieda un provvedimento, per determinare, da parte del giudice, la cancellazione.

Con questo ho finito.

Vi potrei dire altre cose che ho scritto. Vi prego di leggerle e vedrete che, tutto sommato, le mie osservazioni che possono a prima vista apparire seccanti, direi, un po' urtanti, hanno viceversa un fondamento logico e morale che non si può assolutamente rifiutare (applausi).

AVV. BERARDO MANCINI (Teramo):

Ho letto con piacere la relazione della Commissione e ho ammirato il lavoro di pazienza, di cesello, di rifinitura che i relatori hanno fatto. La rifinitura importa però che vi sia un'opera di quasi perfezione, che essa tende a rendere perfetta mentre da noi il codice di procedura civile, come del resto anche in altri Paesi, non è certo una opera quasi perfetta, anche nel senso che essa va completata e animata dall'ambiente in cui opera.

La Commissione ha applicato i criteri del Congresso di Trieste, stabilendo una riduzione dei poteri del giudice istruttore. La riduzione dei poteri ha avuto questo effetto: che al giudice istruttore si sono tolti i poteri che gli sono propri e cioè si è tolta la facoltà di ammettere le prove ed altri mezzi. Ed allora è avvenuto che il giudice istruttore si è ridotto ad una figura che è quasi un'ombra nel processo e d'altra parte per questo fatto stesso, si deve riesaminare la riforma, in rapporto a questa nuova figura del giudice istruttore che si è modificata in seguito alla proposta riduzione dei suoi poteri.

Ora, allora, a me pare che questa nuova figura che si riduce a

un'ombra non si possa accettare. I poteri istruttori che potrebbero avere una unità, si polverizzano; una parte al collegio, una parte al giudice istruttore e si mantengono quegli inconvenienti del reclamo al collegio e cioè del doppio grado istituito nel medesimo grado.

Ci si è accorti che il giudice istruttore rimaneva solo figurativo ed allora gli si è attribuita una funzione preparatoria. Una funzione preparatoria che si svolge al di fuori di lui, perchè avviene che si va davanti al giudice istruttore alla prima udienza e il giudice istruttore che cosa ci dice? Che cosa fa di attivo il Giudice Istruttore? Ci dice: « guardate che la legge vi dà un termine per depositare in cancelleria le vostre comparse e le vostre risposte ». Ma è evidente che questo non c'è bisogno che ce lo dica il giudice istruttore, se la facoltà ci viene proprio dalla legge.

Quindi, questa fase preparatoria che si è creata davanti al giudice istruttore, noi la possiamo spostare a una fase **pre-dibattimentale** e cioè noi possiamo proprio utilizzare il periodo fra la citazione e la prima udienza di comparizione. E non mi dicano alcuni colleghi che hanno fretta: « Ma in questo modo voi dovete allungare il termine di comparizione »! Sissignore! Noi dobbiamo allungare il termine di comparizione anche a **60-65** giorni, perchè in questo periodo di tempo si depositino i fascicoli, si abbia la comparsa di risposta, la replica, la contro replica e chi si è valso di queste facoltà andrà davanti al giudice e **chiederà**, per giustificati motivi, un rinvio, due rinvii, tre rinvii, o quanti sono necessari per la causa.

Per ciò che riguarda il potere dispositivo delle parti, vi dico subito che se noi dobbiamo riesaminare la figura del giudice istruttore, non è che io o alcuni di noi abbiamo alcunchè contro questa figura, perchè noi non riteniamo che sia il giudice istruttore che produca il non funzionamento del codice di procedura civile. Noi riteniamo invece che il codice di procedura civile, non il codice attuale, ma il codice del '65 **formale**, il codice del '65 revisionato nel 1901, il codice del '42, il codice del '42 revisionato come dicono con una prima **Novella** e poi **revisionato** ancora, non funziona non perchè ci sia il giudice istruttore, per altri motivi, tanto è vero che il codice del '65 non ha mai funzionato nonostante che il giudice istruttore non vi fosse.

Per ciò che riguarda il potere dispositivo delle parti non solo la Commissione non ha aumentato i poteri, ma a me pare che li abbia ridotti perchè che cosa si dice nella proposta? **Si** va davanti al giudice istruttore e vi dirà che avete un termine per depositare in cancelleria le vostre difese, poi magari un altro termine; ma voi credete

che effettivamente si possa in due udienze effettivamente maturare una causa? **Non** parlo della maturazione materiale, perchè alcuni mi diranno che la maturazione materiale, ricerche in archivi, copie di documenti, dipende, non **so**, dall'attività facchinesca dell'individuo. Io dico che non si elabora intellettualmente una causa in pochi giorni, in due udienze, perchè la causa dopo una certa elaborazione intellettuale si presenta alla fine in diritto del tutto diversa da quella che era in principio, e voi, in due udienze, non potete maturare la causa e anche per la causa semplice non potete avere come la dovete avere la coscienza che quella causa sia maturata.

Io mi ricordo che il professor Escobedo **trattò** una questione di un pastore di Sardegna; scrisse otto memorie, e alla nona memoria, disse: « **Non** mi ero accorto che ancora non avevo affrontato l'argomento ». Quindi la elaborazione intellettuale richiede un certo tempo e voi lo sopprimete, voi con le due udienze sopprimete la elaborazione intellettuale della causa. L'avvocato scriverà qualche cosa, il giudice **deciderà** e voi così compromettete i diritti sostanziali delle parti. La fretta che avete per fare il procedimento che si dovrebbe sbrigare in due udienze non ha ragione di essere, perchè nel procedimento civile bisogna affrettarsi lentamente e non precipitarsi verso una decisione qualsiasi.

Ma evidentemente, mentre da una parte noi vogliamo che non si strozzi la causa, **dall'altra** parte non vogliamo ricadere nel difetto che è stato il difetto dal '65 in poi dell'eccesso dei rinvii **ed** è questo, è l'eccesso dei rinvii che impedisce il funzionamento del codice del '65 e del codice attuale. Quando nel '65 il procedimento sommario diceva: « Non si **può** rinviare **più** di cinque volte senza gravi motivi » avveniva questo: che le disposizioni di legge del codice di procedura civile non si osservano da nessuno se non sono a pena di **nullità** o di decadenza, o munite di altra sanzione, e quindi quando il procedimento sommario diceva « Non **più** di cinque rinvii senza gravi motivi » si poteva giungere ai 100, ai 120, ai 150. Quando nella prima stesura dell'art. 184 si parlava di gravi motivi, nessuno lo osservava e anche la vostra disposizione **dell'art.** 184 e 184-bis chi credete che la osserverà, se non avete posta nessuna sanzione? Ecco la **necessità** di porre una sanzione **all'eccesso** dei rinvii, e la unica sanzione che si **può** porre è l'interruzione di diritto. La sanzione consisterebbe in questo: che avvenuta di diritto la interruzione, se voi mantenete la causa sui ruoli, tutti gli atti successivi sarebbero nulli, e sarebbero non **sanabili**.

A me quindi pare ch'io non possa approvare il clima in cui si svolge la riforma ed in questo senso appunto io presenterò qui una mozione che ho preparata e che vi leggo.

(Presidente **BRUGNATELLI**: La comunicheremo nella seduta plenaria).

...La mozione dice che « ...si è determinata una nuova situazione che rende opportuno riesaminare il problema della riforma compiutamente sia con riferimento alla nuova figura di giudice istruttore che ne risulta, se utile o meno, sia con riferimento al costume giudiziario forense... ». **Perché**, quanto a costume succede che i procuratori delle parti, di comune accordo, chiedono il rinvio, il giudice istruttore lo concede: una sconvenienza per i procuratori delle parti che non motivano, per il giudice istruttore che non si accorge della sconvenienza e cade in una peggiore, non motivando. **Nè** mi si dica, come dice la relazione, del **povero** magistrato che ha 600 cause sul ruolo: il povero magistrato che ha 600 cause sul ruolo, quante cause ha fatto nei primi nove mesi dell'anno? E nell'anno precedente, quante ne ha fatte?

Quindi mentre ritengo che si debba rivolgere un vivo plauso alla Commissione per l'opera espletata, ritengo **però** che si dovrebbe demandare a una Commissione da nominarsi dal Presidente **dell'Ordine** Forense della **città** che **verrà** scelta a sede del nuovo Congresso, l'esame della riforma sia in rapporto al Giudice Istruttore che ad altro.

(Presidente **BRUGNATELLI**: La invito a terminare).

...Ho finito. Vi **dirò** ancora questo soltanto. Che noi non siamo contro l'**oralità** del procedimento, **perché** noi riteniamo che il procedimento scritto possa divenire una fase del procedimento civile, nel senso che quando per effetto della riduzione delle cause, i ruoli si siano sveltiti, nulla toglier& che alle udienze si possano mettere poche cause ed allora ogni avvocato, se lo **vorrà**, **potrà** far sentire qualche testimone, qualche consulente tecnico come avviene nel procedimento penale.

Ebbene, noi vogliamo l'**oralità**, ma non intendiamo con ciò l'**oralità** degli avvocati, perchè l'**oralità** degli avvocati vi è stata sempre. Noi intendiamo per **oralità** la vivezza della riproduzione del dibattimento scritto davanti al Giudice che deve decidere (applausi).

Avv. FRANCO FINZI (Roma):

Bisogna premettere che le modifiche proposte dalla Commissione Nazionale istituita dal Congresso di Trieste e dalla relazione ufficiale dei colleghi D'Avanzo e Paola non hanno la pretesa di riformare a ó ovo il nostro sistema processuale, ma solo la **più** modesta ambizione di migliorare il funzionamento della procedura esistente, ritoccandone **talune** norme. **Perché** si fa questo? Soprattutto, si dice, per snellire, accelerare il processo che dura troppo e finisce **così** con lo scontentare tutti: le parti, gli avvocati, spesso anche quando troppo tardi vittoriosi, e i giudici.

Le modifiche proposte possono classificarsi in due tipi: quelle che integrano o modificano specifiche norme processuali, altre che dovrebbero modificare la struttura del nostro processo civile.

Le prime, nella loro quasi **totalità**, sembrano doversi approvare con urgenza; sulla accettazione delle seconde sono d'accordo con il collega Romanelli che si è espresso per un ulteriore, meditato esame di esse.

Appartengono al primo gruppo:

a) la modifica **dell'art. 180 c.p.c.**, la quale **dà** atto che la trattazione del processo **può** essere anche scritta;

b) l'abolizione del deposito per multa nel ricorso **per** Cassazione (art. **364 c.p.c.**);

c) l'obbligo della notifica delle conclusioni del P.M. venti giorni prima del giorno fissato per la discussione del ricorso **per** Cassazione (art. **377 C.P.C.**);

d) le modifiche alla procedura esecutiva, con particolare riguardo all'aumento del limite di valore previsto dalla modifica **del** l'art. **525 c.p.c.**, introdotta dalla Novella;

e) il mantenimento dell'efficacia cautelare del provvedimento di sequestro anche in caso di conversione in pignoramento (**art. 686 c.p.c.**). Mentre, in aderenza con la prevalente dottrina, viene statuita espressamente l'inefficacia del sequestro quando non venga depositata nei termini la cauzione imposta;

f) la cessazione **dell'effetto** della sentenza di interdizione o **inabilitazione** sospesa fino alla definitiva pronuncia in sede di Cassazione (art. **718 e 719 C.P.C.**).

Per intuibili motivi poco opportuna appare invece la norma che dispone il rinvio della causa al medesimo Giudice di Appello quando la Suprema Corte **cassi** la sentenza con rinvio (art. **383 c.p.c.**).

A mio avviso qualche più coraggioso accenno alla possibilità di instaurare fin da ora il giudice unico, riforma che pure ha trovato consensi quasi unanimi tra le Curie e la Magistratura, sarebbe piaciuto, specie se riferito a particolari materie o applicato in forma facoltativa.

Tra le modifiche specifiche sembra indispensabile comprendere pure la riforma dell'art. 742 c.p.c. nel senso che la norma contempli accanto al potere di annullamento per vizi di legittimità (impropriamente definito revoca nel testo attuale), la revoca per motivi di merito sia sotto l'aspetto della *abrogazione* sia sotto l'aspetto della *riconsiderazione* del merito per ciò che riguarda l'originaria opportunità del provvedimento e con effetti in tal caso *ex tunc*.

Infine particolare consenso merita il voto dei relatori per una sollecita applicazione della Legge Trabucchi sulla rappresentanza processuale della P.A.

Da esaminarsi con cautela sono invece le norme che mirano a riformare la struttura del processo civile. A proposito di esse pare opportuno premettere qualche considerazione generale, non inutile a facilitare il giudizio sulla convenienza di esse.

Anzitutto una evidente, direi lapalissiana. La Novella del 1950 ha peggiorato le cose: i processi durano di più, i dubbi e gli equivoci processuali sono assai frequenti. E tuttavia, insistendo sulla modifica... alle nuove modifiche del codice del 1940, si cercano altre soluzioni forse altre avventure processuali, senza che sia possibile valutare compiutamente a priori le conseguenze di ordine pratico.

Secondo: si è detto e si dice male del sistema del codice 1940, si è operata la riforma in talune strutture del processo come da esso regolato, le cose sono andate peggio, ma nessuno (o quasi) ha osato chiederne l'abrogazione totale. In altre parole: non si è voluta la fine del g.i., come pure da qualche parte si era proposto. Non si può fare a meno di pensare che i riformatori siano stati assaliti al riguardo da un complesso freudiano: una certa subcosciente consapevolezza che si andava a modificare qualcosa di veramente ottimo, qualcosa di migliore delle modifiche proposte... per migliorare.

Questa specie di *metus reverentialis* comporta una grave conseguenza.

Si sa bene che nel sistema del 1940 l'istruzione del processo era totalmente ed esclusivamente regolata dal g.i., il quale agiva da vero *dominus* della causa, mentre al collegio veniva riservata la decisione sulle questioni di diritto, pregiudiziali e di merito. Con l'introduzione

del reclamo al collegio avverso le ordinanze istruttorie in materia di prova, si è evidentemente snaturato il sistema rendendolo ibrido e creando una duplicazione di giudizio con le relative lungaggini e rendendo *flatus vocis* il controllo del collegio sulle ordinanze istruttorie, perchè non sappiamo davvero quante, quante poche ben inteso, riforme siano state pronunciate in Camera di Consiglio. **Ciò** che è ben naturale, essendo relatore il g.i. e non avendo il collegio nè il tempo nè il modo di approfondire, sulle questioni, tesi diverse da quelle prospettate dal giudice relatore.

Ancora: con la disciplina del codice riformato potevano essere impugnate solo le sentenze definitive, il che portava all'unicità dei giudizi, non potendo sussistere che un giudizio si sdoppiasse in differenti gradi per la risoluzione delle varie questioni dalle quali è composto. Si crede davvero che l'attuale modifica che consente l'impugnazione delle sentenze parziali e provoca di conseguenza la coesistenza di due gradi per un medesimo processo, abbia accelerato e semplificato la procedura?

La conclusione è necessariamente questa. Che il processo civile non funziona, pur essendo il codice di rito 1940, in sè e per sè, un'ottima legge processuale. La verità non nuova è che il deficiente funzionamento dipende dalla mancanza di Magistrati, di personale di cancelleria, di mezzi e dall'arretratezza di un sistema di lavoro in uso oramai solo negli Uffici Giudiziari; e del resto non potrebbe essere diversamente se è vero che lo Stato spende solo l'un per cento delle sue entrate per l'amministrazione della Giustizia. Ma partendo da questo presupposto, come si ragiona invece? Bisogna escogitare — si dice — modifiche che consentano di rimediare alla pacifica scarsità di mezzi. Ma sembra che, in veritè, non ci si accorga di inseguire un sogno, un mito: perchè probabilmente non esistono modifiche escogitabili che consentano il funzionamento della giustizia civile di fronte alla incolmabile sproporzione tra affari da decidere e mezzi a disposizione. Nella relazione ci si compiace perchè qualcosa sotto questo profilo si è fatto. Ma chi di noi potrebbe dichiararsi soddisfatto di fronte al costante incremento delle cause (si pensi, ad esempio, solo all'infortunistica) per l'aumento al fine disposto di 20 Magistrati di Appello e 120 Magistrati di Tribunale, nonchè per l'aumento dell'organico del personale delle Cancellerie e delle Segreterie Penali, congiuntamente, di 500 posti e per l'istituzione di un ruolo del personale di dattilografia di 500 unità, cifra da valere per tutto il territorio dello Stato?

Non si può quindi dare torto al nostro amico prof. Allorio quando dice: « Bisogna prima di tutto mettere la giustizia in grado di funzionare, poi l'esperienza insegnerà se e come modificare il sistema del codice ».

Ma poiché — d'altronde — come ha ricordato nell'incontro di Milano sul Giudice Istruttore, nel 1955, l'illustre Presidente di questo Congresso « bisogna prendere il mondo come è, cercando di viverci il meno peggio che sia possibile », discutiamo pure come far cause il meno peggio che sia possibile. Però con la consapevolezza — e la riaffermazione nelle nostre conclusioni — che si tratta di rimedi empirici, possibilmente provvisori, adottati sotto l'urgenza della necessità. La prima nostra istanza deve essere infatti la revisione del bilancio del Ministro della Giustizia affinché sia consentita la completa riforma ed il potenziamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari. Solo dopo di essa, che dobbiamo mettere al primo posto nelle rivendicazioni del Congresso, ci sarà possibile pronunciare un giudizio accurato, sereno e definitivo sul codice 1940.

Venendo alle riforme proposte devo dare un dispiacere all'illustre e saggio mio Presidente, l'amico avv. Magrone.

Dico subito infatti che non vedo l'utilità pratica del sistema dei termini nella nuova formulazione dell'art. 184. Può darsi infatti che, talvolta, un ulteriore scambio di difesa risulti utile, come — al contrario — può accadere che i gravi motivi previsti dal seguente articolo 184-bis finiscano con il giustificare un inutile e dilatorio rinvio. È in realtà proprio questo il compito del giudice istruttore, quello cioè di dirigere e moderare le parti nell'interesse del miglior corso del processo e del finale acclaramento delle ragioni. L'art. 186, nel prevedere la rimessione delle parti al collegio dopo la trattazione della causa a norma dei due precedenti articoli, precisa che devono essere ripresentate le medesime conclusioni finali già precisate negli scritti difensivi a norma di questi due articoli, salvo variazioni meramente formali. Ora l'inutilità di dover riprodurre le conclusioni è evidente, mentre a quali dispute e inconvenienti darebbe luogo l'interpretazione di una formula quale « salvo variazioni meramente formali » è facilmente supponibile. È evidente che questo sistema, proposto per far presto, in realtà non è di quelli che consentirebbero di dare speditezza alle cause. La confusione dei principi applicati in via di transazione è palese: termini precisi di venti giorni alle parti, ma possibilità del Giudice di metterli nel nulla in forza della personale valutazione di quei gravi motivi che sono sempre stati il poker della procedura, evi-

dente superaffollamento delle udienze collegiali alle quali indubbiamente si estenderà il carico attuale delle udienze istruttorie e conseguente fissazione di udienze collegiali assai lontane. Ai termini, controtermini e rimessioni in termini concessi dall'Istruttore si aggiungerà quindi in pratica il ritardo di una udienza collegiale a lunga scadenza. Ma neppure dopo così lunga anticamera è sicuro che — secondo il progetto — la causa vada al collegio. Infatti se le parti sono d'accordo sulla ammissione della prova o investano consensualmente il giudice istrutto e della decisione relativa, ha inizio l'istruttoria.

Senonchè il supporre che le parti investano il giudice istruttore di decidere sull'ammissibilità della prova quando vi sia la possibilità di farla decidere dal collegio è un'utopia. Questa scelta lasciata alle parti è inutile: o si ritorna al giudice istruttore che decide o si lascia arbitro in materia di prova il collegio. *Tertium non datur.*

Sembra invece molto più semplice stabilire a pena di decadenza che il convenuto debba costituirsi in cancelleria cinque giorni prima della prima udienza e che in questa l'attore — eventualmente replicando — debba in ogni caso presentare la richiesta di mezzi di prova, consentendosi al convenuto la facoltà di formulare la riprova nella udienza successiva. Ai complessi sistemi di preclusioni a mezzo di termini — sia pure annacquare dall'arbitrio del giudice istruttore — appare preferibile il rispetto dei precetti del codice con un minimo di discrezionalità affidato all'istruttore, in favore del quale invece che in favore di automatiche preclusioni sarà preferibile abdicare una parte del potere dispositivo dei litiganti. Al collegio si andrà insieme per le pregiudiziali e per l'ammissione della prova: se la risoluzione delle pregiudiziali non definirà il giudizio, contestualmente il collegio provvederà in materia di prova.

Di un altro punctum *dolens* si è parlato poco: l'impugnazione delle sentenze parziali ovvero la riserva effettuata mentre prosegue il giudizio per la decisione definitiva. Il sistema proposto non innova un gran che. Si limita a far salvo in ogni caso il termine per l'appello, pure nel caso che prima dello spirare di esso vi sia un'udienza avanti l'istruttore. Anche qui il compromesso permane e ne soffre il principio dell'unicità dei giudizi. La soluzione quindi non può essere, ancora una volta, che netta. O appello solo della sentenza definitiva (magari con dichiarazione di riserva dopo il deposito delle sentenze parziali, ovvero impugnabilità immediata delle sentenze parziali, per il con sospensione necessaria del giudizio di grado sottostante. Se

infatti si vuole ridurre il dispendio di attività, il giudizio di primo grado deve rimanere sospeso in attesa della definitiva risoluzione delle questioni pregiudiziali.

Una conferma dell'incertezza che esiste al riguardo del sistema dell'impugnazione sembra aversi nel fatto che la Commissione non si è trovata d'accordo sulla necessità o meno di impugnare contemporaneamente anche la sentenza definitiva, quando, sciogliendo la riserva, **s'impugni** la sentenza parziale dopo la definizione del giudizio. **Perchè** se è vero che tale seconda impugnazione ripugna alla logica, è bensì vero che le regole della cosa giudicata impongono la domanda di riforma a scampo di deprecabili contestazioni in materia di esecuzione.

In conclusione: si approvino — e subito — le norme che apportano modifiche alle norme processuali specifiche, ma si mediti prima di operare ancora sulla struttura del processo e non si esiti a far sentire la voce delle Curie presso gli organi del Governo.

Abbiamo sentito discutere a lungo, nei giorni scorsi, sui doveri dell'avvocato **nell'esercizio** del suo mandato **professionale**. Ma se la professione è per noi anche e soprattutto una vocazione, rientra tra i nostri doveri quello di rivendicare anzitutto una più dotata ed efficiente organizzazione.

Assicurata questa, dal suo incontro con un sistema riveduto **potrà** uscire un sistema processuale che, se non rappresenterà la perfezione, **potrà** considerarsi per lo meno strumento dignitoso e funzionante per l'attuazione della Giustizia (applausi).

Avv. ANGIOLA **SBAIZ** (Bologna):

Avevo in mente **già** il proposito di dire poche cose; credo ne dirò ancora meno, dato anche l'andamento della discussione e **l'urgere** del tempo.

Come modesto componente della Commissione e della **sotto**commissione, che ha elaborato il testo delle proposte di revisione, desideravo soltanto assumere, per un momento, una posizione, del tutto oggettiva, se **è** possibile (cerco di farlo con estrema semplicità) quasi quella di un osservatore imparziale che avesse assistito alle nostre riunioni. Mettiamo l'ufficio Stampa che fosse stato presente. E ciò perchè vorrei che i colleghi fossero tutti convinti della mia attestazione che il **risultato** delle nostre fatiche rappresenta un **contemperamento** di esigenze diverse e che il fine che ha sempre ispirato

la Commissione, il modulo, diremo, che ha servito di controllo alle varie soluzioni adottate, è stato il rispetto **più** fedele possibile dell'ordine del giorno votato nel precedente Congresso di Trieste.

La Commissione era stata nominata per quello scopo, cioè per poter attuare, attraverso le forme tecniche ritenute **più** idonee, il deliberato di quel Congresso.

Credo che questo rappresenti, non dico la difesa, ma la giustificazione della massima parte delle proposte formulate. Proposte che possono essere anche, lo rilevo sempre da osservatore imparziale, meritevoli di ritocchi, sia dal punto di vista formale, sia per integrazione di qualche cosa che necessariamente **è** sfuggita. Faccio un esempio: il reclamo a proposito dell'art. 700. Di segnalazioni del genere noi dobbiamo essere gratissimi al Congresso, **perchè** la Commissione aveva proprio questo proposito: di portare qui **non** un testo definitivo — Dio ce ne guardi! — ma di portare un abbozzo, una concretazione, direi, di quelle idee, di quegli elaborati che erano nello spirito **dell'ordine** del giorno e tenendo conto come limite insuperabile di quell'ordine del giorno.

Del resto, vorrei aggiungere che se **può** esser vero che, in fondo, il vecchio principio in medio stat *virtus*, non per parlare di *virtus* nostra, intendiamo, ma per segnare una linea direttiva, è sempre il principio del quale bisogna tenere la **più** attenta considerazione, proprio la discussione che si è svolta in questa sede sta a dimostrare come noi siamo attaccati, in sostanza, negli attacchi seppur benevoli ed estremamente cortesi che ci sono stati rivolti, sia da destra che da sinistra.

Il principio cardinale che ci ha ispirato, indipendentemente dalle nostre personali convinzioni, che potevano essere anche diverse, stato quello di ridurre i poteri del giudice istruttore, aumentando il potere dispositivo delle parti. Credo, proprio facendo un attento esame di coscienza, che le proposte abbiano risposto a questo fine.

Così, accennando... data la ristrettezza del tempo, in via non certo coordinata, ad argomenti che possono affiorare in relazione ai rilievi **più** importanti, devo dire ad esempio che circa il potere del giudice istruttore di ammettere le prove nel disaccordo delle parti, ci siamo sentiti da parte di colleghi valorosissimi, e con argomenti veramente **serii**, opporre che non era il caso di togliere al giudice istruttore quel potere per le prove, diremo, di maggior rilievo, quali le prove testimoniali. Ma potremmo limitarci a rispondere; noi avevamo un ordine del giorno di Trieste che ci imponeva di farlo.

Secondariamente debbo dire (e qui parlo proprio io personalmente, che credo di aver sempre difeso l'istituto del giudice istruttore, riconoscendo nella sua funzione una **utilità** massima per lo svolgimento del processo), che se da pratici, quali siamo noi, da operatori del diritto in sede giudiziaria, vediamo come si svolgono le cose e pensiamo alla difficoltà e almeno al ritardo col quale potranno essere affrontati idonei rimedi in sede di ordinamento giudiziario e in sede di nuova organizzazione della funzione giudiziaria, dobbiamo ammettere, dicevo, che soprattutto avendo riguardo ai piccoli tribunali dove alle volte le funzioni di giudice istruttore sono affidate a dei giovani uditori, il fatto di potere, per i provvedimenti **più** importanti, andare al collegio, dove magari **c'è** quel solo giudice dotato di una certa esperienza, possa essere di **utilità** pratica. E del resto, la proposta non è così rivoluzionaria come la parte destra, chiamiamola così, del Congresso, ha cercato di sottolineare, **perchè** anche adesso noi vediamo che molti giudici istruttori, vorrei dire i giudici **più** intelligenti e accorti, quando rilevano attraverso le discussioni e anche le semplici contestazioni delle parti, che sulla ammissione di una prova **c'è** un forte e serio disaccordo, cosa fanno? Non emettono neppure l'ordinanza, rimettono direttamente al collegio **perchè** il collegio provveda. Quindi, in definitiva, togliendo a questi effetti il potere al giudice istruttore non abbiamo sconquassato sostanzialmente il sistema.

Anzi questa, di rispettare il sistema del codice di procedura è stata **un'altra** esigenza alla quale noi ci siamo uniformati, **o** meglio, abbiamo cercato di uniformarci con il maggior spirito di fedeltà possibile, perchè siamo perfettamente convinti, e io lo sono, direi, al cento per cento, al centouno per cento, se occorre, che un delicato sistema di orologeria, quale è il codice, può subire delle gravissime compromissioni nel suo funzionamento, qualora noi tocchiamo anche una piccola molla, se non pensiamo che riflesso e che effetto può avere toccare quella molla. Tutto **può** fermarsi improvvisamente, come questo microfono che ieri improvvisamente si è messo a suonare e non sappiamo perchè. Anche un piccolo ritocco, se non è attentamente ponderato e studiato nelle sue conseguenze, intacca tutto il funzionamento del sistema.

Questo lo spirito animatore delle proposte formulate, degne magari di revisione, degne di **integrazioni**, degne anche di **ripensamenti** su alcuni punti che noi abbiamo cercato di elaborare, di suggerire, contemperando anche, e questo è implicito, le diverse **posi-**

zioni personali di coloro che non venivano in Commissione come persone fisiche, ma come rappresentanti di Fori che avevano già assunto nella sede di Trieste posizioni discordanti o di minoranza (e mi richiamo specialmente al nostro carissimo collega Cattaneo, delegato di Napoli). Abbiamo tutti versato acqua nel proprio vino, ma abbiamo cercato di farlo senza compromettere il sistema, e proponendo qualcosa che presentasse soprattutto utilità di carattere pratico per il miglior funzionamento del processo.

Anche a questi effetti qui ho sentito le due diverse campane: c'è chi ci accusa di avere allungato il corso del procedimento; chi invece ci accusa di avere escogitato nuove preclusioni. Ma proprio, pur cercando di fare quel tale obbiettivo esame di coscienza mi vien da pensare che o non siamo stati chiari nella formulazione tecnica delle norme (ma veramente i nostri relatori hanno illustrato il progetto in modo così ampio, ricco, sereno che questo non dovrebbe essere); o incorre in errore chi fa rilievi del genere.

Sopprimere le udienze inutili, per esempio; h stato il voto unanime di Trieste, ma è il voto che ciascuno di noi di qualunque opinione deve riconoscere come un voto sacrosanto. Perchè qui non h tanto questione di codice, quanto questione di dignità, di decoro; non è dignità e decoro per il giudice tenere delle udienze caotiche e affollate, dove si fanno dei semplici rinvii, o meglio ancora si fanno dei falsi in verbale, aggiungendo degli « anzi »: « 12 aprile, anzi 26 dicembre, anzi 12 febbraio dell'anno successivo ». Perchè si deve andare davanti al giudice a disturbarlo per questo? Perchè dobbiamo consumare il nostro tempo prezioso per questa attività? Da qui quel sistema che noi chiamiamo, in certo senso, di introitazione; sistema che, come ripeto, ha bisogno di qualche ritocco formale, ma io ritengo non sia certo tale da ritardare lo svolgimento delle cause.

Preclusioni noi non crediamo di averne introdotte. Anzi, in una revisione finale abbiamo cosperso, direi, tavole di salvataggio, dove c'erano dei pericoli di preclusione. Comunque, cari collegli, qui c'è la esigenza contraddittoria: o vogliamo che questo processo funzioni, funzioni in modo degno e decoroso, o se vogliamo indulgere a tutto lo straripare delle possibilità di fermare, sospendere, ritardare, bisogna che noi ci rassegniamo ad avere in mano uno strumento che è uno strumento mutilato, e non idoneo al fine che si propone.

C'è, indubbiamente, qualche punto molto serio, c'è il punto, per esempio, delle riserve d'appello che è stato toccato da alcuni. Anche qui io credo che non possiamo modificare troppo. Mi sembra che

l'oratore che mi ha preceduto abbia detto: « Qui bisogna avere il coraggio di una delle due soluzioni: o appello obbligatorio immediato, anche delle parziali, oppure aboliamo l'impugnativa delle parziali ».

Io non vedo che il sistema dell'impugnativa immediata delle parziali, sperimentato dopo la Novella del 1950, abbia dato cattivo risultato. Noi ci siamo limitati, ed anche questo è stato (e scusate se vi parlo così, a sprazzi, ~~=====~~ mano che le cose affiorano alla mente e conscia della necessità del tempo che stringe) un nostro scrupolo direi programmatico, a venir incontro in molti punti, come in questo, alla necessità di formulare una norma che fra le diverse e contrastanti opinioni sia chiara, e abbia il pregio di non creare dubbi di interpretazione, specie di fronte a problemi che sono problemi di immediata soluzione. Un giovane procuratore può trovarsi a dover decidere lì per lì: faccio in questo modo o faccio in quest'altro? Deve andare a consultare l'ultima giurisprudenza della Cassazione e ancora non è tranquillo, perchè, alle volte, anche dopo una sentenza delle Sezioni unite salta fuori qualche cosa di diverso. E allora, fra le varie soluzioni, abbiamo cercato di adottare quella che ci sembrava la più rispettosa, diremo, dei principi e nello stesso tempo quella che consentisse una migliore chiarificazione, anche se per altri teoricamente essa non rappresenti l'*optimum*.

Detto questo, credo che, precisati quelli che erano i nostri intenti, precisata, io vorrei insistere, la fedeltà di intendimenti, e lo scrupolo col quale noi abbiamo cercato di rispettare quel mandato che era il mandato dato a noi, dimenticando anche, ripeto ancora una volta, i nostri personali convincimenti di studiosi in materia di procedura, io credo che noi non abbiamo altro da rilevare e da osservare.

I nostri colleghi adesso parleranno, parleranno i relatori, parlerà, credo il Presidente della nostra Commissione che con tanto acume ed equilibrio, guidandoci proprio su questa strada, passo per passo, ha presieduto e ispirato tutti i nostri lavori. E sentirete indubbiamente qualche cosa di più interessante e forse di maggiore importanza di quanto ho potuto dirvi io. Ma volevo solo illustrarvi con qualche esemplificazione il metodo seguito.

D'Onofrio ha fatto un accenno molto esatto, quando, nell'impostazione del suo intervento ha detto: « Guardate che ciascuno può amare una norma o un'altra »; sono d'accordo anch'io, che per raggiungere un certo risultato in materia di procedura, le vie da per-

**correre** possono essere diverse. Molte delle proposte qui suggerite da valorosissimi colleghi sono certamente seducenti, attraenti; ma tenete conto che il lavoro che noi abbiamo fatto non è un lavoro che si può considerare analiticamente articolo per articolo, è un lavoro che doveva ispirarsi ad una visione unitaria, per cui temo che modificando, non quello che sia formale o di semplice integrazione, ma modificando qualche cosa di sostanziale **nell'incardinamento** di queste nostre proposte di revisione, verrebbe meno forse il risultato utile delle altre **proposte** che noi abbiamo creduto di formulare.

Con questo io non ha che a ringraziare delle benevole espressioni usate nei riguardi della Commissione, come modestissima partecipe della medesima e salutare i colleghi (*applausi*).

Avv. Prof. FRANCO LANCELOTTI (Modena):

Credo sia d'obbligo mantenere l'intervento nei più ristretti limiti possibili.

Dopo la pubblicazione di ogni nuovo codice, si manifestano quasi sempre due opposte tendenze valutative dei suoi difetti, che, inevitabilmente e naturalmente, cominciano ad apparire. Si potrebbero chiamare, alla buona, la tendenza della scarpa adattabile e quella della nave che affonda: secondo la prima la scarpa, o il codice, di lì a poco non **farà** più male **perchè** gli inconvenienti si elimineranno con l'uso e gli adattamenti giurisprudenziali, **sicchè** occorre solo sapere attendere. Secondo l'altra gli inconvenienti appaiono **macroscopici**: si crede inevitabile il naufragio e si fanno impegnativi ed intransigenti voti, o per impostare subito la costruzione di una nuova barca, o... per ritornare al vecchio trabiccolo che si era precedentemente abbandonato: nella specie il codice del 1865.

Ben ha fatto invece la Commissione, del resto sulla base del mandato che aveva ricevuto dal Congresso di Trieste, a fare propria una terza valutazione, secondo cui il codice attuale è un edificio che ha delle basi solide, delle mura diritte: solo, per meglio e **più** razionalmente goderlo, occorre **riattarlo** e modificarlo.

Temo però che la Commissione si sia preoccupata eccessivamente del problema di politica processuale, quasi assorbente, dei poteri del **G.I.**, senza sufficientemente affrontare tanti altri piccoli e grandi problemi, di carattere strettamente tecnico, la cui soluzione, a mezzo di una serie di modificazioni a singole disposizioni del **c.p.c.**

(o di qualche istituto considerato nel suo complesso, escludendo peraltro innovazioni rispetto alle linee fondamentali del codice stesso) eliminerebbe quasi sicuramente la massima parte delle lamentele che oggi si elevano contro il processo civile.

L'elenco potrebbe essere lunghissimo. Mi limiterò ad alcuni accenni ed esempi.

L'art. 91 c.p.c. prevede la condanna alle spese « con la sentenza che chiude il processo ». Ma la chiusura del processo può avvenire, in talune ipotesi, con ordinanza e, se per alcuni di questi provvedimenti il c.p.c. espressamente prevede che debbano contenere la liquidazione delle spese per altri nulla dispone in proposito, pur terminando il processo con la sostanziale soccombenza di una delle parti. Il problema sarebbe risolto sostituendo, nell'art. 91, alla parola « sentenza » quella di « provvedimento ».

L'art. 285, a proposito della notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, fa richiamo solo al primo e al terzo comma dell'art. 170. Così, se vi è un procuratore costituito per più parti, occorre notificargli tante copie della sentenza, quante sono le parti da lui rappresentate, con evidente inutile aumento del costo processuale. Un piccolo ritocco all'articolo, con il richiamo anche al secondo comma dell'art. 170, eliminerebbe l'inconveniente.

Vi è poi il problema delle sanzioni, in caso di mancata attuazione dell'ordine di esibizione. Si applicano, o meno, le sanzioni dell'articolo 118, quando non si osserva l'ordine di esibizione dell'art. 210? Un semplice richiamo in proposito sarebbe sufficiente a risolvere il problema.

Vi è la materia dei sequestri, afflitta da malattia cronica per i suoi inconvenienti, derivanti da incompletezza e contraddittorietà di disciplina. A questo proposito credo che la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame l'opportunità non solo di singole modifiche, ma anche di sostituzione dell'intera relativa disciplina, con altro blocco di norme, meno macchinose, più chiare, coordinate non solo tra di loro, ma anche con le disposizioni che regolano quei provvedimenti che sono i fratelli di latte dei sequestri: i provvedimenti di nuova opera, di danno temuto e di urgenza.

Non vi è motivo, ad esempio, che per i sequestri sussista un autonomo giudizio di convalida, originato da esigenze storiche e da una concezione della natura dei sequestri notevolmente diversa da

quella attuale (siccome qui sarebbe ultroneo illustrare), mentre tale giudizio non è previsto per gli altri provvedimenti cautelari.

Non vi è motivo che, a differenza di quanto disposto per il sequestro giudiziario avente ad oggetto immobili, il sequestro **conservativo**, e il sequestro giudiziario avente ad oggetto beni mobili, debbano essere disposti escludendo la previa audizione della controparte, o che, comunque, il giudice sia autorizzato ad escluderla in ogni caso senza ponderazione o motivazione.

Vari oratori hanno parlato, in questa assemblea, contro un asserto strapotere del giudice istruttore. Ma quale peggiore strapotere (in questo caso imposto dalla legge) di quello del giudice che deve autorizzare il sequestro inaudita altera parte, con tutte le note relative possibili dannose conseguenze, che rimangono in vita fino a passaggio in giudicato di sentenza di mancata convalida?

Perchè non applicare ai sequestri la **più** lineare e semplice disciplina degli **artt. 689 e 690 c.p.c.**: ordinanza, e, solo se necessario, decreto, seguito, in **ogni** caso, da ordinanza, confermativa, o **revocativa**, o modificativa?

Perchè poi, diversamente da quanto avviene per il sequestro anteriore alla causa, il sequestro in corso di causa, senza **più** alcuna distinzione tra sequestro conservativo e sequestro giudiziario, tra sequestro di mobili e sequestro di immobili, viene adottato dal giudice istruttore sempre con ordinanza, salvo i casi di eccezionale urgenza; mentre poi, con altro inspiegabile mutamento, la forma è sempre e necessariamente del decreto motivato, allorchè la causa pende avanti al conciliatore e il provvedimento viene, perciò, dato dal pretore?

Senza dilungarmi in ulteriori esempi, formulo, quindi, il voto che, se la Commissione **dovrà** seguitare i propri lavori, se davvero vi dovranno essere modifiche, o riforme, al **c.p.c.**, si approfitti **dell'occasione** per estendere esame e modifiche anche a tutti quei particolari tecnici, di singole disposizioni o di interi istituti, che hanno **formato** oggetto, ieri ed oggi, delle osservazioni avanzate da molti oratori. **Ciò** naturalmente senza che si arrivi fino **all'estremo** di accogliere la proposta, che pur ho **sentito** avanzare da un collega, di istituire... addirittura una commissione permanente di riforma al **c.p.c.**

Infine, per chiudere, **vorrei** esprimere un punto di dissenso circa la proposta specifica, avanzata dalla Commissione, di ammettere l'interrogatorio **non** formale previsto **dall'art. 117 c.p.c.** solo quando vi sia concorde richiesta delle parti.

Mi permetto di ritenere, all'opposto, che il giudice **dovrebbe** ammettere l'interrogatorio formale, in ogni caso, sulla base di relativa istanza, anche se unilaterale. La possibilità che il giudice si avvicini direttamente alle parti, realizzando in tale modo l'immediatezza processuale, **umanizzando** il contenuto del processo, aumentando le **probabilità** di conciliazione, rendendo superflua, con la provocata ammissione dei fatti, una lunga e dispendiosa istruttoria, dovrebbe costituire, a mio parere, un diritto processuale di ciascuna parte. È un diritto che tornerà a favore o, comunque, di gradimento, del soggetto in buona fede il quale, prima che la **controversia** si approfondisca, desidera il previo esperimento di una trattazione bonaria e, di un acclaramento non formale dei fatti avanti al giudice.

Temo che l'ostilità. **all'interrogatorio** non formale costituisca il frutto di un pregiudizio, e di una insofferenza, propria dei difensori, ma non altrettanto, almeno per mia personale esperienza, dei soggetti che ricorrono al processo e, in particolare, di quelli di essi che con maggiore fiducia e buona fede richiedono l'attuazione della « giustizia » e che, pertanto, sembrano i **più** meritevoli di essere appagati in tale aspirazione. Essi sono, alla fine, i veri consumatori di quel bene che è il processo, mentre gli avvocati sono solo i portatori e i difensori dei loro interessi.

Poichè attualmente vi è crisi, non solo nel funzionamento pratico della giustizia, ma anche (e non sempre di conseguenza) nella fiducia alla giustizia, questo aspetto psicologico non **può** e non deve essere trascurato (applausi).

Presidente **BRUGNATELLI**: Ha la parola il collega Pier Carlo **Cadoppi**, che vuole intrattenersi in particolare sul tema della liquidazione degli onorari.

Avv. **PIER CARLO CADOPPI** (Reggio Emilia):

L'onorevole collega che mi ha preceduto ha accennato **all'articolo 91**. È una disposizione di legge che contiene i germi di una situazione di soggezione **dell'avvocato** al magistrato, laddove egli determina e liquida gli onorari. Poichè raramente capita che una nota anche **opinata** dal Consiglio degli Ordini Forensi in un processo civile, venga confermata tal quale in una sentenza, ma vi è quasi sempre un ritocco che suona in sostanza ad offesa della dignità

professionale. Questo tema si aggancia all'articolo 91 e quindi a questa Sezione, ma idealmente è collegato ai lavori della prima Sezione. Per quanto attiene proprio all'articolo 91, io rilevo anche un difetto tecnico. Si dice nel primo comma che appunto il giudice liquida con le spese anche gli onorari; nel secondo comma si spiega che le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con annotazione a margine, quelle di notifica dall'ufficiale giudiziario, e al terzo comma ci precisa che i reclami contro la liquidazione di cui al comma precedente non **più** quello degli onorari, ma soltanto quello delle spese della sentenza, e di notifica, sono decisi con le forme previste dagli articoli 287 e 288 dal capo **dell'ufficio** a cui appartiene il cancelliere e l'ufficiale giudiziario.

Ora, signori del Congresso, il punto è questo. **Può** capitare che il magistrato sbagli nel computo, anche per quanto attiene alla liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari, e quale rimedio è dato all'avvocato? L'appello! E pensate che l'appello lo deve promuovere in questo caso chi ha vinto la causa. Chi ha vinto la causa dovrebbe sacrificare l'interesse del cliente solo per la spesa, mentre è **amorale** che un avvocato rallenti il ritmo, il risultato, l'esito di processo vinto, per ottenere quello che **è** il conseguimento del giusto guadagno.

Noi non siamo mai entrati nei problemi economici dei magistrati, **perchè** riconosciamo che hanno diritto di agitarsi e di fare anche gli scioperi per avere un aumento dello stipendio, del loro compenso, ma non dovremmo permettere neppure che i magistrati, sia pure con quella buona fede che dobbiamo pur riconoscere loro, si inseriscano in quello che è il problema in sostanza economico unico nostro, che riguarda il nostro guadagno. Per questo, signori del Congresso, ed ho veramente terminato, io proporrei e non la leggo perchè affido allo scritto questa mia proposta, proporrei che venisse modificato l'articolo 91 o fosse sancita una diversa norma che comunque stabilisse che ove la nota delle competenze e degli onorari, per quanto attiene agli onorari, sia liquidata (ecco l'autonomia dei Consigli) col parere favorevole del Consiglio **dell'Ordine** Forense, ove non vi sia stata violazione di legge, **non** sia assolutamente modificabile, non sia discutibile e quindi sia liquidata in quella precisa misura (**applausi**).

Presidente BRUGNATELLI: Collegli, purtroppo, io devo farvi una comunicazione e una preghiera.

Sono iscritti a parlare ancora **più** di dieci **collegli** e le esigenze

del nostro lavoro fanno sì che dovranno parlare per ultimi il Presidente della Commissione avvocato Magrone e i due relatori ai quali dovremo lasciare un certo lasso di tempo.

Quindi io vi proporrei con viva preghiera di esaurire il compito al quale abbiamo atteso fino adesso e di dare poi la parola all'avvocato Magrone e ai due relatori, se siete d'accordo che si possa finalmente troncare la discussione (applausi).

Io direi di fare una specie di scelta fra gli oratori iscritti. C'è qualcuno che ha fatto parte della Commissione e forse ha qualcosa di interessante da comunicare al Congresso.

Faccio l'appello :

Avv. Pugliesi... rinuncia? Grazie!

Avv. Ciampa... non rinuncia. Ma lei ha già parlato ieri!?

Avv. Coppola... non rinuncia.

Prof. Carnacini... non rinuncia.

Avv. Bianchedi, non rinuncia.

Avv. Raffello Levi... rinuncia.

Avv. Candeloro... non rinuncia.

Avv. Domenico Mazziotti... rinuncia. Bravo!

Allora, cominciamo. Avv. Ciampa, le raccomando la **brevità**.

AVV. GIUSEPPE CIAMPA (Napoli):

Io credo che sia utile non illustrare la relazione, ma semplicemente richiamare l'attenzione, su alcuni punti.

È stata sostenuta la opportunità che si elimini la comparizione delle parti davanti al Giudice, e si sono portati argomenti di una certa importanza a sostenere questo assunto. Io, per **verità**, non aderisco a questa posizione.

Credo che anche nei lavori preparatori del nuovo codice di procedura civile fu sentita la necessità di questa comparizione delle parti, per motivi che credo siano ancora oggi sufficienti a mantenerla. D'altra parte se è obbligatorio il tentativo di conciliazione ed è rimasto nello svolgimento del processo, e non si vede per quale ragione non si **vuol** mantenere anche la comparizione delle parti, che qualche volta **può** dare, per l'impressione che riceve il giudice, per l'atteggiamento, per la **spontaneità**, per la **sincerità**, per il contenuto delle dichiarazioni, qualche lume alla giustizia?

Poi rilevo questo: giustamente la relazione ha detto che si vuole una giustizia rapida e pronta ed **è nell'aspirazione** di tutti che **ciò** avvenga conforme alla tutela del diritto; ma io aggiungere un terzo requisito: meno costosa. Oggi la giustizia costa troppo, tanto **più** che molto spesso gli avvocati sono chiamati a pagare anche notevoli somme a favore dei magistrati, come se non fosse sufficiente lo Stato, a pagare stipendi anche discreti e anche dei buoni trattamenti di quiescenza. Pertanto, noi ci dobbiamo opporre a qualsiasi possibilità di ulteriore aggravamento delle spese processuali. Oramai abbiamo raggiunto un limite insuperabile e quindi il problema non attiene solamente alla **disamina** del processo; ma attiene anche al diritto del cittadino ad adire agevolmente il giudice competente. Giustamente, ripeto, il Presidente Redenti, ha voluto che questo Congresso sostanzialmente difendesse il cittadino e lo si difende anche con delle buone leggi in materia processuale.

Io aderisco con entusiasmo alla proposta unificazione **dell'opposizione all'esecuzione** e dell'opposizione degli atti esecutivi, poichè la **diversità** di regolamento in pratica dà luogo a moltissimi inconvenienti. Occorrerebbe una revisione, anche per quello che riguarda le numerose decadenze; questo non è detto nella relazione, ma naturalmente la Commissione potrebbe provvedere.

**Un'altra** cosa e ho finito, come vedete io parlo senza fronzoli e con grande semplicità. Ricordo la necessità, che del resto è stata **già** richiamata, di eliminare quella asprezza di disposizioni che riguardano il foro erariale. Quando l'Avvocato dello Stato si costituisce nel processo la sua costituzione vale anche ad **causam**. Quando si è costituito ha sanato ogni possibile **nullità**.

Non devo aggiungere altro (applausi).

AVV. RICCARDO MANFREDI (**Cosenza**):

Desidero partire da **una** situazione di fatto, starei per dire, da uno stato d'animo **già** sottolineato unanimamente, e sottolineato particolarmente stamattina dal professor **d'Onofrio**.

Cioè a dire **il** dramma che si era delineato a Trieste è passato, fortunatamente è passato. Quindi **c'è** una situazione non **dirò** di compromesso, **perchè** la parola mi sembra brutta, ma una situazione di equilibrio raggiunta tra le tendenze, direi senza offesa, del passato, e le tendenze progressive che si erano manifestate attraverso

il codice del '42, attraverso tutti gli altri studi, che hanno raggiunto una situazione precisamente di equilibrio, su cui ha detto una parola da accettarsi da tutti la Commissione che ha redatto l'ultimo schema di progetto di legge.

Ed allora anche il dettaglio, a mio parere, non assume più il carattere del dramma, sicchè quando noi andiamo a discutere questioni che sono gravi, perchè tutto ciò che attiene alla difesa degli interessi e alla difesa del cittadino ha sempre un aspetto socialmente grave, ma però tutte questioni di dettaglio, possiamo discuterle con serenità.

Così ad esempio, io faccio una sintesi complessiva, le questioni che sono rimaste rilevanti in questa situazione di cose, quali sono? Prima udienza; deve esistere o non deve esistere? A mio parere deve esistere, perchè quando io penso che la mozione di Trieste si riferiva allo spirito che affermava la esistenza del giudice istruttore, su cui si incentrava la realtà e la novità della riforma, io dico che la prima udienza deve esistere, le parti devono pure trovare, attraverso non una esibizione personale, ma attraverso la realtà dei documenti un aggancio immediato alla persona che dovrà pure seguire, bene o male, il processo. È bene dunque che questa prima udienza rimanga.

Successivamente dico, procedendo per questa linea di sintesi rapidissima, e ricordandomi che a sua volta dal punto di vista scientifico anche il giudice istruttore rappresenta una forma di compromesso, perchè la giustizia ideale vorrebbe che tutto il collegio presiedesse a tutta la causa, io dico, ricordandomi di questo, che la riduzione dei poteri del giudice istruttore, sia pure con le deficienze e le lacune che si riscontrano nell'attività del collegio, sia pur sempre opportuna. Tanto più che nella pratica, purtroppo, professor d'Onofrio, il reclamo al collegio di cui io riconosco la grande utilità, è un qualche cosa che fa perdere del tempo e d'altra parte il rinvio al collegio è il più delle volte sollecitato dallo stesso giudice istruttore, per modo che quello che è stato proposto dalla Commissione rappresenta un accorgimento di rapidità, un accorgimento che può giovare semplicemente allo svolgimento sollecito del processo.

Avrei altre osservazioni, ma, ripeto, di dettaglio e le trascuro. Mi preme di dire però un'altra cosa che non è stata detta, perchè penso che sia nel sentimento unanime di tutti; non è stata detta e desidero dirla io, ed è questa: se siamo tutti d'accordo in questa che è la premessa, il presupposto, noi che facciamo? Cioè a dire che

cosa avviene dopo che il Congresso avrà accettato, dando lode, ecc. ecc., lo schema di progetto? Io desidero chiedere questo: che la Commissione che ha redatto lo schema resti in funzione immediatamente dopo il Congresso, in modo che raccolga le variazioni, gli emendamenti, i suggerimenti e, nello spirito della mozione di Trieste, porti quelle tali variazioni che sia possibile portare per rimettere poi lo schema di progetto agli organi competenti.

Sicchè da Trieste a Bologna possiamo portare un **impeto** nuovo di speranza (*applausi*).<sup>r</sup>

Avv. ANTONIO BIANCHEDI (Bologna):

Egredi colleghi. Due parole che credo siano veramente nuove in questo Congresso, per il tema del gratuito patrocinio. Non è un tema fuori della procedura, perchè **già** una precedente legge, in occasione della modifica della competenza dei Pretori e dei Conciliatori, introdusse norme sul gratuito patrocinio, concedendo ai Pretori e ai Conciliatori di accordare il gratuito patrocinio alle parti alla prima udienza.

Cosa sia oggi il gratuito patrocinio dopo gli aumenti delle spese che si sono **già** verificati fino ad oggi, e ultimamente, per cui occorrono in Pretura 3.800 lire, in Tribunale 6.400, in Appello 7.000, in Cassazione circa 15.000 soltanto per iscrivere la causa, non occorre dirlo. Fino ad oggi gli avvocati, in genere, hanno anticipato le spese senza pensare neanche a chiedere il gratuito patrocinio, perchè chiedere il gratuito patrocinio **vuol** dire perdere quattro, cinque, sei mesi, a far poco.

Ora, occorre **sveltire** la concessione di questo beneficio. Io presento qui una mozione, che non sto ad illustrare perchè credo si raccomandano da sè come rispondente all'esigenza, diremo così, della nostra pratica quotidiana.

1) Prima di tutto, che i Conciliatori e i Pretori possano accordare il gratuito patrocinio anche prima dell'udienza, senza bisogno di commissioni, di certificati di **povertà**.

2) Che il procedimento avanti le Commissioni si svolga con il rito dei provvedimenti che sono demandati ai giudici **dell'esecuzione**. Oggi noi presentiamo il ricorso, il ricorso va alla Commissione, la Commissione lo manda al Pretore, il Pretore lo manda occorrendo ad altro Pretore, e prima che il ricorso vada in **discus-**

sione ci vogliono dei mesi. Se poi capitasse che, strada facendo, qualcuna delle parti manchi, come nel caso che i ricorrenti, per esempio, siano due o più comproprietari, da capo ancora, per gli eredi od avveni causa. Insomma non si arriva mai alla fine. La procedura dell'art. 618 dà al giudice dell'esecuzione la potestà di emettere dei provvedimenti che hanno ben altra importanza di quella che non sia la concessione del gratuito patrocinio. Sia dato ordine di comparizione delle parti, comunicazione alla controparte del ricorso, presentazione delle parti, e intervenga la decisione immediata del giudice. Così si deve fare se si vuole utilmente accordare il gratuito patrocinio.

3) I capi delle Corti, e non le Commissioni, determinino le udienze nelle quali la Commissione si deve radunare; nei grandi centri due volte al mese almeno, nei piccoli centri una volta, salvo i casi d'urgenza. Oggi che cosa si verifica? Che i Tribunali fanno quello che vogliono. Per esempio, nel nostro distretto soltanto il Tribunale di Ferrara ha stabilito un giorno Esso per l'udienza; un altro ha indicato i sabati, in genere; tutti gli altri non hanno nessuna norma fissa per fissare le udienze in materia. Quindi il capo della Corte dovrebbe fissare prima il giorno, in modo che si sappia quali sono le udienze nelle quali si discuteranno i ricorsi.

4) Sospensione a causa del ricorso contro la delibera della Commissione. Si dice che chi presenta il ricorso sospende la **esecutorietà** del provvedimento. Non è giusto, perchè anche qui può derivarne una notevole perdita di tempo.

5) Il presidente della Commissione può accordare in via d'urgenza il beneficio del gratuito patrocinio alla parte convenuta; perchè lo stesso beneficio non lo deve poter accordare anche alla parte attrice? Ma ci sono dei casi in cui uno che non è abbiente può aver bisogno di un ricorso per un provvedimento cautelare. Vi sono provvedimenti di istruttoria; ci sono tanti casi nei quali può essere necessario che anche la parte attrice ottenga questo provvedimento in via di urgenza.

6) C'è un articolo, che è importantissimo, colleghi, da sottolineare, ed è questo. Nelle cause nelle quali si chiede la nomina di un consulente, la legge attuale sul gratuito patrocinio che cosa fa? Anticipa esclusivamente al consulente le spese borsuali di viaggio e le spese effettive. Di modo che quelle che sono le competenze del consulente restano di là da venire. E allora che cosa accade praticamente? La parte non abbiente dovrà sempre trovare i consulenti

meno idonei come consulenti. Ora, come la nomina dell'avvocato può avvenire tra tutti noi, anche tra gli eccelsi, così l'autorità giudiziaria deve potere nominare e scegliere un consulente che sia sicuro che il suo onorario sarà pagato salvo rivalsa dalla parte che sarà dichiarata soccombente.

Queste sono le principali raccomandazioni che io ho consacrato qui, e consegno l'ordine del giorno (applausi).

Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna):

Io spero di non essere considerato un eretico dai colleghi penalisti di Bologna. L'unica cosa che mi preme poter dire in questo momento in questa sede è che la Commissione relatrice e gli stessi relatori vogliano tener conto delle osservazioni che brevemente farò, sulla Magistratura del lavoro.

Io ho notato come sia stato saltato a piè pari l'esame di questo istituto processuale, e ritengo di essere perfettamente d'accordo su questo punto con la Commissione stessa e con i due egregi relatori. Però vorrei che fosse motivata alla fine della mozione, la ragione del silenzio al riguardo. Perché? Perché effettivamente si tratta di un istituto di cui abbiamo grande necessità che sia totalmente e completamente modificato e legislativamente regolato in un'altra legge diretta e speciale.

Voi sapete che la Magistratura del Lavoro fu creata in seguito al corporativismo fascista; oggi esiste una nuova Costituzione repubblicana con delle norme molto precise nei confronti del lavoro e occorre quindi un adeguamento alle nuove posizioni costituzionali. Repubblica fondata sul lavoro, diritto al lavoro, obbligo di poter dare una retribuzione necessaria per poter vivere, diritto perfino da parte dell'operaio di poter controllare direttamente l'attività produttiva di una fabbrica. Qui vi è tutta una nuova disciplina che deve essere perfettamente regolamentata e che dovrà avere la possibilità di vedere il suo giudice specializzato.

L'operaio ha innanzitutto la necessità di una giustizia perfettamente rapida; che quel poco di salario o di indennità di licenziamento, gli sia liquidato in brevissimo termine, e soprattutto che sia esonerato completamente da qualsiasi fiscalismo.

Che fare allora su questo problema?

C'è l'esperienza delle sezioni specializzate in agricoltura, l'e-

sperienza di commissioni arbitrali anche da un accordo interconfederale per i metallurgici; tutte e due queste istituzioni hanno dato prove concrete di essere abbastanza buone anche di avere una certa rapidità di conclusione nei problemi processuali e in quelli inerenti al merito.

Occorre quindi su questo terreno, con queste esperienze poter creare una Magistratura del lavoro che rispetti le esigenze che ho già detto e che porti a conclusione massima e rapida le vertenze che le saranno sottoposte.

Da questo Congresso che cosa desidererei che uscisse fuori? Io desidererei che nella mozione conclusiva gli stessi relatori, prendendo in esame questo problema, affermassero che deve essere immediatamente studiato e posto anche come tema nel Congresso successivo per risolverlo eventualmente con una legislazione perfettamente separata e a seconda di quelle che sono le norme vigenti costituzionali (applausi).

AVV. CANDELABRO IACOVONI (Teramo):

Egredi colleghi. Dopo i numerosi e autorevoli interventi relativi all'istituto del Giudice Istruttore, io volentieri avrei fatto a meno di dire la mia povera e disadorna parola, se l'argomento non mi avesse attratto.

L'argomento è di tale importanza primaria che effettivamente costituisce il fulcro e il centro dell'ordinamento processuale vigente.

Ora, a me pare che il progetto di riforma, così come è stato concepito, non rispecchi, e non risolva effettivamente i problemi che ci sono stati posti. Perchè le limitazioni che sono state apportate ai poteri ed alle facoltà del giudice istruttore sono tali e tante che viene ad essere snaturato completamente il concetto dell'istituto. Ora, se noi pensiamo che le facoltà che sono state lasciate al giudice istruttore, si riferiscono esclusivamente all'ammissione dell'interrogatorio formale, alla esibizione dei documenti, alla ammissione della prova documentale, alla richiesta di informazioni, vediamo che così povera cosa diventano le facoltà attribuite al giudice istruttore, che tanto vale allora abolirle. Io personalmente sono contrario alla soppressione di questo istituto, perchè costituisce tutto lo sviluppo del pensiero giuridico italiano, costituisce la conquista della nuova procedura civile. Ma alle conclusioni alle quali noi oggi perveniamo,

non si può, dal mio modesto punto di vista, dare l'adesione piena e completa.

Due sono le soluzioni per il problema. O si conferma l'istituto del giudice con i poteri e con le facoltà che ha oggi, o si arriva alla sua totale soppressione.

E dato che su questo argomento si sono pronunciati altri, passo a un'altra materia. È un altro piccolo accenno che investe una questione di fondo della procedura civile. È precisamente l'articolo 490 del progetto, concernente la pubblicità degli avvisi in materia di procedura esecutiva immobiliare... Nel progetto si propone che venga soppresso il potere del giudice di ordinare la pubblicazione dell'avviso sul foglio degli annunci legali, in quanto si dice che ciò costituisce un aggravio di spese per la procedura. Ora, onestamente a me questo non sembra, perché se noi teniamo presente quali e quante sono le spese inerenti ad una procedura esecutiva immobiliare, vediamo che la semplice spesa di un annuncio sul foglio non costituisce un appesantimento e un aggravio di spese. Anzi, debbono aggiungere che questa pubblicità è effettivamente necessaria, perché è attraverso la lettura del foglietto degli annunci, che nelle piccole provincie è di una mole modesta, che gli avvocati vengono a conoscenza di un procedimento esecutivo concernente una determinata persona e attraverso la lettura possono fare la domanda di intervento, possono prendere le decisioni e procedere agli atti opportuni per la difesa degli interessi del cliente. Penso pertanto che la conservazione dell'avviso sul foglio sia necessaria ed indispensabile. Né mi si può obiettare che il giudice in casi determinati, solo per gravi motivi, può disporre l'avviso sul foglio. Ma noi sappiamo purtroppo che cosa vuol dire questa riserva in concreto del grave motivo. Il motivo grave per me vi è dunque, è indubitato, in quanto che, come dicevo prima, la pubblicità deve essere assicurata, specie in materia immobiliare.

Per quanto concerne il progetto relativo all'articolo 196 sulla consulenza tecnica, rilevo che vi si contiene una sanzione, diciamo, per il consulente tecnico il quale non deposita la relazione, anche nel caso di proroga del termine concesso dal giudice. E si dice che il consulente non è obbligato a restituire l'eventuale anticipo avuto, l'acconto ricevuto, salva la liquidazione delle spese. Ora, a me sembra che questo sia pericoloso, perché se noi conserviamo la facoltà del consulente di ripetere le spese, questo fatto potrebbe costituire o annullare l'incentivo che deve avere il consulente, a presentare la

perizia, perchè si tratta di un termine di **già** prorogato. Noi dobbiamo accrescere la sanzione per il consulente inadempiente, con lo stabilire che ove non venga depositata la perizia il consulente perda anche il diritto di ripetere le spese. Si potrebbe sostenere, volendo, il diritto di ripetere le spese vive, ma quelle effettivamente dimostrate, le spese effettivamente sostenute, perchè quel termine di spese potrebbe anche dare adito ad equivoci: sappiamo come il concetto di spese, in casi del genere, possa essere esteso anche a spese non effettivamente vive.

L'ultimo accenno egregi colleghi, è per quanto si riferisce all'organizzazione dei servizi giudiziari. Una parola, signor Presidente e termino.

Nell'organizzazione dei servizi giudiziari si dice che vi è una larga parte della dottrina e della magistratura favorevole all'abolizione della collegialità; mi permetto di dissentire da questo, in quanto che costituirebbe un grave pericolo per noi. Il principio della collegialità è un principio di cui abbiamo bisogno per un migliore approfondimento della questione trattata. E quando si tratta di risolvere una questione di competenza del Tribunale con interessi vari e molteplici è necessario che questo principio della collegialità venga conservato e mantenuto.

Io concludo, egregi colleghi, con l'augurio che questo Congresso, che è stato così fecondo di lavori, veda raggiunti tutti gli scopi che si era prefissi, in modo che possa ripetersi il motto relativo a questa nobile, storica, grande e aggiungo ospitale città: *Bononia docet!* (applausi).

Avv. Prof. **TITO CARNACINI** (Bologna):

Non si spaventi il nostro garbato e nel contempo energico presidente, non si spaventino i colleghi, se io inizio con queste parole: dieci anni dopo. Ma l'avv. **Piperno**, con un cenno di cui gli sono grato, ha ieri ricordato come l'avvocato **Brunori** ed io siamo stati i relatori per la procedura civile al primo Congresso forense, quello che ebbe luogo a Firenze nel 1947, organizzato dall'allora ed allora soltanto presidente dell'Ordine forense di Firenze, **sen. Zoli** (auguri per gli attuali organizzatori fra dieci anni!). Da quel Congresso io uscii, non posso nasconderlo, profondamente deluso. Non deluso perchè le idee che avevo cercato di sostenere non fossero condivise,

non deluso per le intenzioni che ebbi parlando per primo, non deluso appunto perchè si voleva dalla stragrande maggioranza il ritorno a tempi che erano passati, ma deluso per il modo come si svolse la discussione stessa, come i problemi furono affrontati e trattati.

Da allora non ho più partecipato a Congressi forensi...

(Voce: Male!)

...No, non è male, avvocato. È male stare dieci anni, per esempio, senza vedere la donna amata, che dopo dieci anni qualche ruga l'ha sempre; ma non è male non partecipare a Congressi forensi, perchè dopo si hanno delle soddisfazioni. Infatti, lo dico come pubblica confessione, sono venuto qui dubbioso ed invece ho tratto motivo di soddisfazione, moltissima, dallo svolgimento dell'attuale Congresso, e sono lieto, inanzitutto per gli organizzatori e per il loro capo, che in questa aula, piuttosto brutta (sia consentito a un bolognese che ci vive, di dirlo), così diverso sia stato rispetto al Congresso del 1947 il tono, il metodo, proprio il modo dell'indagine che è stata effettuata.

Finalmente qui si è assistito ad una indagine concreta e profonda di singoli problemi. Quando ieri e oggi parecchi oratori ci dicevano: « Ma attenti, ma questo c'è già nel codice, ma questo c'è nelle norme di attuazione! », più volte è partito un applauso... ebbene ero io il rumoroso, diremo, della compagnia. Ma ero felice di ascoltare questo, giacchè era quello che avevo sostenuto in allora, quando appunto ero interrotto, ero zittito, quando dicevano a chiare lettere che facevo del sabotaggio. Infatti, dieci anni fa avevo sostenuto fra l'altro: « Guardate che molte cose, che chiedete, ci sono già; perchè non ne approfittiamo? »

Dieci anni di esperienze, di conoscenza del codice, di conoscenza anche delle riforme, col loro buono, perchè nella riforma del '50 c'è del buono, e col loro meno buono, hanno portato oggi alla discussione che si è svolta in questa sede, nonostante che le aule ampie ed affollate non siano le più adatte per effettuare simili dibattiti, che di solito vanno fatti in pochi, raccolti intorno a un tavolo. Quando si tocca questi problemi bisogna avere, anche se qualcuno può pensare che sia avvilente, bisogna avere la **mentalità dell'orologiaio** svizzero, senza paura nemmeno delle mezze maniche.

E tale è stato il sentimento da me provato, che poco fa dicevo ai cortesi miei vicini, che dopo essermi comportato nel 1947 da **difen-**

sore delle linee maestre del codice (non dico di tutto il codice), dopo avere svolto allora il ruolo di critico deciso del progetto Gullo-Pellegrini, il più infelice di tutti, e dopo avere infine formulato numerosi rilievi in merito a quel successivo progetto Ferrara che riuscimmo a vedere soltanto pochi giorni prima della discussione (progetto che poi portò, con molte modifiche, al decreto del 5 maggio '48 mai entrato in vigore), dopo avere fatto in quell'epoca tutto questo non mi resterebbe ora, se volessi andare contro corrente come un tempo, che parlare male del codice! Non per nulla ho udito sostenere con molto piacere (non faccio nomi di avvocati perchè li dovrei citare quasi tutti) che ormai è un problema solo di uomini e di cose e di adeguamento degli uomini al codice.

Ma non mi dilungo e procedo per esempi.

In qualche caso sarò conservatore e in qualche altro invece innovatore. Parlo di singoli casi, di singole norme perchè in merito alle linee maestre del secondo libro è già stato detto tanto, che è inutile tornarvi sopra specialmente per quello che riguarda il processo di primo grado.

C'è un argomento che non è stato toccato ed al quale desidero invece accennare, anche perchè si ritorna sempre ai primi amori. Alludo all'impugnazione nei giudizi con pluralità di parte. Vedo qui mutati gli artt. 331 e 332, riuniti in uno solo. Dichiaro subito: la trovo un poco facilona questa riforma. Gli artt. 331 e 332 furono il risultato, sia pure non del tutto felice nella sua formulazione, del tentativo di compendiare in pochi articoli quello che più diffusamente il prof. Redenti aveva cercato di dire nel suo progetto del 1933/1934, progetto che notoriamente fu pubblicato quando lo giubilarono (del resto questo è il modo migliore di ringraziare uno e di metterlo, non dico del tutto, ma in gran parte, fuori gioco!).

Ora la regolamentazione che fu data nel 1940 aveva per presupposto la distinzione, ricavata appunto dal progetto Redenti, fra cause **inscindibili** e cause invece scindibili. A questa terminologia mi dimostrai contrario non appena fu prospettata, ma oramai è **invalsa nell'uso** comune. In ogni modo quello che importa consiste nel rilievo fondamentale, secondo il quale vi sono dei casi in cui il processo, se si vuole farlo continuare nella fase **d'impugnazione**, deve assolutamente continuare nei confronti di tutte le parti del precedente giudizio; mentre vi sono degli altri casi, in cui non si può, non si deve imporre a tutti di essere parti della nuova fase, quando contro di loro non si può procedere o quando qualcuno dei **soccom-**

benti vuole rinunciare. Intendiamoci, questa distinzione in effetti c'era già nel codice del 1865, e più precisamente nell'art. 469, comma 2<sup>o</sup>, dove, sia pure a proposito soltanto dell'ipotesi di pluralità di vincitori, diverso era il regolamento a seconda che la causa fosse indivisibile o divisibile, e dove, in quest'ultima ipotesi, si permetteva all'appellante di accettare la sentenza nei confronti della parte che egli voleva lasciare fuori dalla fase di gravame. Invece nel caso di pluralità di soccombenti, v'era fra l'altro quel tale effetto estensivo del giudicato *secundum eventum litis* (art. 471), che è meglio non ricordare.

Orbene, nel caso di litisconsorzio necessario, al quale il codice vigente ha equiparato l'altro di causa dipendente, è logico che tutti ci siano o comunque siano chiamati anche nelle fasi d'impugnativa. Ma negli altri casi, in cui ci sia la possibilità della divisione, perchè tenerli uniti? Invece, se ho ben compreso, con il testo ora proposto e che dovrebbe sostituire quello degli artt. 331 e 332 fondendoli in uno solo, si fa di tutta l'erba un sol fascio e si estende l'impugnazione tardiva a tutte le parti, mentre il vigente art. 334 la concede unicamente alla controparte e a chi sia stato chiamato ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331. Già, questa estensione sembra eccessiva; ma c'è ben altro.

Infatti, se modificate gli attuali artt. 331 e 332 dovete modificare (per quanto ho ora accennato) anche il primo comma dell'art. 334; dovete inoltre sopprimere l'art. 333, perchè finisce per essere compreso nella nuova formulazione degli artt. 331-332. Per di più, quando nel secondo comma richiamate i termini per la proposizione delle impugnazioni non potete dimenticare che c'è anche il secondo comma dell'art. 326, a sensi del quale, nell'ipotesi di pluralità di vincitori, il gravame proposto contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporlo contro le altre parti. Ma soprattutto vale il seguente rilievo: con il progetto predisposto dalla Commissione nominata a Trieste, se non si provvede all'integrazione nel termine fissato dal giudice, il processo rimane sospeso fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327, comma 1<sup>o</sup>; dopo di che la sentenza impugnata passerebbe in giudicato per tutte le parti. Ebbene, in questo modo il regime in vigore per le cause inscindibili finirebbe per essere esteso anche a quelle scindibili. Ma ciò è per lo meno eccessivo perchè quando manca un legame non eliminabile vi deve essere la possibilità per una parte di rinunciare all'impugnazione o di rivolgerla soltanto contro

uno e non contro tutti i vincitori. In altre parole, quando si tratta di controversie scindibili, ciò che si deve evitare è la biforcazione del processo in più fasi d'impugnazione, non la possibilità che esso si riduca ~~cammin~~ facendo. Del resto questa esigenza è così forte che la distinzione fra cause ~~inscindibili~~ e cause scindibili ed il diverso regime giuridico, anche se soppressi nel testo **normativo**, finirebbero per rientrare dalla finestra.

Un altro punto, sempre in via esemplificativa, che merita qualche chiarimento è quello, ricordato ieri da un avvocato che ora non vedo, concernente l'art. 686. Se ho ben capito, si vorrebbe precisare in sede di riforma che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, regolata da tale articolo, non fa cessare l'effetto cautelare dell'atto di sequestro, per evitare che il creditore sia costretto, ottenuta « sentenza esecutiva di **condanna** », a promuovere la vendita degli oggetti sequestrati non **ostante** la pendenza dell'impugnazione da parte del debitore, esponendosi così ai **conseguenziali** non indifferenti rischi. Ma come si attuerebbe questa coesistenza del sequestro e del pignoramento? Si tratta **invero** di due atti sottoposti a diverso regime, ad es. per quanto concerne la loro durata e la possibilità per gli altri creditori d'intervenire nel secondo e non nel primo. *Quid*, dunque?

A me sembra che l'eliminazione dei difetti sopra indicati sia da cercarsi non nell'art. 686 c.p.c., ma nell'art. 156 disp. att. Questo articolo ha un valore non semplicemente regolamentare, ma normativo, come se fosse una disposizione del codice (in realtà, come bene è stato ieri accennato dall'avv. **Caleffi**, tra le disposizioni di attuazione troviamo molte norme che, dimenticate al momento della stesura del codice, furono poi introdotte in tale modo, all'ultimo momento). Or bene, penso che se si toglie il termine del mese che oggi l'art. 156 impone al creditore sequestrante di osservare per depositare in cancelleria la copia della sentenza di condanna esecutiva e quella della sentenza di convalida, e lo si lascia libero di dare corso alla conversione del sequestro in pignoramento soltanto quando se ne senta sicuro, si finirebbe per evitare gli inconvenienti denunciati dalla commissione senza ricorrere al « pateracchio » della coesistenza sullo stesso bene, a favore del medesimo creditore, di un sequestro conservativo e di un pignoramento.

Ho così preso posizione, rispetto a due norme, in difesa del codice (ma non in difesa di una disposizione di attuazione, che sarebbe bene ritoccare). Mi sia ora consentito di accennare invece a

qualche articolo, che meriterebbe di essere modificato nonostante che la Commissione non se ne sia occupata. Innanzitutto un'osservazione di carattere generale: non bisogna dimenticare che il libro peggio redatto del codice è il quarto, che esso fu imbastito in fretta e furia all'ultimo momento, ritagliando con le forbici singole norme o più che altro la regolamentazione di singoli istituti dall'uno e dall'altro progetto (specie da quello predisposto, sulla traccia del progetto definitivo Solmi, dalla Commissione delle assemblee legislative) e ricucendo assieme queste sparse membra senza neppure avere il tempo di metterle al passo con le disposizioni del codice civile, in particolare con quelle ivi contenute nel primo libro.

Se si vuole migliorare il quarto libro del codice di procedura, si potrebbe incominciare con l'estendere l'applicabilità del decreto d'ingiunzione (la cui regolamentazione fu ereditata dalla legge del 1936), per poi cercare di mettere un po' d'ordine fra le norme concernenti i provvedimenti cautelari. Per di più v'è una materia in cui sarebbe o sufficienti, almeno in sede di limitata riforma, dei semplici colpi di forbice: questa è la materia dell'arbitrato. Qui si tratta di cancellare. Perché, ad es., si è lasciato il divieto di compromettere in arbitri tutte le controversie individuali di lavoro (art. 806)? Fu proprio felice l'idea, da attribuirsi ai soloni del corporativismo e non agli autori del codice che non ebbero voce in capitolo, di volere che tali controversie (non « cause » per quei soloni) fossero esclusivamente di competenza dei giudici togati? Non si potrebbe trovare proprio attraverso un arbitrato rituale la via più celere e semplice per giungere ad una decisione, senza modificare il codice nelle norme del libro secondo, titolo quarto, come è stato proposto poco fa? A fortiori io toglierei l'altro divieto per cui la clausola compromissoria non può essere inserita nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi economici (art. 808, comma 2°). Non per nulla la realtà quotidiana ci dimostra come proprio alcuni fra i più importanti contratti intercategoriaли od accordi interconfederali (alludo, per tutti, a quello del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali nell'industria) ricorrano all'istituto dell'arbitrato, con la conseguenza che gli interpreti sono poi costretti ad avvertire che si tratta di arbitrati irrivali, altrimenti s'incorrerebbe nel divieto tuttora in vigore. Pertanto si abbia il coraggio di dare di frego a tale norma e di consentire così che anche attraverso una clausola compromissoria inserita in un contratto collettivo si possa avere un arbitrato rituale, con le relative garanzie

e soprattutto con la possibilità che la decisione abbia valore di sentenza ed abbia subito efficacia esecutiva.

Un'altra disposizione, sempre in materia di arbitrato, che va tolta di mezzo senza indugi, è quella, veramente anacronistica nel 1957, in base alla quale uno straniero non può essere arbitro rituale (art. 812). Nè limiterei qui l'opera di... purgazione del codice dai relitti del defunto e non compiuto regime: c'è invero, in quel libro primo del codice rispetto al quale la Commissione ha palesato un rispetto quasi riverenziale, l'art. 2 a sensi del quale la giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata fra l'altro a favore di arbitri. Or sono in corso numerose iniziative sul piano internazionale per modificare e semplificare le convenzioni di Ginevra, rispettivamente del 1923 e del 1927, in materia di arbitrati esteri e di riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri. Ebbene, quando i nostri delegati si presentano a tali convegni, quando noi partecipiamo fuori d'Italia a riunioni di studio su tale argomento, i colleghi stranieri ci guardano e sembrano volerci dire: «cosa venite a fare qui voi, italiani, quando avete le mani legate dall'art. 2 del vostro codice?». Ecco un'altra norma che assolutamente ai giorni nostri va tolta di mezzo, perchè fu un puro frutto dell'autarchia... giurisdizionale.

Questi sono singoli punti che mi sembra possano essere presi in considerazione dalla Commissione.

Resta d'accennare infine al processo d'esecuzione. Ho notato che la regolamentazione relativa è stata alquanto risparmiata dalla Commissione: non me ne dolgo. Essa propone di unificare il regime delle opposizioni di merito e quello delle opposizioni agli atti esecutivi: il punto è estremamente delicato e gravi le conseguenze che ne discenderebbero; comunque non mi pronuncio al riguardo perchè non ho avuto ancora il tempo di riflettervi; se prendessi ugualmente posizione finirei per smentire me stesso e per mandare così al diavolo la figura a me cara dell'orologio svizzero. Piuttosto vorrei dare una indicazione innovativa. Questo Congresso ha trattato dei temi proiettati nell'avvenire: li ha trattati nella prima sezione, li ha trattati soprattutto nella terza, che con le sue relazioni e la successiva discussione ha raggiunto il massimo livello del nostro convegno. Invece, per quanto concerne la procedura civile, sembriamo fermi sui medesimi punti, come se non ci restasse altro da fare che *piétiner sur* piace. Del resto tutti gli studi riguardanti il diritto processuale civile in questo momento tendono a battere e ribattere gli stessi argomenti,

a restare nell'ambito delle medesime impostazioni, e l'occuparsi dei problemi di riforma del codice è anch'esso studio, anzi il più proficuo degli studi. Orbene, se la Commissione volesse uscire dalla stretta cerchia dei soliti problemi, potrebbe, prima di chiudere i propri lavori, cercare di regolare ad esempio il campo, ora allo stato brado, della contemporanea pluralità di procedure d'espropriazione contro il medesimo debitore. Che in merito il nostro ordinamento presenti una grave lacuna, non è una novità; ben lo sanno gli avvocati che debbono nello stesso tempo staggire e fare vendere beni mobili ed immobili od anche crediti, specie se in ciascuna di queste categorie vi siano per di più dei beni sottoposti a loro volta alla competenza di uffici esecutivi territorialmente diversi. Se ne mostrò giustamente preoccupato il prof. Redenti quando in un discorso tenuto molti anni fa in Napoli al Congresso della Società per il progresso delle scienze, nel preannunciare le linee maestre del progetto che stava predisponendo, avvertì che avrebbe cercato di porvi rimedio. Ma poco dopo, mutato il Guardasigilli, egli fu sollevato per così dire dall'incarico prima che avesse dato forma alle sue idee in materia di processo esecutivo. Tutto ciò che troviamo in più nel codice vigente rispetto a quello del 1865 è la norma, derivata dal progetto Carnelutti e dal contenuto assai ristretto perchè presuppone che i beni si trovino nello stesso luogo, secondo la quale il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano (art. 556). Invece si dovrebbe arrivare ad avere un unico processo anche rispetto a beni territorialmente separati e comunque di competenza di uffici esecutivi diversi. Lo spunto potrebbe esserci fornito dal principio, riconosciuto in tale art. 556 e già nell'art. 493 rientrante fra le disposizioni generali sull'espropriazione, per cui i pignoramenti possono essere riuniti nel medesimo processo. Basterebbe estenderlo senza guardare al tipo dei beni e alla loro ubicazione, lasciando se del caso la possibilità che la vendita forzata abbia luogo anche separatamente, purchè unitaria fosse la fase di distribuzione della somma ricavata, previo rispetto delle cause di prelazione che colpiscono un bene e non l'altro. Così si eviterebbe la corsa disorganizzata a più procedure esecutive e il diverso trattamento dei singoli creditori chirografari, ora fra l'altro costretti, quando vogliano essere attivamente presenti in ogni processo, a chiedere ulteriori copie in forma esecutiva a norma dell'art. 476.

In ogni modo questo non vuole essere da parte mia che uno spunto, per incitare mediante un esempio concreto la Commissione

nel momento in cui chiudo il mio intervento, a non limitarsi ai ritocchi e a dimostrare invece spirito innovatore ogni volta in cui si tratti di colmare una effettiva lacuna dell'attuale legislazione processuale (applausi).

**Avv. GIOACHINO MAGRONE (Roma):**

Egregi colleghi. Dopo tutto quello che è stato detto in questa aula e in questa Sezione, non era opportuno né necessario che io prendessi la parola, ma l'ho dovuto fare per inviare innanzitutto il ringraziamento a tutti i componenti, molti dei quali sono assenti, della Commissione, che hanno con me lavorato alla preparazione del progetto che voi avete esaminato e discusso.

Questa Commissione è stata costituita dai rappresentanti di tutti i Consigli dell'Ordine d'Italia. Tengo a dire questo perché quando il Consiglio dell'Ordine di Roma invitò i colleghi a parteciparvi, l'invito fu diramato non solamente ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine sedi di Corte d'Appello, ma anche ai Consigli dell'Ordine sede di Tribunale, e alcuni di questi ultimi intervennero ai nostri lavori e ci confortarono con la esperienza delle piccole sedi, esperienza che è anche necessaria e che noi dobbiamo tenere presente nella formulazione delle nostre leggi.

Devo ringraziare in modo specialissimo tutti i colleghi che mi hanno preceduto qui, sia che abbiano approvato, sia che abbiano amabilmente criticato la nostra opera. Noi siamo avvocati, la critica è connaturale in noi, però questa nostra critica ha una grande qualità. È un critica costruttiva e non è una critica distruttiva, perché a distruggere si fa presto, a costruire è molto difficile e i colleghi che mi hanno preceduto qui hanno effettivamente costruito qualcosa di solido che potrà servire al legislatore per le riforme future.

Come vi ho detto, la Commissione fu formata da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine, invitammo a farne parte anche il Consiglio nazionale forense, che delegò l'avvocato Castellett. Purtroppo l'avvocato Castellett non è fra noi. Lo hanno commemorato degnamente nella seduta inaugurale ed io non posso fare a meno di rivolgere da questo posto un pensiero alla Sua memoria, tanto più che egli, in tutte le sedute in cui prese parte, portò quella vivacità istintiva, quella mobilità di idee, che molte volte costituiva, direi quasi, la parte conclusiva delle nostre discussioni, specialmente sulla

Cassazione. Tutto quello che è stato fatto da noi è dovuto molto ai Suoi suggerimenti.

La nostra Commissione non è stata autonoma. Non ha giudicato con la testa propria e non ha scritto con la testa propria. Questo ci tengo a dirlo perchè le idee che sono nel progetto non sono idee di Tizio o di Caio. Sono le idee del Congresso di Trieste, che ha imposto a noi un binario obbligato, dal **quale** binario noi ci siamo studiati di non uscire mai. Se qualche volta siamo usciti, la colpa proprio non è nostra perchè evidentemente non **ce** ne siamo accorti. Ma il Congresso di Trieste aveva dato un mandato imperativo alla Commissione e la Commissione ha uniformato le proprie decisioni proprio al mandato del Congresso di Trieste.

L'opera della Commissione fu poi realizzata da una **Sottocommissione**, formata di nove colleghi che sono stati quelli poi che hanno portato un po' il carico maggiore del lavoro e che quindi devono meritare tutta la nostra gratitudine. Se mi consentite io ve li ricordo: sono stati l'avvocato Sbaiz, che ringrazio per le parole buone che ha avuto per me; ma io devo ricambiare queste parole, assolutamente, perchè la collega Sbaiz ha portato nella nostra Commissione **un'opera** molto **fattiva**, direi che è stata la nostra segretaria permanente, perchè è stata quella che ha scritto sempre, che ha esteso tutto il programma... (applausi)

...e alla quale devo essere grato particolarmente per la chiarezza delle idee e per la chiarezza della esposizione delle idee stesse. Oltre alla collega Sbaiz, della sottocommissione hanno fatto parte l'avvocato Cattaneo di Napoli, l'avvocato **Piperno** di Firenze, l'avvocato Paola di Catania, scusatemi, la memoria non mi assiste in questo momento, l'avvocato Pazienza del Foro di Foggia, l'avvocato De **Gregori** di Genova, l'avvocato Prignani di Lucera, l'avvocato Baseggio di Milano.

Questa sottocommissione ha preparato il progetto, ma il progetto poi è stato ancora discusso in seduta plenaria dalla Commissione principale, quindi, il progetto è stato proprio opera di tutti i Consigli **dell'Ordine** d'Italia, così io lo considero e così noi l'abbiamo presentato a voi.

Abbiamo trovato molte **difficoltà** nella stesura del progetto, specialmente in relazione a due istituti che gli avvocati non vogliono assolutamente digerire: l'istituto della preclusione e l'istituto della sanzione.

Ho sentito dire qui parecchie volte: avete dato una **disposizio-**

ne, ma qual'è la sanzione? avete posto una norma, ma qual'è la preclusione che ne discende? Colleghi, noi avvocati non possiamo vivere sotto l'assillo della preclusione e della sanzione, perb un codice di procedura civile senza preclusione e senza sanzione non esiste. Non esiste nessun sistema **processuale** che non abbia le preclusioni e le sanzioni. Noi abbiamo avuto un merito, scusate l'immodestia, di **contemperare** queste due esigenze, di presentarvi una proposta di riforma che non tiene tante spade di Damocle sulla testa **dell'avvocato**, ma ne ha qualcuna necessaria **affinchè** il processo non diventi assolutamente immortale, quello che anche gli antichi volevano evitare.

Questo è il ringraziamento che io ho dovuto e voluto fare.

E adesso vi devo fare una raccomandazione. Contemporaneamente alla Commissione nominata dal Congresso di Trieste, il **Ministero** ha nominato **un'altra** Commissione permanente, che un po' realizza i sogni del collega Dertenois, la quale Commissione è composta in maggioranza **di** magistrati di alto livello, è presieduta da un magistrato. In questa Commissione vi sono cinque professori di procedura civile, che sono anche avvocati: **Carnelutti**, **Redenti**, **Liebman**, **Satta** e **Andrioli** e ci sono quattro avvocati di Roma.

Questa Commissione ha preso in esame innanzitutto il progetto di legge **sull'aumento** di competenza dei Pretori e dei Conciliatori e ha dato il suo parere. Poi ha preso in esame il progetto Trabucchi e ha dato il suo parere. A proposito del progetto Trabucchi devo dire che la Commissione ha ritenuto che sia valida ogni citazione che **pe** venga **all'Avvocatura** dello Stato. Vi dico in poche parole il concetto per spiegarvi come questa Commissione, in fondo è animata da intendimenti piuttosto favorevoli a noi, perchè, mettiamoci bene in mente, il processo è un contrasto, è un duello: magistrato e **avvocato**. In questo duello, devo dire la **verità**, i magistrati, almeno in questa Commissione, ci sono venuti incontro in tante nostre esigenze. Per esempio, a proposito, appunto, della **validità** delle citazioni fatte **all'Avvocatura** dello Stato, si richiede soltanto che sia nominato il Ministero che **può essere** eventualmente interessato. O **l'Avvocatura** manda la citazione al Ministero competente, o se non lo fa, **sarà** il Giudice che nella prima udienza dirà: « Sentite, anzichè mandare questa citazione al Ministero delle Finanze, noi crediamo invece opportuno mandarla a quello del Tesoro ». Insomma, sono evitate quelle nostre ambascie per queste citazioni, per cui, francamente, non possiamo andare avanti.

La Commissione ha preso in esame anche il giudizio di Cassazione. E, strano a dirsi, mentre gli avvocati sono favorevoli alla conservazione del Pubblico Ministero nel giudizio di Cassazione, la Commissione, composta in prevalenza di magistrati, è per l'abolizione del Pubblico Ministero nei giudizi di Cassazione.

La Commissione Ministeriale si è fermata, però, questo è il punto principale in cui io condenso la mia raccomandazione a voi, si è fermata al giudizio di cognizione e ha detto: « Siccome c'è una Commissione formata da avvocati che sta facendo questo lavoro, aspettiamo prima di sapere quello che dicono loro e poi noi cercheremo di uniformarci a quello che diranno gli avvocati, anche per fare qualche cosa di armonico, ecc. ». Quindi, il compendio dei nostri lavori sarà presentato alla Commissione ministeriale. Noi lo manderemo al Ministero, tutti i nostri lavori vanno al Ministero, ma la Commissione Ministeriale, se farà proprio il nostro programma, il nostro progetto, dovrà necessariamente dire al Ministero: « Questo è il risultato dei lavori della Commissione ».

Ed allora qual'è la mia raccomandazione? È questa: che nella presentazione delle mozioni, nella presentazione degli ordini del giorno si cerchi di ridurre al minimo possibile le critiche a questo progetto, perchè se noi questo progetto lo sconvolgiamo, noi non potremo presentare alla Commissione ministeriale qualchecosa di armonico, qualchecosa di definitivo. Dovremo anche affrontare il pericolo di un rinvio *sine die* dei lavori della Commissione perchè, se noi non mandiamo oggi un nostro risultato, la Commissione si troverà forse nella condizione di non poter far nulla se prima non ha nelle mani il nostro programma. E siccome io ho sentito dire da parecchi: « Cerchiamo di dare alla Commissione un potere ulteriore di revisionare ancora il proprio progetto, di fare ancora questo, di fare ancora quest'altro... » io vi metto in guardia contro i pericoli di questa tendenza, affinché da questo Congresso esca una voce definitiva, chiara e seria, per dire quello che è il volere degli avvocati in materia di procedura civile.

Quando noi avremo fatto questo, egregi colleghi, avremo dato la dimostrazione di saper fare, di saper volere, e di volere un fatto solo e non tante cose insieme, perchè a voler tante cose insieme si finisce che non si raggiunge nulla.

"Non devo dire altro, vi ringrazio ancora per tutto quello che avete detto della Commissione, di bene e non di bene e vi dico che se avete ancora bisogno della nostra opera siamo qui (applausi).

Avv. MARIO DAVANZO, *relatore*:

L'illustre Presidente della Commissione nominata dal Congresso di Trieste, ha accennato nella chiusa del suo discorso ai pericoli che si presenterebbero nel caso in cui noi volessimo soprassedere troppo a lungo, nel **concludere** i lavori che la Commissione ha così meritoriamente, così egregiamente iniziati.

Ora, io non voglio sottovalutare questo pericolo, ma mi sembra che non si possa fare a meno di tenere contemporaneamente presente, e di dare il dovuto peso ad un altro pericolo a questo forse opposto, e **cioè** a quello che si torni una seconda, una terza volta, con una infinita altalena, ad altre revisioni del codice, il quale ha bisogno una volta per tutte di trovare una sua sistemazione completa, e almeno per **il** momento, per quello che possono durare le cose umane, definitiva; una sistemazione priva di quelle mende che sono proprie di qualsiasi lavoro, ma che si possono, in questo caso, ridurre al minimo, completando, così come ha opportunamente previsto **il** prologo del progetto della sottocommissione, **il** progetto medesimo, **modificandone**, **rifinandone** alcune parti, alcune norme, ed aggiungendone altre che siano suggerite dalla esperienza vissuta e meditata di ogni collega che voglia portare **il** suo personale, utilissimo contributo, così come noi abbiamo sentito e visto fare in questa solenne adunanza.

Io mi permetto di ricordare a questo proposito che l'articolo 1 del Decreto Presidenziale 5 maggio 1948, poi ratificato con la legge 14 luglio 1950, pone legislativamente, positivamente, questa aspirazione, l'aspirazione di una revisione generale del codice.

Quindi noi **dobbiamo** presentarci quando questa revisione generale sia veramente compiuta, sia veramente perfetta, se la perfezione **è** concessa alle cose umane, per non dover, ripeto, tornare **un'altra** volta poi a correggere dei difetti ai **quali** potevamo **già** prima rimediare.

Su una cosa, nelle conclusioni, l'avvocato **Magrone** ed io concordiamo, lungi dal dissentire. Concordiamo sulla necessità di fare presto, ma concordiamo anche sulla **possibilità** di fare presto, **perchè** il lavoro compiuto dalla sottocommissione **è** stato veramente egregio (la Commissione non **ha** bisogno del mio modestissimo elogio, ne ha ricevuti di ben più alti). Concordiamo anche perchè **il** materiale raccolto per disposizione del cessato Ministro della Giustizia forma attualmente una raccolta così abbondante, così ricca, così feconda, che

dalla consultazione di essa possono trarsi in tempo assolutamente breve quelle conclusioni definitive che io auspico, per dare finalmente la sistemazione a questo tormentato nostro rito civile, che non deve rimanere in continuità sul letto di Procuste della revisione, e peggio, delle riforme.

Quella che rappresenta una delle caratteristiche salienti e, nello stesso tempo, uno dei maggiori pregi del lavoro della sottocommissione, è la **praticità**; lo hanno rilevato molti degli oratori che mi hanno preceduto. Praticità che è ben lontana dall'empirismo, **perchè** non dimentica gli altissimi valori della scienza, rappresentata in seno alla Commissione da tanti illustri cultori del diritto, ma questi valori fonde e contempera con il contributo della esperienza vissuta, formata, costituita dal nostro lavoro quotidiano, così spesso oscuro, così spesso ingrato, così spesso mal ricompensato; e voi che mi ascoltate sapete che non mi riferisco soltanto alla parte economica della ricompensa.

Questa caratteristica di **praticità** del progetto della Commissione ha procurato ad essa larga messe di consensi nel corso di questa Sezione. E la protegge, in grandissima parte, la rende immune da quelle che sono state le critiche rivolte in questa sede **ai** lavori della Commissione. Critiche che si sono tenute sempre su quel tono oggettivo, su quel tono amichevole che noi **relatori** avevamo auspicato e per le quali anche noi **relatori** esprimiamo all'assemblea **il** nostro **più** vivo ringraziamento.

Ed ora, siccome il tempo non permette, egregi colleghi, che io mi dilunghi ad illustrare, sia pure brevemente, quelle che sono le proposte di istituti nuovi, che forse sarebbe tanto interessante di poter esaminare e discutere, **scenderò** all'esame soltanto delle manifestazioni di dissenso che vi sono state in questa assemblea, di fronte ai lavori della Commissione.

Forse per uno solo di questi istituti nuovi, ai quali ho accennato, **potrò** fare una eccezione, una brevissima eccezione. Ed è l'istituto del Giudice unico. **C'è** una tendenza, diciamo, estrema, che è rappresentata dal voto unanime **dell'Associazione** Magistrati, e che **è** quella per l'introduzione obbligatoria del Giudice unico in tutte le cause di primo grado. Nessuno di noi relatori, **nè** dei componenti della Commissione ha mai pensato a questo, ma abbiamo pensato, noi relatori, che si potesse prendere in esame l'istituto del Giudice unico nominato d'accordo, col consenso unanime delle parti, dopo la designazione, si intende, del Giudice Istruttore. **Perchè** ci **è** parso che

questo istituto processuale, senza sconvolgere l'ordine naturale delle competenze e dei procedimenti, diversi a seconda delle singole competenze, potesse rappresentare una affermazione di quel principio dispositivo rimesso alla volontà delle parti, che **è** stato uno dei voti del Congresso di Trieste, ma che ha già in altri importantissimi istituti, che io non **occorre** vi enumeri, la sua concreta applicazione, già nel codice vigente. Soltanto con queste cautele ed in questi limiti, i **relatori** hanno accennato all'**eventuale** introduzione di questo nuovo istituto. Ammetto che su questo si possano nutrire dei dubbi. Se i dubbi, nella Commissione che voi nominerete saranno estesi, **vuol** dire che su questo istituto si **potrà** naturalmente sorvolare.

Critiche esposte dai colleghi oratori al progetto della Commissione. Comincio con quella che richiede e propone la comparizione immediata delle parti davanti al collegio. Chi ha parlato a questa tribuna ha previsto tre ipotesi, **la** prima, che non ci sia bisogno alcuno di istruzione e in questo caso la **causa è** ritenuta immediatamente dal collegio; la seconda, che vi sia bisogno di istruzione, e che le parti si accordino, ed allora la causa passa all'istruttore, (ma **è** chiaro che non **c'è** nessun bisogno che, per passare all'istruttore, la causa debba seguire la **trafila** del collegio, della comparizione iniziale davanti al collegio; e questo **è** già una contraddizione della proposta). Terza ipotesi: che vi sia bisogno di istruzione, ma che le parti non si accordino e allora il collegio decide sulle discordi **proposte** dei litiganti.

Io osservo brevissimamente che questa elencazione non prevede due ipotesi fondamentali: che vi sia bisogno di particolari provvedimenti ordinatori, in particolare per quanto riguarda la regolare costituzione del contraddittorio, e secondo: che le parti al momento della comparizione davanti al collegio non abbiano affatto ancora concluso l'esposizione delle loro ragioni di fatto e di diritto, ma debbano svolgere in una successiva serie di difese queste loro ragioni.

Ora, mi sembra che queste due ipotesi che io ho enumerato non siano affatto fra le minori, ma siano anzi fra quelle che più frequentemente si presentano.

Ecco perchè la proposta che prescinde dal contemplare queste ipotesi **più** concrete e più comuni, non **può** venire approvata dai **relatori**.

Seconda critica fatta da alcuni oratori al progetto della Commissione: **riguarda** l'abolizione del reclamo dalle ordinanze **istru-**

senza che in questa attività processuale intervenisse il giudice. Ora, io non nego che questa costruzione, questo istituto si presenti con delle astrattive, sia veramente suggestivo, e possa a prima vista riuscire gradevole, soddisfare a certe nostre esigenze, fondamentale quella di non dover ritornare infinite volte, moltissime volte davanti ad un giudice istruttore che deve unicamente occuparsi, in condizioni ambientali spesso indecorose, del rinvio della causa. Ma se noi scendiamo ad esaminare con quell'intendimento pratico e con quella aderenza alla **realtà** che deve informare i nostri lavori, se noi scendiamo ad esaminare la pratica applicazione di questo istituto che si vorrebbe creare, vediamo subito che **anch'esso** è ben difficilmente attuabile.

Primo punto. Chi stabilisce i termini dello scambio delle scritture? Ora, anche qui vi sono due soluzioni: i termini li fissano d'accordo gli avvocati, o li fissa prima il codice. Ma gli avvocati molto difficilmente si accorderanno su questi termini per lo scambio, e il codice non **potrà** mai costringere, regolamentare in norme fisse, **schematiche**, tutta la gamma infinita di ipotesi, tutte le varietà che la vita quotidiana ci offre. Ecco quindi una prima difficoltà. Altra difficoltà riguarda il termine finale di questo scambio, altra, infine, la chiusura, il **rtorno** davanti al giudice istruttore, che dovrebbe essere automatico, venendo così a sopprimere, non soltanto la prima udienza di comparizione, ma addirittura anche l'udienza di trattazione, perchè il giudice istruttore dovrebbe provvedere senza nemmeno aver sentito le parti.

Il che è ben difficile a realizzarsi in pratica ed è inutile che adesso io mi soffermi su questo punto perchè il tempo stringe. Dico solo che in tal modo si sconvolgerebbe tutto il sistema, e si ridurrebbe praticamente a poco **più** di zero l'iniziativa delle parti in tema di rimessione delle questioni preliminari e pregiudiziali al collegio.

Sulle preclusioni, che sarebbero troppe secondo alcuni, troppo poche secondo altri, vi hanno **già** egregiamente parlato l'avvocata Sbaiz, e l'avvocato Magrone. Io mi limito ad affermare quello che voi tutti mi insegnate, e che è una constatazione piana, elementare, e cioè che anche le preclusioni, quelle tali preclusioni previste dal progetto e che consistono nella chiusura della istruzione (o meglio di quella tale fase di istruzione), riguardano le modifiche alla domanda, modifiche che possono essere introdotte **ex novo** soltanto quando vi sia una successiva fase di istruzione probatoria, ma non riguardano affatto, queste tali preclusioni **nè** le eccezioni, **nè** i mezzi

di prova, che possono essere proposti anche nel seguito del procedimento.

Un punto che è stato particolarmente combattuto, e sul quale ci sarebbe molto da dire, perchè gli argomenti che sono stati addotti in contrario sono veramente seri, veramente interessanti e degni di meditazione, è l'introduzione del nuovo procedimento sommario che la Commissione ha previsto a fianco del procedimento ordinario. Una prima obiezione pregiudiziale è stata posta proprio questa mattina a tale introduzione; si è detto: «Perchè dobbiamo lasciare all'attore la scelta indiscriminata di questo o di quel procedimento?».

Io rispondo: anzitutto non solo all'attore, perchè il procedimento può essere chiesto o dall'attore o dal convenuto. Ma dico anche e soggiungo che il Congresso di Trieste fra gli altri inconvenienti che ha cercato, e mostrato l'aspirazione, di eliminare, ha nominato quello della lentezza del procedimento, di modo che la Commissione ha ritenuto suo dovere di escogitare dei sistemi che a questa lentezza potessero porre rimedio. Ora, se noi partiamo dal presupposto che la sollecita definizione dei procedimenti sia un pubblico interesse, è chiaro che uno degli interessi privati in contrasto deve cedere, deve subordinarsi a questo pubblico interesse, il quale trova bensì nella iniziativa di parte l'occasione di estrinsecarsi, di entrare in funzione, ma non si può negare che sussista anche per sè stesso, come una delle mete alle quali deve tendere una ordinata amministrazione della giustizia.

Si è detto anche che questo sistema del procedimento accelerato sarebbe una abolizione pratica degli articoli 165 e 166 del codice di procedura civile. Ora la legge è quella che 6, oggi, voi mi insegnate, non c'è nessuna sanzione di nullità che colpisca l'inosservanza della norma, per cui è obbligatorio l'indicazione dei mezzi di prova, rispettivamente l'offerta in comunicazione dei documenti. Ma poi si possono presentare anche delle altre ipotesi, si può presentare il caso, tanto per esemplificare, che effettivamente l'attore non aia in grado, al momento in cui egli notifica la citazione, di disporre di quei tali documenti; e perchè dovrebbe essergli impedito di dire nella citazione che egli depositerà questi documenti, sia pure in un termine che non è quello per la sua costituzione?

D'altro canto, personalmente penso, e con ciò non voglio affatto impegnare nessuno, che quando l'attore ha accennato nella citazione ai documenti di cui si offre la comunicazione, e ciò malgrado, mancando all'obbligo che è stabilito dall'articolo 165, non li de-

posita nel termine fissato per la sua costituzione, non sia un gran male, se dopo aver lasciato trascorrere inutilmente questo termine, li deposita in un termine immediatamente successivo.

Potrei dilungarmi, il tempo non lo permette, basterà che io dica che vi sono in effetti varie ipotesi in cui il deposito dei documenti e delle conclusioni, mentre riesce a colmare una lacuna che attualmente il nostro processo presenta, giova d'altro canto a quella lealtà nei rapporti fra le parti, per cui una delle parti deve sapere, è bene che sappia a priori, che cosa intende fare l'altra alla prossima udienza.

Questa stata discussione sulla conservazione e sulla abolizione dell'interrogatorio non formale. Noi relatori abbiamo già esposto nella relazione le ragioni pro e contro questo istituto, che sono state affacciate in seno alla Commissione. Io su queste non mi dilungo, e dico soltanto che dopo la discussione, veramente proficua, che si è svolta in questa sede, la Commissione che sarà nominata da questo Congresso, potrà eventualmente ritornare a prendere in esame anche la questione relativa al mantenimento o alla abolizione di questo istituto.

Resterebbe e con ciò io avrei finito, resterebbe la proposta di estendere la competenza del Pretore a tutte le cause di lavoro, indipendentemente dal loro valore, e quella di estendere parimenti la competenza del Pretore anche alle esecuzioni immobiliari.

I relatori non credono di poter aderire nè all'una nè all'altra di queste proposte. Pensano i relatori che qualora si aumenti fino a mezzo milione, così come noi abbiamo già proposto, la competenza dei Pretori, sia sufficientemente assicurata la tutela di quelle minori pretese, di quei minori crediti del lavoro che hanno bisogno di più sollecita attuazione; mentre invece per le pretese maggiori non è male che persista il maggior controllo e la maggiore severità di un giudizio collegiale, quale quello del Tribunale.

Ed anche per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari pensano i relatori che l'andamento di queste esecuzioni, per ragioni del tutto obbiettive, non possa essere altrettanto spedito come quello delle esecuzioni mobiliari. Per queste ragioni ed anche per non gravare eccessivamente il lavoro delle Preture, (in questo concordo con alcuni degli oratori), i relatori non possono condividere la proposta circa la estensione della competenza del Pretore alle esecuzioni immobiliari.

Ed ho finito. Io credo nella utilità della tecnica legislativa, cre-

do nella **utilità** di questa revisione di cui il progetto della Commissione è la pietra fondamentale. Ma credo anche che il retto, il sollecito andamento della giustizia dipenda forse **più** dagli uomini **che** da qualsiasi tecnica legislativa, dalla disposizione, dall'**introduzione** di qualsiasi sistema di procedura. E quando io parlo di uomini, non mi riferisco soltanto agli uomini come mezzi personali che debbono essere messi a disposizione del servizio giudiziario, secondo quelle esigenze che **già** in sede di prima Sezione sono state così egregiamente illustrate. Mi riferisco agli uomini come portatori di buona volonh. Buona volonh che consiste, a mio modesto avviso, nella iniziativa dell'organizzazione interna, affidata ai capi degli uffici giudiziari, che a molte lacune e a molti inconvenienti potrebbe ovviare; e in **cio** condivido perfettamente il parere espresso da uno degli intervenuti, che ha presentato una sua comunicazione.

Mi riferisco, quando parlo di uomini, alla collaborazione professionale, altro argomento trattato dalla prima Sezione, e mi riferisco soprattutto alla collaborazione fra il Foro e la Magistratura, argomento che ha trovato nelle parole di S.E. Chieppa così autorevole illustrazione, e così autorevole auspicio.

**È** stato detto, ed è forse l'**unico** dispiacere che questo Congresso mi ha dato, è stato detto che parlare di questa collaborazione è retorica. Se questa è retorica, dichiaro che io in questa retorica credo, e che per questa retorica mi sono sempre battuto, anche quando nella mia veste di consigliere **dell'Ordine**, ho dovuto parlare ai membri della magistratura con franca fermezza (applausi).

AVV. CARLO PAOLA, relatore:

Egredi Colleghi, quando il campo è stato mietuto da altri — qui gli altri sono stati molti, tutti autorevoli, **taluni** autorevolissimi — il compito di chi parla per ultimo è assai semplice.

Gli amici **Magrone**, Sbaiz e Piperno vi hanno parlato del travaglio interno della Commissione e del come e perchè la Commissione è arrivata alle proposte a voi sottoposte.

Dunque, mi **guarderò** bene dallo spendere in proposito una sola parola. Risponderò soltanto a **taluni** degli **interventori**; e domando per ciò scusa a tutti gli altri Colleghi che hanno fatto degli interventi, **perchè** a tutti avrei voluto rispondere. Ma la casa brucia, il tempo stringe e il Presidente mi richiama.

Risponderò soltanto alle osservazioni, diciamo così, di maggiore rilevanza; e faccio, quindi, subito una brevissima premessa.

Ho sentito da taluni parlare del gratuito patrocinio, ma a me pare che non sia questa la sede competente. Comunque il problema involgerebbe un esame molto vasto, molto ampio, e quindi, se mai, potrà formare oggetto in altro Congresso di un ampio e compiuto esame.

Ho sentito parlare della creazione di organi speciali e specializzati nell'ambito della Costituzione e in seno alla Magistratura ordinaria, per la decisione delle controversie del lavoro. Anche questo mi pare che involgerebbe un esame molto ampio e ci porterebbe lontano. Quindi, se mai, si tratta di una segnalazione che si potrà prendere in considerazione.

È invece meritevole, a mio avviso, di considerazione la proposta dell'avvocato Menoni sull'art. 429, n. 4, del codice di procedura civile, nel senso di aderire all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, piuttosto che a quello delle Sezioni Unite della Corte Suprema. Anche questo, però, non può formare oggetto di esame in questa assemblea, e quindi potrà formare solo oggetto di segnalazione.

Anche l'avvocato Tedeschi ha fatto un'osservazione che mi pare meritevole di seria considerazione. «La competenza» egli ha chiesto — come vedete, vado spigolando — «a chi spetta la competenza a concedere il sequestro durante il termine per l'appello?»; ed a me sembra che la competenza non possa non spettare al giudice di primo grado.

Va processo di secondo grado non c'è ancora. Si tratta, dunque, di vedere se questo potere, o, meglio, l'esercizio di questo potere spetta al Presidente del Tribunale, come l'avv. Tedeschi ha proposto, oppure al giudice istruttore del processo di primo grado, come io ritengo e come ha ritenuto il Collegio Supremo in una sentenza che ha pubblicata nella Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione, nella quale è stato esplicitamente detto proprio quello che io ho avuto l'onore di sottoporvi brevemente: che, cioè, non essendovi ancora un giudizio di secondo grado, il giudizio di primo grado per una specie di finzione giuridica si considera pendente e quindi si considerano a questo fine particolare ancora investiti del loro potere i giudici del processo di primo grado. Esaurite queste premesse, passo subito alla confutazione delle altre osservazioni.

Il professor Carnacini, con la sua autorità, ha toccato un punto

nevralgico delle proposte. Vi ha detto esplicitamente che egli è contrario alla proposta della Commissione, perchè ritiene che converrebbe lasciare le cose come stanno, vale a dire lasciare la distinzione degli articoli **331** e **332** del codice di procedura civile, a proposito del processo scindibile, del processo inscindibile e delle cause dipendenti.

Indubbiamente la Commissione, come vi ha dichiarato nella stessa relazione che precede le proposte, è stata assai perplessa e non si è dissimulata la gravità delle conseguenze alle quali la proposta avrebbe dato luogo. **Però**, tutto sommato, ha ritenuto che di fronte agli inconvenienti attuali che non sono pochi, e basta sfogliare i repertori della giurisprudenza per accorgersene, la modificazione fosse consigliabile.

Possiamo essere anche d'accordo che **nell'ultimo** tempo un certo orientamento c'è stato. ma solo un certo orientamento; ancora la dottrina è in aperto contrasto, ancora sul concetto della causa **scindibile** e della causa inscindibile non si è trovata una sistemazione definitiva dal punto di vista **nè** teorico **nè** pratico; ed allora in questa situazione, dal momento che lo stesso oratore non ha potuto, nella sua indiscutibile **lealtà**, non riconoscere che la dizione della legge attuale non è certo felice e che gli inconvenienti vi sono, senza additare una modificazione concreta e dicendo in conclusione: «rimangano le cose come sono nonostante gli inconvenienti segnalati», io penso che tutto sommato convenga aderire alle proposte della Commissione.

Comunque i lavori dovranno certamente continuare, e la Commissione non **potrà** non tener conto dei rilievi autorevolissimi che sono stati fatti a questo proposito.

Lo stesso professor Carnacini vi ha detto che la Commissione avrebbe dovuto avere **più** coraggio. «Perchè — ha detto — non devolvere agli arbitri anche la materia delle controversie del lavoro? **Perchè** non eliminare la **incompatibilità** come arbitro dello straniero?».

Ma, signori Congressisti, con **ciò** si andrebbe molto lontano. Noi non dobbiamo dimenticare che il compito assegnato dal Congresso di Trieste alla Commissione fu ben delimitato: quello di apportare modificazioni urgenti e specifiche a singoli istituti. Noi non dovevamo fare, e non ne avevamo nemmeno la competenza, un codice nuovo, ma dovevamo additare gli inconvenienti **più** gravi del codice attuale dopo le modifiche della Novella del '50 e segnalare quelli

che a nostro avviso potrebbero essere i rimedi. E a questo la Commissione crede di avere risposto.

Le ultime due osservazioni del professor Carnacini sono queste: egli auspica anzitutto la unificazione dei procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare; ma anche questo ci porterebbe lontano, ed implicherebbe una riforma che esorbita dal mandato della Commissione. Per lo meno la Commissione ha ritenuto così, ed ha, quindi, segnalato solo quelle proposte che ha creduto sufficienti per ovviare agli inconvenienti verificatisi in pratica.

Ha fatto, poi, delle critiche concrete a proposito dell'articolo 686 sulla conversione del sequestro in pignoramento ed ha osservato che dal punto di vista concettuale non si conciliano, o almeno mal si conciliano, la sopravvivenza degli effetti conservativi del sequestro con lo inizio di un processo *esecutivo*, aggiungendo che a suo avviso basterebbe sopprimere l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione per eliminare l'inconveniente.

Ora, signori, se consultate l'art. 156 delle disposizioni di attuazione vedrete che non è così, mi rincresce doverlo dire; leggete e vedrete che quella è una ulteriore causa di decadenza. Quando sono stati compiuti quegli adempimenti, allora nasce l'obbligo della parte di chiedere nei termini di legge la vendita, di mettere in movimento il processo esecutivo. Se invece la parte non deposita nei trenta giorni la sentenza che convalida il sequestro, la sentenza di condanna ecc., o non provvede a farla annotare a margine della trascrizione del pignoramento, se si tratta di pignoramento immobiliare, siccome i termini sono perentori, incorre nella decadenza.

Questo, dicevo, è un di più; e quindi la eliminazione dell'art. 156 non risolverebbe proprio nulla, ed il problema rimane nei suoi termini: conviene lasciare l'attuale situazione che porta a quell'inconveniente gravissimo, per cui il creditore che ha iniziato il processo o che durante il processo ha ottenuto un provvedimento di sequestro e lo ha eseguito e ne ha ottenuto la convalida, e ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva, si viene a trovare nella situazione veramente drammatica che se egli, nonostante la pendenza dell'appello, o del ricorso per Cassazione se la sentenza è di secondo grado, se egli vuole che non si disperdano gli effetti cautelari del sequestro, deve arrivare alla vendita, o, per lo meno, spingere il processo per la vendita con tutti i rischi annessi e connessi e con le gravi conseguenze sia per il creditore che per il povero debitore, il quale, in defi-

nitiva, **potrà** anche riuscire vincitore nel processo e frattanto **avrà** subito gli effetti della sentenza di primo grado?

E allora, signori, passo a rispondere al professor Lancellotti, il quale ha proposto l'estensione del richiamo all'articolo 170 nelle notifiche delle sentenze al procuratore; egli ritiene, **cioè**, che bisognerebbe eliminare quel richiamo ai vari commi in maniera che la notifica di una sola copia della sentenza valga, nel caso in cui l'unico procuratore rappresenti **più** parti, ai fini dell'impugnazione, nei confronti di tutte.

Ora, signori, indubbiamente la proposta è meritevole di considerazione ma lascia perplessi. **Non** bisogna perdere i contatti con l'articolo 479, il quale regola il caso della notificazione della **sentenza**, entro l'anno dalla pubblicazione, anche ai fini esecutivi, **a** norma **dell'art. 170 c.p.c.**, al procuratore della parte. Io mi domando: se noi abbiamo proposto che non sia in alcun caso necessaria la **rinnova-**zione della notifica alla parte personalmente, in quanto la notifica fatta al procuratore dovrebbe in ogni caso valere anche ai fini **del-**l'esecuzione; se noi abbiamo proposto questo, come facciamo a conciliare questa nostra proposta con quella? **E** come ammettere che possa bastare, se il procuratore rappresenta dieci, venti, trenta parti la notificazione di una sola copia della sentenza all'unico procuratore ai fini esecutivi nei confronti di tutte le parti rappresentate?

Quindi ritengo che, tutto sommato, convenga insistere nella proposta della Commissione e scartare l'altra proposta, pur apprezzabile.

Passo al procedimento di Cassazione. Sono costretto a volare. Il **professor D'Onofrio** con la sua autorith ha fatto una osservazione relativa al procedimento davanti alla **Corte** Suprema. Ha detto che egli non vede la ragione per la quale il Pubblico Ministero dovrebbe depositare le conclusioni, che dovrebbero essere comunicate ai difensori delle parti. Ma secondo il sistema proposto, il P.M. deposita le sue conclusioni, le quali vengono comunicate alle parti. Le parti, dopo ricevute le conclusioni — **perchè** sono state le parti, naturalmente, a fare il ricorso e il controricorso, e quindi il Pubblico Ministero viene e conoscenza dei motivi di denuncia e dei motivi opposti alla denuncia attraverso gli atti dei ricorsi e dei ricorsi che a lui vengono sottoposti — le parti, ripeto, una volta conosciute queste conclusioni, scambiano le memorie; scambiate le memorie il Pubblico Ministero **può** anche tornare sui suoi passi, non **è** vincolato, e quindi alla pubblica udienza **potrà** anche cambiare le conclusioni.

La parola per ultimo deve certamente spettare al Pubblico Ministero dopo che i difensori delle parti avranno parlato; e non credo per ~~ciò~~ di aderire ad una proposta in senso contrario che non ricordo da chi sia stata fatta, ma che ho sentito fare qui ieri al Congresso.

L'avvocato Finzi — mi avvio rapidamente alla fine — l'avvocato Finzi ha detto che egli ritiene che la revoca dell'art. 742 vada identificata nel potere di annullamento e chiede che venga precisato che questo diritto di revoca, o meglio il potere della parte di sollecitare dal giudice l'esercizio del potere di revoca, comprenda anche la revoca vera e propria per motivi di merito. Ma questo c'è già, signori, questo c'è già! Perchè indubbiamente in materia di giurisdizione volontaria, per l'articolo 742 di cui mi occupo, è proprio per motivi di merito che si chiede la modifica o la revoca del precedente provvedimento; o, quanto meno, soprattutto per motivi di merito. E allora si vorrebbe qualche cosa che è già nel codice attuale, il quale, per ~~ciò~~, su questo punto non ha bisogno di alcuna modificazione.

L'art. 336 del codice di procedura civile, a mio modesto avviso — ed è questo l'unico argomento al di fuori delle osservazioni fatte dai colleghi intervenuti sul quale intendo fermarmi — a me pare che sia stato peggiorato dalla Novella del 1950, la quale ha aggiunto un capoverso così concepito: «La riforma con sentenza passata in giudicato e la **cassazione** estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o **cassata** ». Tal che, egregi colleghi, la situazione che si verifica è questa: se in virtù di una sentenza di primo grado munita di clausola **provvisionale** è stata iniziata l'esecuzione, e sono stati compiuti degli atti, nonostante la riforma della sentenza di primo grado, fino a che la sentenza di secondo grado non **passerà** in cosa giudicata col decorso del termine per l'**impugnazione** o col rigetto del ricorso, oppure non vi sarà la sentenza in sede di rinvio, gli effetti verificatisi, consumati in base alla sentenza impugnata, resteranno fermi.

Questa, **però**, è ovviamente qualche cosa che non va; molto probabilmente, certamente anzi, i compilatori della Novella non si sono rappresentate queste conseguenze. E allora, o vale la proposta eliminazione, oppure bisogna modificare ... la modifica, perchè? vi sono alcuni casi — io ne ho ricordati due, non so se ce ne sono degli altri, penso di no — nei quali invece il capoverso **dell'art. 336** potrebbe effettivamente trovare applicazione. Nel caso, ad esempio, della sentenza esecutiva per legge che dichiara il fallimento di un

imprenditore revocata in sede di appello, la sentenza di appello, per il principio generale dell'art. 337, è esecutiva. Però è stato ritenuto che, durante la pendenza del ricorso per Cassazione, la riforma non importa la cessazione degli organi fallimentari, che rimangono in carica sino al giudicato.

Secondo caso: sentenza di interdizione e inabilitazione. Anche qui la legge dispone che *gli* effetti — è questa l'espressione usata dal legislatore — della sentenza di primo grado sono immediati. Vengono trasmessi gli atti al Giudice tutelare per tutti gli incompetenti. Ma se la Corte riforma la sentenza di primo grado, il tutore o il curatore cesseranno dalle loro funzioni o resteranno invece in carica sino al giudicato?

Io penso che in entrambi i casi si tratti di questioni inerenti allo status delle persone, e che, quindi, *trattandosi* di questioni inerenti allo status, sia giusto che questo effetto — che in fondo è un effetto conservativo — permanga sino al giudicato: *cosicchè*, in definitiva — e con questo, signori, ho finito di tediarvi — l'art. 336 potrebbe modificarsi nel senso che normalmente gli effetti della sentenza di primo grado cessano con la sentenza di primo grado tranne in questi due casi o in altri casi speciali.

Domando scusa del tempo che vi ho sottratto e del fastidio che vi ho imposto; e sarò lieto se voi nel vostro giudizio riterrete che tanto la relazione, quanto le modeste osservazioni da me fatte, non siano del tutto immeritevoli di fronte *all'autorità* di tanto consesso (applausi).

\* \* \*

La seduta termina alle ore **13,15**.